



REPUBBLICA ITALIANA

Regione Lombardia

BOLLETTINO UFFICIALE

MILANO - LUNEDÌ, 3 FEBBRAIO 2003

SERIE EDITORIALE ORDINARIA

Sommario

AVVISO DI RETTIFICA N. 6/OI-SE.O. 2003 (1.7.0)	
Deliberazione consiliare n. VII/636 del 19 novembre 2002 « <i>Deliberazione dell'Istituto regionale di ricerca della Lombardia (IRER) concernente il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2001</i> » pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 51 Serie Ordinaria del 16 dicembre 2002	285
A) CONSIGLIO REGIONALE	
DECRETO PRESIDENTE CONSIGLIO REGIONALE 8 GENNAIO 2003 - N. 1 (1.8.0)	
Designazione di due componenti nel collegio sindacale dell'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bergamo.	285
DECRETO PRESIDENTE CONSIGLIO REGIONALE 8 GENNAIO 2003 - N. 2 (1.8.0)	
Designazione di due componenti nel collegio sindacale dell'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Brescia	285
DECRETO PRESIDENTE CONSIGLIO REGIONALE 8 GENNAIO 2003 - N. 3 (1.8.0)	
Designazione di due componenti nel collegio sindacale dell'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Como	285
DECRETO PRESIDENTE CONSIGLIO REGIONALE 8 GENNAIO 2003 - N. 4 (1.8.0)	
Designazione di due componenti nel collegio sindacale dell'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Cremona	285
DECRETO PRESIDENTE CONSIGLIO REGIONALE 8 GENNAIO 2003 - N. 5 (1.8.0)	
Designazione di due componenti nel collegio sindacale dell'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Lecco	286
DECRETO PRESIDENTE CONSIGLIO REGIONALE 8 GENNAIO 2003 - N. 6 (1.8.0)	
Designazione di due componenti nel collegio sindacale dell'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Lodi	286
DECRETO PRESIDENTE CONSIGLIO REGIONALE 8 GENNAIO 2003 - N. 7 (1.8.0)	
Designazione di due componenti nel collegio sindacale dell'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Mantova.	286
DECRETO PRESIDENTE CONSIGLIO REGIONALE 8 GENNAIO 2003 - N. 8 (1.8.0)	
Designazione di due componenti nel collegio sindacale dell'Azienda Sanitaria Locale della città di Milano	286
DECRETO PRESIDENTE CONSIGLIO REGIONALE 8 GENNAIO 2003 - N. 9 (1.8.0)	
Designazione di due componenti nel collegio sindacale dell'Azienda Sanitaria Locale di Milano 1 - Legnano	287
DECRETO PRESIDENTE CONSIGLIO REGIONALE 8 GENNAIO 2003 - N. 10 (1.8.0)	
Designazione di due componenti nel collegio sindacale dell'Azienda Sanitaria Locale di Milano 2 - Melegnano	287
DECRETO PRESIDENTE CONSIGLIO REGIONALE 8 GENNAIO 2003 - N. 11 (1.8.0)	
Designazione di due componenti nel collegio sindacale dell'Azienda Sanitaria Locale di Milano 3 - Monza	287
DECRETO PRESIDENTE CONSIGLIO REGIONALE 8 GENNAIO 2003 - N. 12 (1.8.0)	
Designazione di due componenti nel collegio sindacale dell'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Pavia	287
DECRETO PRESIDENTE CONSIGLIO REGIONALE 8 GENNAIO 2003 - N. 13 (1.8.0)	
Designazione di due componenti nel collegio sindacale dell'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Sondrio	288

DECRETO PRESIDENTE CONSIGLIO REGIONALE 8 GENNAIO 2003 - N. 14	(1.8.0)	
Designazione di due componenti nel collegio sindacale dell'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Varese		288
DECRETO PRESIDENTE CONSIGLIO REGIONALE 8 GENNAIO 2003 - N. 15	(1.8.0)	
Designazione di due componenti nel collegio sindacale dell'Azienda Sanitaria Locale di Vallecamonica-Sebino		288
DECRETO PRESIDENTE CONSIGLIO REGIONALE 8 GENNAIO 2003 - N. 16	(1.8.0)	
Designazione di due componenti nel collegio sindacale dell'Azienda Ospedaliera «Ospedali Riuniti» di Bergamo		288
DECRETO PRESIDENTE CONSIGLIO REGIONALE 8 GENNAIO 2003 - N. 17	(1.8.0)	
Designazione di due componenti nel collegio sindacale dell'Azienda Ospedaliera «Bolognini» di Seriate (BG)		289
DECRETO PRESIDENTE CONSIGLIO REGIONALE 8 GENNAIO 2003 - N. 18	(1.8.0)	
Designazione di due componenti nel collegio sindacale dell'Azienda Ospedaliera «Treviglio-Caravaggio» di Treviglio (BG)		289
DECRETO PRESIDENTE CONSIGLIO REGIONALE 8 GENNAIO 2003 - N. 19	(1.8.0)	
Designazione di due componenti nel collegio sindacale dell'Azienda Ospedaliera «Spedali Civili» di Brescia		289
DECRETO PRESIDENTE CONSIGLIO REGIONALE 8 GENNAIO 2003 - N. 20	(1.8.0)	
Designazione di due componenti nel collegio sindacale dell'Azienda Ospedaliera «Ospedale Civile» di Desenzano del Garda (BS)		290
DECRETO PRESIDENTE CONSIGLIO REGIONALE 8 GENNAIO 2003 - N. 21	(1.8.0)	
Designazione di due componenti nel collegio sindacale dell'Azienda Ospedaliera «Mellini» di Chiari (BS)		290
DECRETO PRESIDENTE CONSIGLIO REGIONALE 8 GENNAIO 2003 - N. 22	(1.8.0)	
Designazione di due componenti nel collegio sindacale dell'Azienda Ospedaliera «Ospedale Sant'Anna» di Como		290
DECRETO PRESIDENTE CONSIGLIO REGIONALE 8 GENNAIO 2003 - N. 23	(1.8.0)	
Designazione di due componenti nel collegio sindacale dell'Azienda Ospedaliera «Istituti Ospitalieri» di Cremona		291
DECRETO PRESIDENTE CONSIGLIO REGIONALE 8 GENNAIO 2003 - N. 24	(1.8.0)	
Designazione di due componenti nel collegio sindacale dell'Azienda Ospedaliera «Ospedale Maggiore» di Crema		291
DECRETO PRESIDENTE CONSIGLIO REGIONALE 8 GENNAIO 2003 - N. 25	(1.8.0)	
Designazione di due componenti nel collegio sindacale dell'Azienda Ospedaliera «Ospedale di Circolo» di Lecco		291
DECRETO PRESIDENTE CONSIGLIO REGIONALE 8 GENNAIO 2003 - N. 26	(1.8.0)	
Designazione di due componenti nel collegio sindacale dell'Azienda Ospedaliera della Provincia di Lodi		291
DECRETO PRESIDENTE CONSIGLIO REGIONALE 8 GENNAIO 2003 - N. 27	(1.8.0)	
Designazione di due componenti nel collegio sindacale dell'Azienda Ospedaliera «Ospedale Carlo Poma» di Mantova		292
DECRETO PRESIDENTE CONSIGLIO REGIONALE 8 GENNAIO 2003 - N. 28	(1.8.0)	
Designazione di due componenti nel collegio sindacale dell'Azienda Ospedaliera «Ospedale Salvini» di Garbagnate Milanese		292
DECRETO PRESIDENTE CONSIGLIO REGIONALE 8 GENNAIO 2003 - N. 29	(1.8.0)	
Designazione di due componenti nel collegio sindacale dell'Azienda Ospedaliera «San Gerardo» di Monza		292
DECRETO PRESIDENTE CONSIGLIO REGIONALE 8 GENNAIO 2003 - N. 30	(1.8.0)	
Designazione di due componenti nel collegio sindacale dell'Azienda Ospedaliera di Melegnano		293
DECRETO PRESIDENTE CONSIGLIO REGIONALE 8 GENNAIO 2003 - N. 31	(1.8.0)	
Designazione di due componenti nel collegio sindacale dell'Azienda Ospedaliera «Ospedale Civile» di Vimercate		293
DECRETO PRESIDENTE CONSIGLIO REGIONALE 8 GENNAIO 2003 - N. 32	(1.8.0)	
Designazione di due componenti nel collegio sindacale dell'Azienda Ospedaliera «Ospedale Civile» di Legnano		293
DECRETO PRESIDENTE CONSIGLIO REGIONALE 8 GENNAIO 2003 - N. 33	(1.8.0)	
Designazione di due componenti nel collegio sindacale dell'Azienda Ospedaliera «Niguarda - Ca' Granda» di Milano		294
DECRETO PRESIDENTE CONSIGLIO REGIONALE 8 GENNAIO 2003 - N. 34	(1.8.0)	
Designazione di due componenti nel collegio sindacale dell'Azienda Ospedaliera «San Carlo Borromeo» di Milano		294
DECRETO PRESIDENTE CONSIGLIO REGIONALE 8 GENNAIO 2003 - N. 35	(1.8.0)	
Designazione di due componenti nel collegio sindacale dell'Azienda Ospedaliera «Fatebenefratelli» di Milano		294
DECRETO PRESIDENTE CONSIGLIO REGIONALE 8 GENNAIO 2003 - N. 36	(1.8.0)	
Designazione di due componenti nel collegio sindacale dell'Azienda Ospedaliera «San Paolo» di Milano		295
DECRETO PRESIDENTE CONSIGLIO REGIONALE 8 GENNAIO 2003 - N. 37	(1.8.0)	
Designazione di due componenti nel collegio sindacale dell'Azienda Ospedaliera «Istituto Ortopedico Gaetano Pini» di Milano		295
DECRETO PRESIDENTE CONSIGLIO REGIONALE 8 GENNAIO 2003 - N. 38	(1.8.0)	
Designazione di due componenti nel collegio sindacale dell'Azienda Ospedaliera «Luigi Sacco» di Milano		295
DECRETO PRESIDENTE CONSIGLIO REGIONALE 8 GENNAIO 2003 - N. 39	(1.8.0)	
Designazione di due componenti nel collegio sindacale dell'Azienda Ospedaliera «Istituti Clinici di Perfezionamento» di Milano		295
DECRETO PRESIDENTE CONSIGLIO REGIONALE 8 GENNAIO 2003 - N. 40	(1.8.0)	
Designazione di due componenti nel collegio sindacale dell'Azienda Ospedaliera della Provincia di Pavia		296
DECRETO PRESIDENTE CONSIGLIO REGIONALE 8 GENNAIO 2003 - N. 41	(1.8.0)	
Designazione di due componenti nel collegio sindacale dell'Azienda Ospedaliera «E. Morelli» di Sondalo		296
DECRETO PRESIDENTE CONSIGLIO REGIONALE 8 GENNAIO 2003 - N. 42	(1.8.0)	
Designazione di due componenti nel collegio sindacale dell'Azienda Ospedaliera «Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi» di Varese		296

DECRETO PRESIDENTE CONSIGLIO REGIONALE 8 GENNAIO 2003 - N. 43 (1.8.0)	
Designazione di due componenti nel collegio sindacale dell'Azienda Ospedaliera «Ospedale di Circolo» di Busto Arsizio	297
DECRETO PRESIDENTE CONSIGLIO REGIONALE 8 GENNAIO 2003 - N. 44 (1.8.0)	
Designazione di due componenti nel collegio sindacale dell'Azienda Ospedaliera «Ospedale Sant'Antonio Abate» di Gallarate	297

B) PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

DECRETO PRESIDENTE REGIONE LOMBARDIA 17 GENNAIO 2003 - N. 309 (2.2.1)	
Approvazione, ai sensi dell'art. 9 della l.r. 9/99 e dell'art. 34 della d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, dell'Accordo di Programma avente ad oggetto l'attuazione del Programma Integrato di Intervento finalizzato alla realizzazione di un intervento edilizio avente pluralità di funzioni denominato «Centro Honegger» localizzato in comune di Albino (BG)	297
DECRETO PRESIDENTE REGIONE LOMBARDIA 29 GENNAIO 2003 - N. 910 (2.2.1)	
Approvazione, ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e della l.r. n. 14 del 15 maggio 1993, dell'Accordo di Programma finalizzato alla realizzazione di un polo universitario per il territorio delle province di Lecco e Sondrio	302

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 6 DICEMBRE 2002 - N. 7/II483 (5.2.3)	
Indizione della Conferenza di Servizi per l'esame e la valutazione del progetto preliminare relativo alla realizzazione dell'Interporto di Bergamo-Montello	312
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 24 GENNAIO 2003 - N. 7/II920 (5.2.1)	
Approvazione del progetto «Realizzazione di opere sostitutive alla eliminazione di n. 2 passaggi a livello sulla linea FNM Milano Saronno-Quadronna in comune di Venegono Inferiore (VA)» (obiettivo gestionale 8.3.6.1. «Definizione degli interventi ferroviari esistenti per l'attuazione del S.F.R.»)	313
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 24 GENNAIO 2003 - N. 7/II925 (3.2.0)	
Accreditamento della Residenza Sanitario Assistenziale «Polo Geriatrico Riabilitativo», con sede in Cinisello Balsamo (MI) Finanziamento a carico del Fondo Sanitario 2003	315

D) ATTI DIRIGENZIALI

GIUNTA REGIONALE

D.G. Presidenza

COMUNICATO REGIONALE 28 GENNAIO 2003 - N. 8	
Segreteria di Giunta – Riepilogo fascicoli BURL del mese di dicembre 2002	315

D.G. Risorse finanziarie e bilancio

DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 24 GENNAIO 2003 - N. 587 (2.1.0)	
Reiscrizioni alla competenza dell'esercizio finanziario 2003 di economie di stanziamento ai sensi dell'articolo 50 della legge regionale n. 34/78 e successive modifiche e integrazioni. Conseguenti variazioni da apportare al bilancio di previsione 2003 e al Documento tecnico di accompagnamento. 1° provvedimento	316

D.G. Formazione, istruzione e lavoro

DECRETO DIRETTORE GENERALE 20 GENNAIO 2003 - N. 337 (3.3.0)	
Parziale rettifica del d.d.g. del 10 ottobre 2002, n. 18628, avente ad oggetto: «Approvazione delle graduatorie dei progetti cofinanziabili con il Fondo Sociale Europeo, ob. 3 – Misura A2, A3, B1, C2, C3, E1 – Dispositivi Multimisura Extra-Obbligo Formativo e Formazione Superiore – Anno 2002»	320

D.G. Famiglia e solidarietà sociale

DECRETO DIRETTORE GENERALE 23 GENNAIO 2003 - N. 516 (3.1.0)	
Modalità di erogazione e di rendicontazione dei contributi assegnati che forniscono gratuitamente ai non vedenti cani guida appositamente addestrati – anno 2003.	323
DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 10 GENNAIO 2003 - N. 61 (3.1.0)	
Depubblicizzazione dell'I.P.A.B. denominata «Casa di Riposo F. e T. Vallardi», con sede legale in comune di Milano, in applicazione delle ll.rr. 27 marzo 1990 nn. 21 e 22. Conseguente riconoscimento alla stessa della personalità giuridica di diritto privato	324

D.G. Sanità

DECRETO DIRETTORE GENERALE 15 GENNAIO 2003 - N. 163 (3.2.0)	
«Modifica del d.d.g. n. 20323 del 29 ottobre 2002 a seguito dell'Ordinanza del Consiglio di Stato n. 5454 del 17 dicembre 2002».	325
DECRETO DIRETTORE GENERALE 20 GENNAIO 2003 - N. 338 (3.2.0)	
Attuazione del punto 2 della d.g.r. n. 7/10246 del 6 agosto 2002, avente per oggetto «Ulteriori determinazioni in materia di assistenza farmaceutica ai sensi della l. 405/01 e del d.l. 138/02»	325

1.8.0 ASSETTO ISTITUZIONALE / Nomine
2.2.1 ORDINAMENTO FINANZIARIO / Programmazione / Accordi di programma
5.2.3 AMBIENTE E TERRITORIO / Infrastrutture di comunicazione / Aeroporti ed eliporti
5.2.1 AMBIENTE E TERRITORIO / Infrastrutture di comunicazione / Trasporti
3.2.0 SERVIZI SOCIALI / Sanità
2.1.0 ORDINAMENTO FINANZIARIO / Bilancio e contabilità
3.3.0 SERVIZI SOCIALI / Formazione professionale
3.1.0 SERVIZI SOCIALI / Assistenza

D.G. Industria, piccola e media impresa e cooperazione e turismo

DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 20 GENNAIO 2003 - N. 321 (4.6.4)	
Iscrizione al registro regionale dei direttori tecnici di Agenzia di Viaggio e Turismo, abilitati all'esercizio della professione. Legge regionale del 16 settembre 1996 n. 27 - 54° elenco	326
DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 20 GENNAIO 2003 - N. 359 (4.0.0)	
Doc.U.P. Ob. 2 (2000-2006). Individuazione dell'ente gestore del Fondo di garanzia PMI previsto nell'ambito della Misura 1.4 «Interventi d'ingegneria finanziaria» - Sottomisura D) Asse 1 «Sviluppo della competitività del sistema economico lombardo»	327

G) PROVVEDIMENTI DI ALTRI ENTI

PROVVEDIMENTO DI ALTRI ENTI N. 6/01-SE.O. 2003	
Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO) - Parma - Atti del comitato di indirizzo - Accordo Stato-Regioni n. 1554 del 24 ottobre 2002. Presa d'atto della proroga della fase transitoria connessa all'istituzione dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po (deliberazione n. 11 del 17 dicembre 2002)	327
PROVVEDIMENTO DI ALTRI ENTI N. 6/02-SE.O. 2003	
Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO) - Parma - Atti del comitato di indirizzo - Modifiche all'allegato a alla deliberazione n. 9/2002 in data 16 ottobre 2002. Approvazione del Regolamento di organizzazione dell'Agenzia (deliberazione n. 12 del 17 dicembre 2002)	328
PROVVEDIMENTO DI ALTRI ENTI N. 6/03-SE.O. 2003	
Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO) - Parma - Atti del comitato di indirizzo - Presa d'atto della d.g.r. n. 1-7321 dell'8 ottobre 2002 della Regione Piemonte recante «Estensione dei disposti della d.g.r. n. 44-5084 del 14 gennaio 2002 all'intero reticolo idrografico piemontese» (deliberazione n. 13 del 17 dicembre 2002)	332
PROVVEDIMENTO DI ALTRI ENTI N. 6/04-SE.O. 2003	
Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO) - Parma - Atti del comitato di indirizzo - Approvazione dello schema di contratto di lavoro del direttore dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po (deliberazione n. 14 del 17 dicembre 2002)	333
PROVVEDIMENTO DI ALTRI ENTI N. 6/05-SE.O. 2003	
Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO) - Parma - Atti del comitato di indirizzo - Autorizzazione alla gestione provvisoria del bilancio per l'esercizio 2003 ai sensi dell'articolo 12 del regolamento provvisorio di contabilità (deliberazione n. 15 del 17 dicembre 2002)	335

(BUR2003011)

(1.7.0)

Avviso di rettifica n. 6/01-Se.O. 2003

Deliberazione consiliare n. VII/636 del 19 novembre 2002 «Deliberazione dell'Istituto regionale di ricerca della Lombardia (IRER) concernente il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2001» pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 51 Serie Ordinaria del 16 dicembre 2002

In luogo del titolo della deliberazione consiliare di cui sopra leggesi:

«Deliberazione dell'Istituto regionale di ricerca della Lombardia (IRER) concernente il rendiconto per l'esercizio finanziario 2000».

A) CONSIGLIO REGIONALE

(BUR2003012)

(1.8.0)

D.p.c.r. 8 gennaio 2003 - n. 1

Designazione di due componenti nel collegio sindacale dell'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bergamo

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 «Norme per la razionalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale, a norma dell'art. 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419»;

Visto l'art. 3-ter, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 241» introdotto dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 229/99;

Vista la legge regionale 6 aprile 1995, n. 14 «Norme per le nomine e designazioni di competenza della regione»;

Preso atto delle candidature pervenute;

Acquisito il parere del Comitato Tecnico di Valutazione previsto dall'art. 8 della legge regionale n. 14/95;

Richiamato in particolare quanto previsto dall'art. 11 della legge regionale n. 14/95;

Constatato che il Consiglio regionale non ha provveduto alla nomina nei termini previsti dall'art. 12 della citata l.r. n. 14/95;

Ritenuto necessario provvedere alla nomina, al fine di garantire la funzionalità dell'organo;

Avvalendosi del potere sostitutivo di cui all'art. 13 della l.r. 14/95, come sostituito dall'art. 5, comma 11 della l.r. 12 agosto 1999, n. 15;

Decreta

di designare quali componenti nel collegio sindacale dell'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bergamo, i signori:

1. REDUZZI Mario, nato a Bergamo il 13 luglio 1960 ed ivi residente in via Lochis, 9;
2. CAPELLA Giuseppe, nato a Bellano (CO) il 4 marzo 1946 e residente in via San Benedetto, 6 a Bergamo.

Il presidente: Attilio Fontana

(BUR2003013)

(1.8.0)

D.p.c.r. 8 gennaio 2003 - n. 2

Designazione di due componenti nel collegio sindacale dell'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Brescia

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 «Norme per la razionalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale, a norma dell'art. 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419»;

Visto l'art. 3-ter, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 241» introdotto dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 229/99;

Vista la legge regionale 6 aprile 1995, n. 14 «Norme per le nomine e designazioni di competenza della regione»;

Preso atto delle candidature pervenute;

Acquisito il parere del Comitato Tecnico di Valutazione previsto dall'art. 8 della legge regionale n. 14/95;

Richiamato in particolare quanto previsto dall'art. 11 della legge regionale n. 14/95;

Constatato che il Consiglio regionale non ha provveduto alla nomina nei termini previsti dall'art. 12 della citata l.r. n. 14/95;

Ritenuto necessario provvedere alla nomina, al fine di garantire la funzionalità dell'organo;

Avvalendosi del potere sostitutivo di cui all'art. 13 della l.r. 14/95, come sostituito dall'art. 5, comma 11 della l.r. 12 agosto 1999, n. 15;

Decreta

di designare quali componenti nel collegio sindacale dell'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Brescia, i signori:

1. CAPOFERRI Gian Piero, nato ad Adrata San Martino (BG) il 12 ottobre 1950 e residente in via Zanardelli, 38 a Palazzolo sull'Oglio (BS);
2. GHIRARDELLI Mauro, nato a Darfo Boario Terme (BS) il 3 aprile 1966 ed ivi residente in via De Gasperi, 31.

Il presidente: Attilio Fontana

(BUR2003014)

(1.8.0)

D.p.c.r. 8 gennaio 2003 - n. 3

Designazione di due componenti nel collegio sindacale dell'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Como

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 «Norme per la razionalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale, a norma dell'art. 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419»;

Visto l'art. 3-ter, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 241» introdotto dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 229/99;

Vista la legge regionale 6 aprile 1995, n. 14 «Norme per le nomine e designazioni di competenza della regione»;

Preso atto delle candidature pervenute;

Acquisito il parere del Comitato Tecnico di Valutazione previsto dall'art. 8 della legge regionale n. 14/95;

Richiamato in particolare quanto previsto dall'art. 11 della legge regionale n. 14/95;

Constatato che il Consiglio regionale non ha provveduto alla nomina nei termini previsti dall'art. 12 della citata l.r. n. 14/95;

Ritenuto necessario provvedere alla nomina, al fine di garantire la funzionalità dell'organo;

Avvalendosi del potere sostitutivo di cui all'art. 13 della l.r. 14/95, come sostituito dall'art. 5, comma 11 della l.r. 12 agosto 1999, n. 15;

Decreta

di designare quali componenti nel collegio sindacale dell'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Como, i signori:

1. BARINDELLI Giovanna, nata a Cesano Maderno (MI) il 21 aprile 1950 ed ivi residente in via Borromeo, 29;
2. MAGISTRO Angelo, nato a Cesarò (ME) il 5 maggio 1956 e residente in via Boccaccio, 8 a Casnate con Bernate (CO).

Il presidente: Attilio Fontana

(BUR2003015)

(1.8.0)

D.p.c.r. 8 gennaio 2003 - n. 4

Designazione di due componenti nel collegio sindacale dell'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Cremona

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 «Norme per la razionalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale, a norma dell'art. 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419»;

Visto l'art. 3-ter, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 241» introdotto dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 229/99;

Vista la legge regionale 6 aprile 1995, n. 14 «Norme per le nomine e designazioni di competenza della regione»;

Preso atto delle candidature pervenute;

Acquisito il parere del Comitato Tecnico di Valutazione previsto dall'art. 8 della legge regionale n. 14/95;

Richiamato in particolare quanto previsto dall'art. 11 della legge regionale n. 14/95;

Constatato che il Consiglio regionale non ha provveduto alla nomina nei termini previsti dall'art. 12 della citata l.r. n. 14/95;

Ritenuto necessario provvedere alla nomina, al fine di garantire la funzionalità dell'organo;

Avvalendosi del potere sostitutivo di cui all'art. 13 della l.r. 14/95, come sostituito dall'art. 5, comma 11 della l.r. 12 agosto 1999, n. 15;

Decreta

di designare quali componenti nel collegio sindacale dell'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Cremona, i signori:

1. TURTURIELLO Alberto, nato a Balvano (PZ) il 9 aprile 1943 e residente in via Tagliamento, 3 a San Giorgio su Legnano (MI);
2. CAMOZZI Ersilio, nato a San Daniele Po (CR) il 6 ottobre 1954 e residente in via Lampugnani, 23 a Sospiro (CR).

Il presidente: Attilio Fontana

(BUR2003016)

D.p.c.r. 8 gennaio 2003 - n. 5

Designazione di due componenti nel collegio sindacale dell'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Lecco

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 «Norme per la razionalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale, a norma dell'art. 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419»;

Visto l'art. 3-ter, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 241» introdotto dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 229/99;

Vista la legge regionale 6 aprile 1995, n. 14 «Norme per le nomine e designazioni di competenza della regione»;

Preso atto delle candidature pervenute;

Acquisito il parere del Comitato Tecnico di Valutazione previsto dall'art. 8 della legge regionale n. 14/95;

Richiamato in particolare quanto previsto dall'art. 11 della legge regionale n. 14/95;

Constatato che il Consiglio regionale non ha provveduto alla nomina nei termini previsti dall'art. 12 della citata l.r. n. 14/95;

Ritenuto necessario provvedere alla nomina, al fine di garantire la funzionalità dell'organo;

Avvalendosi del potere sostitutivo di cui all'art. 13 della l.r. 14/95, come sostituito dall'art. 5, comma 11 della l.r. 12 agosto 1999, n. 15;

Decreta

di designare quali componenti nel collegio sindacale dell'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Lecco, i signori:

1. PELUCCHI Angelo, nato a Colico (LC) il 23 luglio 1951 ed ivi residente in via San Fedele, 13;
2. MAGONI Anna, nata a Morbegno il 13 luglio 1948 e residente in via Clerici, 24 ad Erba (CO).

Il presidente: Attilio Fontana

(BUR2003017)

D.p.c.r. 8 gennaio 2003 - n. 6

Designazione di due componenti nel collegio sindacale dell'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Lodi

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 «Norme per la razionalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale, a norma dell'art. 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419»;

Visto l'art. 3-ter, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 241» introdotto dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 229/99;

Vista la legge regionale 6 aprile 1995, n. 14 «Norme per le nomine e designazioni di competenza della regione»;

Preso atto delle candidature pervenute;

Acquisito il parere del Comitato Tecnico di Valutazione previsto dall'art. 8 della legge regionale n. 14/95;

Richiamato in particolare quanto previsto dall'art. 11 della legge regionale n. 14/95;

Constatato che il Consiglio regionale non ha provveduto alla nomina nei termini previsti dall'art. 12 della citata l.r. n. 14/95;

Ritenuto necessario provvedere alla nomina, al fine di garantire la funzionalità dell'organo;

Avvalendosi del potere sostitutivo di cui all'art. 13 della l.r. 14/95, come sostituito dall'art. 5, comma 11 della l.r. 12 agosto 1999, n. 15;

Decreta

di designare quali componenti nel collegio sindacale dell'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Lodi, i signori:

1. CERIANI Oscar, nato ad Erba (CO) il 21 luglio 1953 e residente in corso Vittorio Emanuele II, 50 a Lodi;
2. RENNA Salvatore, nato a Stradella (PV) il 27 ottobre 1959 e residente in viale Caldara, 18 a Milano.

Il presidente: Attilio Fontana

(BUR2003018)

D.p.c.r. 8 gennaio 2003 - n. 7

Designazione di due componenti nel collegio sindacale dell'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Mantova

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 «Norme per la razionalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale, a norma dell'art. 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419»;

Visto l'art. 3-ter, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 241» introdotto dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 229/99;

Vista la legge regionale 6 aprile 1995, n. 14 «Norme per le nomine e designazioni di competenza della regione»;

Preso atto delle candidature pervenute;

Acquisito il parere del Comitato Tecnico di Valutazione previsto dall'art. 8 della legge regionale n. 14/95;

Richiamato in particolare quanto previsto dall'art. 11 della legge regionale n. 14/95;

Constatato che il Consiglio regionale non ha provveduto alla nomina nei termini previsti dall'art. 12 della citata l.r. n. 14/95;

Ritenuto necessario provvedere alla nomina, al fine di garantire la funzionalità dell'organo;

Avvalendosi del potere sostitutivo di cui all'art. 13 della l.r. 14/95, come sostituito dall'art. 5, comma 11 della l.r. 12 agosto 1999, n. 15;

Decreta

di designare quali componenti nel collegio sindacale dell'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Mantova, i signori:

1. VINCI Leonardo, nato a Poggio Rusco (MN) il 17 giugno 1950 e residente in via Roma sud, 67 a Villa Poma (MN);
2. BENATTI Davide, nato a San Martino dell'Argine il 4 ottobre 1965 e residente in via Siena, 1 a Mantova.

Il presidente: Attilio Fontana

(BUR2003019)

D.p.c.r. 8 gennaio 2003 - n. 8

Designazione di due componenti nel collegio sindacale dell'Azienda Sanitaria Locale della città di Milano

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 «Norme per la razionalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale, a norma dell'art. 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419»;

Visto l'art. 3-ter, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 241» introdotto dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 229/99;

Vista la legge regionale 6 aprile 1995, n. 14 «Norme per le nomine e designazioni di competenza della regione»;

Preso atto delle candidature pervenute;

Acquisito il parere del Comitato Tecnico di Valutazione previsto dall'art. 8 della legge regionale n. 14/95;

Richiamato in particolare quanto previsto dall'art. 11 della legge regionale n. 14/95;

Constatato che il Consiglio regionale non ha provveduto alla nomina nei termini previsti dall'art. 12 della citata l.r. n. 14/95;

Ritenuto necessario provvedere alla nomina, al fine di garantire la funzionalità dell'organo;

Avvalendosi del potere sostitutivo di cui all'art. 13 della l.r. 14/95, come sostituito dall'art. 5, comma 11 della l.r. 12 agosto 1999, n. 15;

Decreta

di designare quali componenti nel collegio sindacale dell'Azienda Sanitaria Locale della città di Milano, i signori:

1. ROCCA Lucca Francesco, nato ad Agnadello (CR) il 30 giugno 1937 e residente in via A. Coari a Milano;
2. LAVESSI Massimo, nato a Garlasco (MI) il 16 giugno 1953 e residente in via Bologna, 4 a Pozzuolo Martesana (MI).

Il presidente: Attilio Fontana

(BUR20030110)

D.p.c.r. 8 gennaio 2003 - n. 9

Designazione di due componenti nel collegio sindacale dell'Azienda Sanitaria Locale di Milano 1 - Legnano

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 «Norme per la razionalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale, a norma dell'art. 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419»;

Visto l'art. 3-ter, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 241» introdotto dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 229/99;

Vista la legge regionale 6 aprile 1995, n. 14 «Norme per le nomine e designazioni di competenza della regione»;

Preso atto delle candidature pervenute;

Acquisito il parere del Comitato Tecnico di Valutazione previsto dall'art. 8 della legge regionale n. 14/95;

Richiamato in particolare quanto previsto dall'art. 11 della legge regionale n. 14/95;

Constatato che il Consiglio regionale non ha provveduto alla nomina nei termini previsti dall'art. 12 della citata l.r. n. 14/95;

Ritenuto necessario provvedere alla nomina, al fine di garantire la funzionalità dell'organo;

Avvalendosi del potere sostitutivo di cui all'art. 13 della l.r. 14/95, come sostituito dall'art. 5, comma 11 della l.r. 12 agosto 1999, n. 15;

Decreta

di designare quali componenti nel collegio sindacale dell'Azienda Sanitaria Locale di Milano 1 - Legnano, i signori:

1. DE PAOLA Luigi, nato a Reggio Calabria il 1° aprile 1940 e residente in via dei Cybo, 2 a Milano;
2. FOLLADOR Antonio, nato a Milano il 14 giugno 1935 ed ivi residente in via Carnia, 29.

Il presidente: Attilio Fontana

(BUR20030111)

D.p.c.r. 8 gennaio 2003 - n. 10

Designazione di due componenti nel collegio sindacale dell'Azienda Sanitaria Locale di Milano 2 - Melegnano

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 «Norme per la razionalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale, a norma dell'art. 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419»;

Visto l'art. 3-ter, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 241» introdotto dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 229/99;

Vista la legge regionale 6 aprile 1995, n. 14 «Norme per le nomine e designazioni di competenza della regione»;

Preso atto delle candidature pervenute;

Acquisito il parere del Comitato Tecnico di Valutazione previsto dall'art. 8 della legge regionale n. 14/95;

Richiamato in particolare quanto previsto dall'art. 11 della legge regionale n. 14/95;

Constatato che il Consiglio regionale non ha provveduto alla nomina nei termini previsti dall'art. 12 della citata l.r. n. 14/95;

Ritenuto necessario provvedere alla nomina, al fine di garantire la funzionalità dell'organo;

Avvalendosi del potere sostitutivo di cui all'art. 13 della l.r. 14/95, come sostituito dall'art. 5, comma 11 della l.r. 12 agosto 1999, n. 15;

Decreta

di designare quali componenti nel collegio sindacale dell'Azienda Sanitaria Locale di Milano 2 - Melegnano, i signori:

1. RIZZO Edoardo, nato a Vercelli il 14 marzo 1961 e residente in via Tommaseo, 4 a Cesano Boscone (MI);
2. SALERNO Domenico, nato a Rozzano il 7 maggio 1961 e residente in viale Alberelle, 55 a Rozzano (MI).

Il presidente: Attilio Fontana

(BUR20030112)

D.p.c.r. 8 gennaio 2003 - n. 11

Designazione di due componenti nel collegio sindacale dell'Azienda Sanitaria Locale di Milano 3 - Monza

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 «Norme per la razionalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale, a norma dell'art. 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419»;

Visto l'art. 3-ter, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 241» introdotto dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 229/99;

Vista la legge regionale 6 aprile 1995, n. 14 «Norme per le nomine e designazioni di competenza della regione»;

Preso atto delle candidature pervenute;

Acquisito il parere del Comitato Tecnico di Valutazione previsto dall'art. 8 della legge regionale n. 14/95;

Richiamato in particolare quanto previsto dall'art. 11 della legge regionale n. 14/95;

Constatato che il Consiglio regionale non ha provveduto alla nomina nei termini previsti dall'art. 12 della citata l.r. n. 14/95;

Ritenuto necessario provvedere alla nomina, al fine di garantire la funzionalità dell'organo;

Avvalendosi del potere sostitutivo di cui all'art. 13 della l.r. 14/95, come sostituito dall'art. 5, comma 11 della l.r. 12 agosto 1999, n. 15;

Decreta

di designare quali componenti nel collegio sindacale dell'Azienda Sanitaria Locale di Milano 3 - Monza, i signori:

1. POZZOLI Guido, nato a Desio il 16 maggio 1932 ed ivi residente in via Garibadi, 6/C;
2. BELLINI LUCINI Fabrizio, nato a Milano il 4 settembre 1955 ed ivi residente in via Muzio Clementi, 9.

Il presidente: Attilio Fontana

(BUR20030113)

D.p.c.r. 8 gennaio 2003 - n. 12

Designazione di due componenti nel collegio sindacale dell'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Pavia

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 «Norme per la razionalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale, a norma dell'art. 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419»;

Visto l'art. 3-ter, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 241» introdotto dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 229/99;

Vista la legge regionale 6 aprile 1995, n. 14 «Norme per le nomine e designazioni di competenza della regione»;

Preso atto delle candidature pervenute;

Acquisito il parere del Comitato Tecnico di Valutazione previsto dall'art. 8 della legge regionale n. 14/95;

Richiamato in particolare quanto previsto dall'art. 11 della legge regionale n. 14/95;

Constatato che il Consiglio regionale non ha provveduto alla nomina nei termini previsti dall'art. 12 della citata l.r. n. 14/95;

Ritenuto necessario provvedere alla nomina, al fine di garantire la funzionalità dell'organo;

Avvalendosi del potere sostitutivo di cui all'art. 13 della l.r. 14/95, come sostituito dall'art. 5, comma 11 della l.r. 12 agosto 1999, n. 15;

Decreta

di designare quali componenti nel collegio sindacale dell'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Pavia, i signori:

1. SCIARRONE Santo, nato a Catanzaro il 1° agosto 1944 e residente in via Fumagalli, 7 a Milano;
2. ZALIANI Luigi, nato a Mirabello di Pavia il 29 novembre 1926 e residente in via Vittadini, 3 a Pavia.

Il presidente: Attilio Fontana

(BUR20030114)

D.p.c.r. 8 gennaio 2003 - n. 13

Designazione di due componenti nel collegio sindacale dell'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Sondrio

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 «Norme per la razionalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale, a norma dell'art. 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419»;

Visto l'art. 3-ter, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 241» introdotto dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 229/99;

Vista la legge regionale 6 aprile 1995, n. 14 «Norme per le nomine e designazioni di competenza della regione»;

Preso atto delle candidature pervenute;

Acquisito il parere del Comitato Tecnico di Valutazione previsto dall'art. 8 della legge regionale n. 14/95;

Richiamato in particolare quanto previsto dall'art. 11 della legge regionale n. 14/95;

Constatato che il Consiglio regionale non ha provveduto alla nomina nei termini previsti dall'art. 12 della citata l.r. n. 14/95;

Ritenuto necessario provvedere alla nomina, al fine di garantire la funzionalità dell'organo;

Avvalendosi del potere sostitutivo di cui all'art. 13 della l.r. 14/95, come sostituito dall'art. 5, comma 11 della l.r. 12 agosto 1999, n. 15;

Decreta

di designare quali componenti nel collegio sindacale dell'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Sondrio, i signori:

1. SOSIO Aldo, nato a Pradalunga (BG) il 4 novembre 1945 e residente in via Valeriana, 8 a Sondrio;
2. DELL'ACQUA Marco, nato a Tirano (SO) il 29 maggio 1966 ed ivi residente in via Pedrotti, 9.

Il presidente: Attilio Fontana

(BUR20030115)

D.p.c.r. 8 gennaio 2003 - n. 14

Designazione di due componenti nel collegio sindacale dell'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Varese

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 «Norme per la razionalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale, a norma dell'art. 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419»;

Visto l'art. 3-ter, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 241» introdotto dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 229/99;

Vista la legge regionale 6 aprile 1995, n. 14 «Norme per le nomine e designazioni di competenza della regione»;

Preso atto delle candidature pervenute;

Acquisito il parere del Comitato Tecnico di Valutazione previsto dall'art. 8 della legge regionale n. 14/95;

Richiamato in particolare quanto previsto dall'art. 11 della legge regionale n. 14/95;

Constatato che il Consiglio regionale non ha provveduto alla nomina nei termini previsti dall'art. 12 della citata l.r. n. 14/95;

Ritenuto necessario provvedere alla nomina, al fine di garantire la funzionalità dell'organo;

Avvalendosi del potere sostitutivo di cui all'art. 13 della l.r. 14/95, come sostituito dall'art. 5, comma 11 della l.r. 12 agosto 1999, n. 15;

Decreta

di designare quali componenti nel collegio sindacale dell'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Varese, i signori:

1. CATTELAN Antonello, nato a Thiene (VI) il 6 febbraio 1959 e residente in via Mercadante, 21 a Fagnano Olona (VA);
2. TAMBORINI Maria Grazia, nata a Varese il 16 marzo 1962 ed ivi residente in via San Michele Arcangelo, 2/B.

Il presidente: Attilio Fontana

(BUR20030116)

D.p.c.r. 8 gennaio 2003 - n. 15

Designazione di due componenti nel collegio sindacale dell'Azienda Sanitaria Locale di Vallecamonica-Sebino

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 «Norme per la razionalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale, a norma dell'art. 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419»;

Visto l'art. 3-ter, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 241» introdotto dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 229/99;

Vista la legge regionale 6 aprile 1995, n. 14 «Norme per le nomine e designazioni di competenza della regione»;

Preso atto delle candidature pervenute;

Acquisito il parere del Comitato Tecnico di Valutazione previsto dall'art. 8 della legge regionale n. 14/95;

Richiamato in particolare quanto previsto dall'art. 11 della legge regionale n. 14/95;

Constatato che il Consiglio regionale non ha provveduto alla nomina nei termini previsti dall'art. 12 della citata l.r. n. 14/95;

Ritenuto necessario provvedere alla nomina, al fine di garantire la funzionalità dell'organo;

Avvalendosi del potere sostitutivo di cui all'art. 13 della l.r. 14/95, come sostituito dall'art. 5, comma 11 della l.r. 12 agosto 1999, n. 15;

Decreta

di designare quali componenti nel collegio sindacale dell'Azienda Sanitaria Locale di Vallecamonica-Sebino, i signori:

1. VILARDI Pasquale, nato a Reggio Calabria l'8 maggio 1943 e residente in largo Bacone, 12 a Roma;
2. BONARDI Walter, nato a Brescia il 16 aprile 1946 e residente in via Le Brede, 19 a Bovezzo (BS).

Il presidente: Attilio Fontana

(BUR20030117)

D.p.c.r. 8 gennaio 2003 - n. 16

Designazione di due componenti nel collegio sindacale dell'Azienda Ospedaliera «Ospedali Riuniti» di Bergamo

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 «Norme per la razionalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale, a norma dell'art. 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419»;

Visto l'art. 3-ter, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 241» introdotto dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 229/99;

Richiamato, per quanto concerne la composizione del col-

legio sindacale nelle Aziende Ospedaliere, l'art. 7, comma 6, della legge regionale 11 luglio 1997, n. 31 «Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali» così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. b) della legge regionale 20 dicembre 2001, n. 28 «Interventi diretti al miglior funzionamento delle Aziende Sanitarie lombarde. Modifiche alla l.r. n. 31/97»;

Vista la legge regionale 6 aprile 1995, n. 14 «Norme per le nomine e designazioni di competenza della regione»;

Preso atto delle candidature pervenute;

Acquisito il parere del Comitato Tecnico di Valutazione previsto dall'art. 8 della legge regionale n. 14/95;

Richiamato in particolare quanto previsto dall'art. 11 della legge regionale n. 14/95;

Constatato che il Consiglio regionale non ha provveduto alla nomina nei termini previsti dall'art. 12 della citata l.r. n. 14/95;

Ritenuto necessario provvedere alla nomina, al fine di garantire la funzionalità dell'organo;

Avvalendosi del potere sostitutivo di cui all'art. 13 della l.r. 14/95, come sostituito dall'art. 5, comma 11 della l.r. 12 agosto 1999, n. 15;

Decreta

di designare quali componenti nel collegio sindacale dell'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti di Bergamo, i signori:

1. BOLIS Marco, nato a Capriate San Gervasio l'11 ottobre 1965 e residente in via Castagneta, 14 a Bergamo;
2. BARCELLA Giampaolo, nato a Bergamo il 27 dicembre 1949 e residente in via Valle, 22 ad Alzano Lombardo (BG).

Il presidente: Attilio Fontana

(BUR20030118)

(1.8.0)

D.p.c.r. 8 gennaio 2003 - n. 17

Designazione di due componenti nel collegio sindacale dell'Azienda Ospedaliera «Bolognini» di Seriate (BG)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 «Norme per la razionalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale, a norma dell'art. 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419»;

Visto l'art. 3-ter, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 241» introdotto dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 229/99;

Richiamato, per quanto concerne la composizione del collegio sindacale nelle Aziende Ospedaliere, l'art. 7, comma 6, della legge regionale 11 luglio 1997, n. 31 «Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali» così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. b) della legge regionale 20 dicembre 2001, n. 28 «Interventi diretti al miglior funzionamento delle Aziende Sanitarie lombarde. Modifiche alla l.r. n. 31/97»;

Vista la legge regionale 6 aprile 1995, n. 14 «Norme per le nomine e designazioni di competenza della regione»;

Preso atto delle candidature pervenute;

Acquisito il parere del Comitato Tecnico di Valutazione previsto dall'art. 8 della legge regionale n. 14/95;

Richiamato in particolare quanto previsto dall'art. 11 della legge regionale n. 14/95;

Constatato che il Consiglio regionale non ha provveduto alla nomina nei termini previsti dall'art. 12 della citata l.r. n. 14/95;

Ritenuto necessario provvedere alla nomina, al fine di garantire la funzionalità dell'organo;

Avvalendosi del potere sostitutivo di cui all'art. 13 della l.r. 14/95, come sostituito dall'art. 5, comma 11 della l.r. 12 agosto 1999, n. 15;

Decreta

di designare quali componenti nel collegio sindacale dell'Azienda Ospedaliera Bolognini di Seriate (BG), i signori:

1. CARRARA Alberto, nato a Bergamo il 9 marzo 1961 ed ivi residente in via Clara Maffei, 3;
2. CORDIOLI Luigi, nato a Cazzaniga (BG) il 5 ottobre 1941 e residente in via Zavaritt, 216 a Gorle (BG).

Il presidente: Attilio Fontana

(BUR20030119)

(1.8.0)

D.p.c.r. 8 gennaio 2003 - n. 18

Designazione di due componenti nel collegio sindacale dell'Azienda Ospedaliera «Treviglio-Caravaggio» di Treviglio (BG)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 «Norme per la razionalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale, a norma dell'art. 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419»;

Visto l'art. 3-ter, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 241» introdotto dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 229/99;

Richiamato, per quanto concerne la composizione del collegio sindacale nelle Aziende Ospedaliere, l'art. 7, comma 6, della legge regionale 11 luglio 1997, n. 31 «Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali» così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. b) della legge regionale 20 dicembre 2001, n. 28 «Interventi diretti al miglior funzionamento delle Aziende Sanitarie lombarde. Modifiche alla l.r. n. 31/97»;

Vista la legge regionale 6 aprile 1995, n. 14 «Norme per le nomine e designazioni di competenza della regione»;

Preso atto delle candidature pervenute;

Acquisito il parere del Comitato Tecnico di Valutazione previsto dall'art. 8 della legge regionale n. 14/95;

Richiamato in particolare quanto previsto dall'art. 11 della legge regionale n. 14/95;

Constatato che il Consiglio regionale non ha provveduto alla nomina nei termini previsti dall'art. 12 della citata l.r. n. 14/95;

Ritenuto necessario provvedere alla nomina, al fine di garantire la funzionalità dell'organo;

Avvalendosi del potere sostitutivo di cui all'art. 13 della l.r. 14/95, come sostituito dall'art. 5, comma 11 della l.r. 12 agosto 1999, n. 15;

Decreta

di designare quali componenti nel collegio sindacale dell'Azienda Ospedaliera Treviglio-Caravaggio di Treviglio (BG), i signori:

1. CUGINI Roberto, nato ad Alzano Lombardo (BG) il 23 giugno 1968 e residente in via Lunga, 107 ad Albino (BG);
2. NEMBRINI Luca, nato il 19 marzo 1966 a Bergamo e residente in via Guglielmo Marconi, 43 a Sorisole (BG).

Il presidente: Attilio Fontana

(BUR20030120)

(1.8.0)

D.p.c.r. 8 gennaio 2003 - n. 19

Designazione di due componenti nel collegio sindacale dell'Azienda Ospedaliera «Spedali Civili» di Brescia

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 «Norme per la razionalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale, a norma dell'art. 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419»;

Visto l'art. 3-ter, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 241» introdotto dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 229/99;

Richiamato, per quanto concerne la composizione del collegio sindacale nelle Aziende Ospedaliere, l'art. 7, comma 6, della legge regionale 11 luglio 1997, n. 31 «Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali» così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. b) della legge regionale 20 dicembre 2001, n. 28 «Interventi diretti al miglior funzionamento delle Aziende Sanitarie lombarde. Modifiche alla l.r. n. 31/97»;

Vista la legge regionale 6 aprile 1995, n. 14 «Norme per le nomine e designazioni di competenza della regione»;

Preso atto delle candidature pervenute;

Acquisito il parere del Comitato Tecnico di Valutazione previsto dall'art. 8 della legge regionale n. 14/95;

Richiamato in particolare quanto previsto dall'art. 11 della legge regionale n. 14/95;

Constatato che il Consiglio regionale non ha provveduto alla nomina nei termini previsti dall'art. 12 della citata l.r. n. 14/95;

Ritenuto necessario provvedere alla nomina, al fine di garantire la funzionalità dell'organo;

Avvalendosi del potere sostitutivo di cui all'art. 13 della l.r. 14/95, come sostituito dall'art. 5, comma 11 della l.r. 12 agosto 1999, n. 15;

Decreta

di designare quali componenti nel collegio sindacale dell'Azienda Ospedaliera Spedali Civili di Brescia, i signori:

1. SALA Mauro, nato a Bergamo il 28 aprile 1961 e residente in via Donatori del Sangue, 1 a Palazzolo sull'Oglio (BS);
2. ALESSI Luigi, nato a Capranica (VT) il 20 settembre 1942 e residente in via Giosuè Borsi, 18 a Brescia.

Il presidente: Attilio Fontana

(BUR20030121)

(1.8.0)

D.p.c.r. 8 gennaio 2003 - n. 20

Designazione di due componenti nel collegio sindacale dell'Azienda Ospedaliera «Ospedale Civile» di Desenzano del Garda (BS)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 «Norme per la razionalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale, a norma dell'art. 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419»;

Visto l'art. 3-ter, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 241» introdotto dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 229/99;

Richiamato, per quanto concerne la composizione del collegio sindacale nelle Aziende Ospedaliere, l'art. 7, comma 6, della legge regionale 11 luglio 1997, n. 31 «Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali» così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. b) della legge regionale 20 dicembre 2001, n. 28 «Interventi diretti al miglior funzionamento delle Aziende Sanitarie lombarde. Modifiche alla l.r. n. 31/97»;

Vista la legge regionale 6 aprile 1995, n. 14 «Norme per le nomine e designazioni di competenza della regione»;

Preso atto delle candidature pervenute;

Acquisito il parere del Comitato Tecnico di Valutazione previsto dall'art. 8 della legge regionale n. 14/95;

Richiamato in particolare quanto previsto dall'art. 11 della legge regionale n. 14/95;

Constatato che il Consiglio regionale non ha provveduto alla nomina nei termini previsti dall'art. 12 della citata l.r. n. 14/95;

Ritenuto necessario provvedere alla nomina, al fine di garantire la funzionalità dell'organo;

Avvalendosi del potere sostitutivo di cui all'art. 13 della l.r. 14/95, come sostituito dall'art. 5, comma 11 della l.r. 12 agosto 1999, n. 15;

Decreta

di designare quali componenti nel collegio sindacale dell'Azienda Ospedaliera Ospedale Civile di Desenzano del Garda (BS), i signori:

1. SALERNO Paola, nata a Como l'8 agosto 1939 e residente in corso Palestro, 50 a Brescia;
2. RIZZARDI Giovanni, nato a Mazzano il 29 gennaio 1949 e residente in via Varisco, 27/E a Brescia.

Il presidente: Attilio Fontana

(BUR20030122)

(1.8.0)

D.p.c.r. 8 gennaio 2003 - n. 21

Designazione di due componenti nel collegio sindacale dell'Azienda Ospedaliera «Mellini» di Chiari (BS)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 «Norme per la razionalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale, a norma dell'art. 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419»;

Visto l'art. 3-ter, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 «Riordino della disciplina in materia sanitaria,

a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 241» introdotto dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 229/99;

Richiamato, per quanto concerne la composizione del collegio sindacale nelle Aziende Ospedaliere, l'art. 7, comma 6, della legge regionale 11 luglio 1997, n. 31 «Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali» così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. b) della legge regionale 20 dicembre 2001, n. 28 «Interventi diretti al miglior funzionamento delle Aziende Sanitarie lombarde. Modifiche alla l.r. n. 31/97»;

Vista la legge regionale 6 aprile 1995, n. 14 «Norme per le nomine e designazioni di competenza della regione»;

Preso atto delle candidature pervenute;

Acquisito il parere del Comitato Tecnico di Valutazione previsto dall'art. 8 della legge regionale n. 14/95;

Richiamato in particolare quanto previsto dall'art. 11 della legge regionale n. 14/95;

Constatato che il Consiglio regionale non ha provveduto alla nomina nei termini previsti dall'art. 12 della citata l.r. n. 14/95;

Ritenuto necessario provvedere alla nomina, al fine di garantire la funzionalità dell'organo;

Avvalendosi del potere sostitutivo di cui all'art. 13 della l.r. 14/95, come sostituito dall'art. 5, comma 11 della l.r. 12 agosto 1999, n. 15;

Decreta

di designare quali componenti nel collegio sindacale dell'Azienda Ospedaliera Mellini di Chiari (BS), i signori:

1. ORAZI Marco, nato a Brescia il 9 marzo 1968 ed ivi residente in via San Fiorano, 1;
2. ALLEGRI Alberto, nato a Desenzano del Garda il 7 gennaio 1963 e residente in via Meucci, 11 a Padenghe sul Garda (BS).

Il presidente: Attilio Fontana

(BUR20030123)

(1.8.0)

D.p.c.r. 8 gennaio 2003 - n. 22

Designazione di due componenti nel collegio sindacale dell'Azienda Ospedaliera «Ospedale Sant'Anna» di Como

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 «Norme per la razionalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale, a norma dell'art. 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419»;

Visto l'art. 3-ter, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 241» introdotto dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 229/99;

Richiamato, per quanto concerne la composizione del collegio sindacale nelle Aziende Ospedaliere, l'art. 7, comma 6, della legge regionale 11 luglio 1997, n. 31 «Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali» così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. b) della legge regionale 20 dicembre 2001, n. 28 «Interventi diretti al miglior funzionamento delle Aziende Sanitarie lombarde. Modifiche alla l.r. n. 31/97»;

Vista la legge regionale 6 aprile 1995, n. 14 «Norme per le nomine e designazioni di competenza della regione»;

Preso atto delle candidature pervenute;

Acquisito il parere del Comitato Tecnico di Valutazione previsto dall'art. 8 della legge regionale n. 14/95;

Richiamato in particolare quanto previsto dall'art. 11 della legge regionale n. 14/95;

Constatato che il Consiglio regionale non ha provveduto alla nomina nei termini previsti dall'art. 12 della citata l.r. n. 14/95;

Ritenuto necessario provvedere alla nomina, al fine di garantire la funzionalità dell'organo;

Avvalendosi del potere sostitutivo di cui all'art. 13 della l.r. 14/95, come sostituito dall'art. 5, comma 11 della l.r. 12 agosto 1999, n. 15;

Decreta

di designare quali componenti nel collegio sindacale dell'Azienda Ospedaliera Ospedale Sant'Anna di Como, i signori:

1. BORDOLI Riccardo, nato a Como il 21 agosto 1966 e residente in via Cappelletta, 7 a Solzago di Tavernerio (CO);
2. FUMAGALLI Angelo, nato a Lecco il 1° novembre 1963 e residente in via Matteotti, 96 a Mariano Comense (CO).

Il presidente: Attilio Fontana

(BUR20030124)

D.p.c.r. 8 gennaio 2003 - n. 23

Designazione di due componenti nel collegio sindacale dell'Azienda Ospedaliera «Istituti Ospitalieri» di Cremona

(1.8.0)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 «Norme per la razionalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale, a norma dell'art. 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419»;

Visto l'art. 3-ter, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 241» introdotto dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 229/99;

Richiamato, per quanto concerne la composizione del collegio sindacale nelle Aziende Ospedaliere, l'art. 7, comma 6, della legge regionale 11 luglio 1997, n. 31 «Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali» così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. b) della legge regionale 20 dicembre 2001, n. 28 «Interventi diretti al miglior funzionamento delle Aziende Sanitarie lombarde. Modifiche alla l.r. n. 31/97»;

Vista la legge regionale 6 aprile 1995, n. 14 «Norme per le nomine e designazioni di competenza della regione»;

Preso atto delle candidature pervenute;

Acquisito il parere del Comitato Tecnico di Valutazione previsto dall'art. 8 della legge regionale n. 14/95;

Richiamato in particolare quanto previsto dall'art. 11 della legge regionale n. 14/95;

Constatato che il Consiglio regionale non ha provveduto alla nomina nei termini previsti dall'art. 12 della citata l.r. n. 14/95;

Ritenuto necessario provvedere alla nomina, al fine di garantire la funzionalità dell'organo;

Avvalendosi del potere sostitutivo di cui all'art. 13 della l.r. 14/95, come sostituito dall'art. 5, comma 11 della l.r. 12 agosto 1999, n. 15;

Decreta

di designare quali componenti nel collegio sindacale dell'Azienda Ospedaliera Istituti Ospitalieri di Cremona, i signori:

1. FONTANA Paolo, nato a Reggio Emilia l'11 giugno 1949 e residente in via Santa Maria in Betlem, 21 a Cremona;
2. MARCHESI Lorenza, nata a Parma il 22 agosto 1965 e residente in via del Vasto, 1 a Cremona.

Il presidente: Attilio Fontana

(BUR20030125)

D.p.c.r. 8 gennaio 2003 - n. 24

Designazione di due componenti nel collegio sindacale dell'Azienda Ospedaliera «Ospedale Maggiore» di Crema

(1.8.0)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 «Norme per la razionalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale, a norma dell'art. 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419»;

Visto l'art. 3-ter, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 241» introdotto dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 229/99;

Richiamato, per quanto concerne la composizione del collegio sindacale nelle Aziende Ospedaliere, l'art. 7, comma 6, della legge regionale 11 luglio 1997, n. 31 «Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali» così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. b) della legge regionale 20 dicembre 2001, n. 28 «Interventi diretti al miglior funzionamento delle Aziende Sanitarie lombarde. Modifiche alla l.r. n. 31/97»;

Vista la legge regionale 6 aprile 1995, n. 14 «Norme per le nomine e designazioni di competenza della regione»;

Preso atto delle candidature pervenute;

Acquisito il parere del Comitato Tecnico di Valutazione previsto dall'art. 8 della legge regionale n. 14/95;

Richiamato in particolare quanto previsto dall'art. 11 della legge regionale n. 14/95;

Constatato che il Consiglio regionale non ha provveduto alla nomina nei termini previsti dall'art. 12 della citata l.r. n. 14/95;

Ritenuto necessario provvedere alla nomina, al fine di garantire la funzionalità dell'organo;

Avvalendosi del potere sostitutivo di cui all'art. 13 della l.r. 14/95, come sostituito dall'art. 5, comma 11 della l.r. 12 agosto 1999, n. 15;

Decreta

di designare quali componenti nel collegio sindacale dell'Azienda Ospedaliera Ospedale Maggiore di Crema (CR), i signori:

1. BALCONI Franco, nato a Cremona il 13 marzo 1947 ed ivi residente in via Belfuso, 3;
2. BERIA Franco, nato a Milano il 27 ottobre 1946 ed ivi residente in via Sella Nuova, 23.

Il presidente: Attilio Fontana

(BUR20030126)

D.p.c.r. 8 gennaio 2003 - n. 25

Designazione di due componenti nel collegio sindacale dell'Azienda Ospedaliera «Ospedale di Circolo» di Lecco

(1.8.0)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 «Norme per la razionalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale, a norma dell'art. 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419»;

Visto l'art. 3-ter, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 241» introdotto dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 229/99;

Richiamato, per quanto concerne la composizione del collegio sindacale nelle Aziende Ospedaliere, l'art. 7, comma 6, della legge regionale 11 luglio 1997, n. 31 «Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali» così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. b) della legge regionale 20 dicembre 2001, n. 28 «Interventi diretti al miglior funzionamento delle Aziende Sanitarie lombarde. Modifiche alla l.r. n. 31/97»;

Vista la legge regionale 6 aprile 1995, n. 14 «Norme per le nomine e designazioni di competenza della regione»;

Preso atto delle candidature pervenute;

Acquisito il parere del Comitato Tecnico di Valutazione previsto dall'art. 8 della legge regionale n. 14/95;

Richiamato in particolare quanto previsto dall'art. 11 della legge regionale n. 14/95;

Constatato che il Consiglio regionale non ha provveduto alla nomina nei termini previsti dall'art. 12 della citata l.r. n. 14/95;

Ritenuto necessario provvedere alla nomina, al fine di garantire la funzionalità dell'organo;

Avvalendosi del potere sostitutivo di cui all'art. 13 della l.r. 14/95, come sostituito dall'art. 5, comma 11 della l.r. 12 agosto 1999, n. 15;

Decreta

di designare quali componenti nel collegio sindacale dell'Azienda Ospedaliera Ospedale di Circolo di Lecco, i signori:

1. CASATI Nicolino, nato a Besana Brianza il 12 aprile 1943 e residente in via don Gnocchi, 31 a Casatenovo (LC);
2. TAVOLA Felice, nato a Lecco il 22 agosto 1953 ed ivi residente in via Raffaello, 11.

Il presidente: Attilio Fontana

(BUR20030127)

D.p.c.r. 8 gennaio 2003 - n. 26

Designazione di due componenti nel collegio sindacale dell'Azienda Ospedaliera della Provincia di Lodi

(1.8.0)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229

«Norme per la razionalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale, a norma dell'art. 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419»;

Visto l'art. 3-ter, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 241» introdotto dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 229/99;

Richiamato, per quanto concerne la composizione del collegio sindacale nelle Aziende Ospedaliere, l'art. 7, comma 6, della legge regionale 11 luglio 1997, n. 31 «Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali» così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. b) della legge regionale 20 dicembre 2001, n. 28 «Interventi diretti al miglior funzionamento delle Aziende Sanitarie lombarde. Modifiche alla l.r. n. 31/97»;

Vista la legge regionale 6 aprile 1995, n. 14 «Norme per le nomine e designazioni di competenza della regione»;

Preso atto delle candidature pervenute;

Acquisito il parere del Comitato Tecnico di Valutazione previsto dall'art. 8 della legge regionale n. 14/95;

Richiamato in particolare quanto previsto dall'art. 11 della legge regionale n. 14/95;

Constatato che il Consiglio regionale non ha provveduto alla nomina nei termini previsti dall'art. 12 della citata l.r. n. 14/95;

Ritenuto necessario provvedere alla nomina, al fine di garantire la funzionalità dell'organo;

Avvalendosi del potere sostitutivo di cui all'art. 13 della l.r. 14/95, come sostituito dall'art. 5 comma 11 della l.r. 12 agosto 1999, n. 15;

Decreta

di designare quali componenti nel collegio sindacale dell'Azienda Ospedaliera della Provincia di Lodi, i signori:

1. ALLEGRO Mariano, nato a Milano il 24 maggio 1960 e residente in via San Colombano, 10 – fraz. della Motta Vigana – a Massalengo (LO);
2. FERRARI Riccardo Angelo, nato a Codogno (LO) il 18 marzo 1970 e residente in via Vittorio Emanuele, 27 a Casalpusterleno (LO).

Il presidente: Attilio Fontana

(BUR20030128)

(1.8.0)

D.p.c.r. 8 gennaio 2003 - n. 27

Designazione di due componenti nel collegio sindacale dell'Azienda Ospedaliera «Ospedale Carlo Poma» di Mantova

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 «Norme per la razionalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale, a norma dell'art. 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419»;

Visto l'art. 3-ter, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 241» introdotto dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 229/99;

Richiamato, per quanto concerne la composizione del collegio sindacale nelle Aziende Ospedaliere, l'art. 7, comma 6, della legge regionale 11 luglio 1997, n. 31 «Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali» così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. b) della legge regionale 20 dicembre 2001, n. 28 «Interventi diretti al miglior funzionamento delle Aziende Sanitarie lombarde. Modifiche alla l.r. n. 31/97»;

Vista la legge regionale 6 aprile 1995, n. 14 «Norme per le nomine e designazioni di competenza della regione»;

Preso atto delle candidature pervenute;

Acquisito il parere del Comitato Tecnico di Valutazione previsto dall'art. 8 della legge regionale n. 14/95;

Richiamato in particolare quanto previsto dall'art. 11 della legge regionale n. 14/95;

Constatato che il Consiglio regionale non ha provveduto alla nomina nei termini previsti dall'art. 12 della citata l.r. n. 14/95;

Ritenuto necessario provvedere alla nomina, al fine di garantire la funzionalità dell'organo;

Avvalendosi del potere sostitutivo di cui all'art. 13 della l.r. 14/95, come sostituito dall'art. 5, comma 11 della l.r. 12 agosto 1999, n. 15;

Decreta

di designare quali componenti nel collegio sindacale dell'Azienda Ospedaliera Ospedale Carlo Poma di Mantova, i signori:

1. CARRERI Paola, nata a Ostiglia (MN) il 2 luglio 1969 ed ivi residente in via Bonazzi, 12;
2. MAGOTTI Maurizio, nato a Mantova il 21 novembre 1957 ed ivi residente in viale Piave, 34.

Il presidente: Attilio Fontana

(BUR20030129)

(1.8.0)

D.p.c.r. 8 gennaio 2003 - n. 28

Designazione di due componenti nel collegio sindacale dell'Azienda Ospedaliera «Ospedale Salvini» di Garbagnate Milanese

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 «Norme per la razionalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale, a norma dell'art. 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419»;

Visto l'art. 3-ter, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 241» introdotto dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 229/99;

Richiamato, per quanto concerne la composizione del collegio sindacale nelle Aziende Ospedaliere, l'art. 7, comma 6, della legge regionale 11 luglio 1997, n. 31 «Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali» così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. b) della legge regionale 20 dicembre 2001, n. 28 «Interventi diretti al miglior funzionamento delle Aziende Sanitarie lombarde. Modifiche alla l.r. n. 31/97»;

Vista la legge regionale 6 aprile 1995, n. 14 «Norme per le nomine e designazioni di competenza della regione»;

Preso atto delle candidature pervenute;

Acquisito il parere del Comitato Tecnico di Valutazione previsto dall'art. 8 della legge regionale n. 14/95;

Richiamato in particolare quanto previsto dall'art. 11 della legge regionale n. 14/95;

Constatato che il Consiglio regionale non ha provveduto alla nomina nei termini previsti dall'art. 12 della citata l.r. n. 14/95;

Ritenuto necessario provvedere alla nomina, al fine di garantire la funzionalità dell'organo;

Avvalendosi del potere sostitutivo di cui all'art. 13 della l.r. 14/95, come sostituito dall'art. 5, comma 11 della l.r. 12 agosto 1999, n. 15;

Decreta

di designare quali componenti nel collegio sindacale dell'Azienda Ospedaliera Ospedale Salvini di Garbagnate Milanese, i signori:

1. ALTAVILLA Francesco, nato a Milano il 28 settembre 1962 e residente in via Roma, 92/a a Bovisio Masciago (MI);
2. MALERBA Alberto, nato a Seveso (MI) il 6 maggio 1937 ed ivi residente in via Eritrea, 20.

Il presidente: Attilio Fontana

(BUR20030130)

(1.8.0)

D.p.c.r. 8 gennaio 2003 - n. 29

Designazione di due componenti nel collegio sindacale dell'Azienda Ospedaliera «San Gerardo» di Monza

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 «Norme per la razionalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale, a norma dell'art. 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419»;

Visto l'art. 3-ter, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 241» introdotto dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 229/99;

Richiamato, per quanto concerne la composizione del col-

legio sindacale nelle Aziende Ospedaliere, l'art. 7, comma 6, della legge regionale 11 luglio 1997, n. 31 «Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali» così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. b) della legge regionale 20 dicembre 2001, n. 28 «Interventi diretti al miglior funzionamento delle Aziende Sanitarie lombarde. Modifiche alla l.r. n. 31/97»;

Vista la legge regionale 6 aprile 1995, n. 14 «Norme per le nomine e designazioni di competenza della regione»;

Preso atto delle candidature pervenute;

Acquisito il parere del Comitato Tecnico di Valutazione previsto dall'art. 8 della legge regionale n. 14/95;

Richiamato in particolare quanto previsto dall'art. 11 della legge regionale n. 14/95;

Constatato che il Consiglio regionale non ha provveduto alla nomina nei termini previsti dall'art. 12 della citata l.r. n. 14/95;

Ritenuto necessario provvedere alla nomina, al fine di garantire la funzionalità dell'organo;

Avvalendosi del potere sostitutivo di cui all'art. 13 della l.r. 14/95, come sostituito dall'art. 5, comma 11 della l.r. 12 agosto 1999, n. 15;

Decreta

di designare quali componenti nel collegio sindacale dell'Azienda Ospedaliera San Gerardo di Monza, i signori:

1. RUSSO Armando, nato a Bari l'8 febbraio 1960 e residente in via Matteotti, 16 ad Assago (MI);
2. ALDOVISI Stefano, nato a Milano il 26 giugno 1958 ed ivi residente in via Mario Pagano, 42.

Il presidente: Attilio Fontana

(BUR20030131)

(1.8.0)

D.p.c.r. 8 gennaio 2003 - n. 30

Designazione di due componenti nel collegio sindacale dell'Azienda Ospedaliera di Melegnano

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 «Norme per la razionalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale, a norma dell'art. 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419»;

Visto l'art. 3-ter, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 241» introdotto dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 229/99;

Richiamato, per quanto concerne la composizione del collegio sindacale nelle Aziende Ospedaliere, l'art. 7, comma 6, della legge regionale 11 luglio 1997, n. 31 «Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali» così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. b) della legge regionale 20 dicembre 2001, n. 28 «Interventi diretti al miglior funzionamento delle Aziende Sanitarie lombarde. Modifiche alla l.r. n. 31/97»;

Vista la legge regionale 6 aprile 1995, n. 14 «Norme per le nomine e designazioni di competenza della regione»;

Preso atto delle candidature pervenute;

Acquisito il parere del Comitato Tecnico di Valutazione previsto dall'art. 8 della legge regionale n. 14/95;

Richiamato in particolare quanto previsto dall'art. 11 della legge regionale n. 14/95;

Constatato che il Consiglio regionale non ha provveduto alla nomina nei termini previsti dall'art. 12 della citata l.r. n. 14/95;

Ritenuto necessario provvedere alla nomina, al fine di garantire la funzionalità dell'organo;

Avvalendosi del potere sostitutivo di cui all'art. 13 della l.r. 14/95, come sostituito dall'art. 5, comma 11 della l.r. 12 agosto 1999, n. 15;

Decreta

di designare quali componenti nel collegio sindacale dell'Azienda Ospedaliera di Melegnano (MI), i signori:

1. CODARI Massimo, nato a Melegnano il 28 settembre 1961 e residente in via Gandini, 3 a Vizzolo Predabissi (MI);
2. AZZOLA Giobattista, nato a Leffe il 5 luglio 1932 e residente in piazzetta Verzeri, 2/3 a Bergamo.

Il presidente: Attilio Fontana

(BUR20030132)

(1.8.0)

D.p.c.r. 8 gennaio 2003 - n. 31

Designazione di due componenti nel collegio sindacale dell'Azienda Ospedaliera «Ospedale Civile» di Vimercate

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 «Norme per la razionalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale, a norma dell'art. 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419»;

Visto l'art. 3-ter, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 241» introdotto dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 229/99;

Richiamato, per quanto concerne la composizione del collegio sindacale nelle Aziende Ospedaliere, l'art. 7, comma 6, della legge regionale 11 luglio 1997, n. 31 «Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali» così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. b) della legge regionale 20 dicembre 2001, n. 28 «Interventi diretti al miglior funzionamento delle Aziende Sanitarie lombarde. Modifiche alla l.r. n. 31/97»;

Vista la legge regionale 6 aprile 1995, n. 14 «Norme per le nomine e designazioni di competenza della regione»;

Preso atto delle candidature pervenute;

Acquisito il parere del Comitato Tecnico di Valutazione previsto dall'art. 8 della legge regionale n. 14/95;

Richiamato in particolare quanto previsto dall'art. 11 della legge regionale n. 14/95;

Constatato che il Consiglio regionale non ha provveduto alla nomina nei termini previsti dall'art. 12 della citata l.r. n. 14/95;

Ritenuto necessario provvedere alla nomina, al fine di garantire la funzionalità dell'organo;

Avvalendosi del potere sostitutivo di cui all'art. 13 della l.r. 14/95, come sostituito dall'art. 5 comma 11 della l.r. 12 agosto 1999, n. 15;

Decreta

di designare quali componenti nel collegio sindacale dell'Azienda Ospedaliera Ospedale Civile di Vimercate, i signori:

1. BUIZZA Mario, nato a Lecco l'11 luglio 1964 ed ivi residente in via Mentana, 28;
2. RADICE Filippo, nato a Seregno il 9 dicembre 1967 e residente in via Longoni, 4 a Seveso (MI).

Il presidente: Attilio Fontana

(BUR20030133)

(1.8.0)

D.p.c.r. 8 gennaio 2003 - n. 32

Designazione di due componenti nel collegio sindacale dell'Azienda Ospedaliera «Ospedale Civile» di Legnano

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 «Norme per la razionalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale, a norma dell'art. 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419»;

Visto l'art. 3-ter, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 241» introdotto dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 229/99;

Richiamato, per quanto concerne la composizione del collegio sindacale nelle Aziende Ospedaliere, l'art. 7, comma 6, della legge regionale 11 luglio 1997, n. 31 «Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali» così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. b) della legge regionale 20 dicembre 2001, n. 28 «Interventi diretti al miglior funzionamento delle Aziende Sanitarie lombarde. Modifiche alla l.r. n. 31/97»;

Vista la legge regionale 6 aprile 1995, n. 14 «Norme per le nomine e designazioni di competenza della regione»;

Preso atto delle candidature pervenute;

Acquisito il parere del Comitato Tecnico di Valutazione previsto dall'art. 8 della legge regionale n. 14/95;

Richiamato in particolare quanto previsto dall'art. 11 della legge regionale n. 14/95;

Constatato che il Consiglio regionale non ha provveduto alla nomina nei termini previsti dall'art. 12 della citata l.r. n. 14/95;

Ritenuto necessario provvedere alla nomina, al fine di garantire la funzionalità dell'organo;

Avvalendosi del potere sostitutivo di cui all'art. 13 della l.r. 14/95, come sostituito dall'art. 5, comma 11 della l.r. 12 agosto 1999, n. 15;

Decreta

di designare quali componenti nel collegio sindacale dell'Azienda Ospedaliera Ospedale Civile di Legnano, i signori:

1. LOMBARDO Giuseppe, nato a Santa Maria a Vico (CE) il 20 gennaio 1945 e residente in via Guglielmetti, 4 a Mozzate (VA);
2. MORONI Adriana, nata ad Arluno (MI) il 13 gennaio 1948 ed ivi residente in via 11 Febbraio, 19.

Il presidente: Attilio Fontana

(BUR20030134)

D.p.c.r. 8 gennaio 2003 - n. 33

Designazione di due componenti nel collegio sindacale dell'Azienda Ospedaliera «Niguarda - Ca' Granda» di Milano

(1.8.0)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 «Norme per la razionalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale, a norma dell'art. 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419»;

Visto l'art. 3-ter, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 241» introdotto dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 229/99;

Richiamato, per quanto concerne la composizione del collegio sindacale nelle Aziende Ospedaliere, l'art. 7, comma 6, della legge regionale 11 luglio 1997, n. 31 «Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali» così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. b) della legge regionale 20 dicembre 2001, n. 28 «Interventi diretti al miglior funzionamento delle Aziende Sanitarie lombarde. Modifiche alla l.r. n. 31/97»;

Vista la legge regionale 6 aprile 1995, n. 14 «Norme per le nomine e designazioni di competenza della regione»;

Preso atto delle candidature pervenute;

Acquisito il parere del Comitato Tecnico di Valutazione previsto dall'art. 8 della legge regionale n. 14/95;

Richiamato in particolare quanto previsto dall'art. 11 della legge regionale n. 14/95;

Costatato che il Consiglio regionale non ha provveduto alla nomina nei termini previsti dall'art. 12 della citata l.r. n. 14/95;

Ritenuto necessario provvedere alla nomina, al fine di garantire la funzionalità dell'organo;

Avvalendosi del potere sostitutivo di cui all'art. 13 della l.r. 14/95, come sostituito dall'art. 5 comma 11 della l.r. 12 agosto 1999, n. 15;

Decreta

di designare quali componenti nel collegio sindacale dell'Azienda Ospedaliera Niguarda Ca' Granda di Milano, i signori:

1. TROPIANO Amedeo, nato a Siracusa il 31 agosto 1945 e residente in via Garibaldi, 11/a a Binasco (MI);
2. DEPIAGGI Pietro, nato a Casteggio (PV) il 27 maggio 1944 ed ivi residente in via Circonvallazione Cantù, 56.

Il presidente: Attilio Fontana

(BUR20030135)

D.p.c.r. 8 gennaio 2003 - n. 34

Designazione di due componenti nel collegio sindacale dell'Azienda Ospedaliera «San Carlo Borromeo» di Milano

(1.8.0)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 «Norme per la razionalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale, a norma dell'art. 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419»;

Visto l'art. 3-ter, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 241» introdotto dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 229/99;

Richiamato, per quanto concerne la composizione del collegio sindacale nelle Aziende Ospedaliere, l'art. 7, comma 6, della legge regionale 11 luglio 1997, n. 31 «Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali» così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. b) della legge regionale 20 dicembre 2001, n. 28 «Interventi diretti al miglior funzionamento delle Aziende Sanitarie lombarde. Modifiche alla l.r. n. 31/97»;

Vista la legge regionale 6 aprile 1995, n. 14 «Norme per le nomine e designazioni di competenza della regione»;

Preso atto delle candidature pervenute;

Acquisito il parere del Comitato Tecnico di Valutazione previsto dall'art. 8 della legge regionale n. 14/95;

Richiamato in particolare quanto previsto dall'art. 11 della legge regionale n. 14/95;

Costatato che il Consiglio regionale non ha provveduto alla nomina nei termini previsti dall'art. 12 della citata l.r. n. 14/95;

Ritenuto necessario provvedere alla nomina, al fine di garantire la funzionalità dell'organo;

Avvalendosi del potere sostitutivo di cui all'art. 13 della l.r. 14/95, come sostituito dall'art. 5 comma 11 della l.r. 12 agosto 1999, n. 15;

Decreta

di designare quali componenti nel collegio sindacale dell'Azienda Ospedaliera San Carlo Borromeo di Milano, i signori:

1. ZANELLO Ugo, nato a Milano il 16 giugno 1962 e residente in seconda strada, 14 a Pioltello (MI);
2. RUBERTO Luca Luigi, nato a Milano il 24 marzo 1964 ed ivi residente in via Amundsen, 7.

Il presidente: Attilio Fontana

(BUR20030136)

D.p.c.r. 8 gennaio 2003 - n. 35

Designazione di due componenti nel collegio sindacale dell'Azienda Ospedaliera «Fatebenefratelli» di Milano

(1.8.0)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 «Norme per la razionalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale, a norma dell'art. 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419»;

Visto l'art. 3-ter, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 241» introdotto dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 229/99;

Richiamato, per quanto concerne la composizione del collegio sindacale nelle Aziende Ospedaliere, l'art. 7, comma 6, della legge regionale 11 luglio 1997, n. 31 «Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali» così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. b) della legge regionale 20 dicembre 2001, n. 28 «Interventi diretti al miglior funzionamento delle Aziende Sanitarie lombarde. Modifiche alla l.r. n. 31/97»;

Vista la legge regionale 6 aprile 1995, n. 14 «Norme per le nomine e designazioni di competenza della regione»;

Preso atto delle candidature pervenute;

Acquisito il parere del Comitato Tecnico di Valutazione previsto dall'art. 8 della legge regionale n. 14/95;

Richiamato in particolare quanto previsto dall'art. 11 della legge regionale n. 14/95;

Costatato che il Consiglio regionale non ha provveduto alla nomina nei termini previsti dall'art. 12 della citata l.r. n. 14/95;

Ritenuto necessario provvedere alla nomina, al fine di garantire la funzionalità dell'organo;

Avvalendosi del potere sostitutivo di cui all'art. 13 della l.r. 14/95, come sostituito dall'art. 5 comma 11 della l.r. 12 agosto 1999, n. 15;

Decreta

di designare quali componenti nel collegio sindacale dell'Azienda Ospedaliera Fatebenefratelli di Milano, i signori:

1. STRACQUADANIO Tiziana, nata a Milano il 27 maggio 1967 e residente in via Kennedy, 16 a San Donato Milanese (MI);
2. CANNATA Gianbattista, nato a Chiari (BS) il 30 ottobre 1944 e residente in via Tito Livio, 6 a Milano.

Il presidente: Attilio Fontana

(BUR20030137)

(1.8.0)

D.p.c.r. 8 gennaio 2003 - n. 36**Designazione di due componenti nel collegio sindacale dell'Azienda Ospedaliera «San Paolo» di Milano****IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE**

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 «Norme per la razionalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale, a norma dell'art. 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419»;

Visto l'art. 3-ter, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 241» introdotto dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 229/99;

Richiamato, per quanto concerne la composizione del collegio sindacale nelle Aziende Ospedaliere, l'art. 7, comma 6, della legge regionale 11 luglio 1997, n. 31 «Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali» così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. b) della legge regionale 20 dicembre 2001, n. 28 «Interventi diretti al miglior funzionamento delle Aziende Sanitarie lombarde. Modifiche alla l.r. n. 31/97»;

Vista la legge regionale 6 aprile 1995, n. 14 «Norme per le nomine e designazioni di competenza della regione»;

Preso atto delle candidature pervenute;

Acquisito il parere del Comitato Tecnico di Valutazione previsto dall'art. 8 della legge regionale n. 14/95;

Richiamato in particolare quanto previsto dall'art. 11 della legge regionale n. 14/95;

Constatato che il Consiglio regionale non ha provveduto alla nomina nei termini previsti dall'art. 12 della citata l.r. n. 14/95;

Ritenuto necessario provvedere alla nomina, al fine di garantire la funzionalità dell'organo;

Avvalendosi del potere sostitutivo di cui all'art. 13 della l.r. 14/95, come sostituito dall'art. 5 comma 11 della l.r. 12 agosto 1999, n. 15;

Decreta

di designare quali componenti nel collegio sindacale dell'Azienda Ospedaliera San Paolo di Milano, i signori:

1. GRANATA Maurizio Carlo Maria, nato a Milano il 1° maggio 1960 e residente in via Borgo del Maino, 21 a Basiglio (MI);
2. DI COLA Angelo, nato a Milano il 19 gennaio 1966 ed ivi residente in via Zanella, 54.

Il presidente: Attilio Fontana

(BUR20030138)

(1.8.0)

D.p.c.r. 8 gennaio 2003 - n. 37**Designazione di due componenti nel collegio sindacale dell'Azienda Ospedaliera «Istituto Ortopedico Gaetano Pini» di Milano****IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE**

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 «Norme per la razionalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale, a norma dell'art. 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419»;

Visto l'art. 3-ter, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 241» introdotto dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 229/99;

Richiamato, per quanto concerne la composizione del collegio sindacale nelle Aziende Ospedaliere, l'art. 7, comma 6, della legge regionale 11 luglio 1997, n. 31 «Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali» così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. b) della legge regionale 20 dicembre 2001, n. 28 «Interventi diretti al miglior funzionamento delle Aziende Sanitarie lombarde. Modifiche alla l.r. n. 31/97»;

Vista la legge regionale 6 aprile 1995, n. 14 «Norme per le nomine e designazioni di competenza della regione»;

Preso atto delle candidature pervenute;

Acquisito il parere del Comitato Tecnico di Valutazione previsto dall'art. 8 della legge regionale n. 14/95;

Richiamato in particolare quanto previsto dall'art. 11 della legge regionale n. 14/95;

Constatato che il Consiglio regionale non ha provveduto alla nomina nei termini previsti dall'art. 12 della citata l.r. n. 14/95;

Ritenuto necessario provvedere alla nomina, al fine di garantire la funzionalità dell'organo;

Avvalendosi del potere sostitutivo di cui all'art. 13 della l.r. 14/95, come sostituito dall'art. 5, comma 11 della l.r. 12 agosto 1999, n. 15;

Decreta

di designare quali componenti nel collegio sindacale dell'Azienda Ospedaliera Istituto Ortopedico Gaetano Pini di Milano, i signori:

1. VILLA Alfonso, nato a Monza il 12 marzo 1964 ed ivi residente in piazza Carrobbiolo, 2;
2. BIANCHINI Giorgio, nato a Negrar (VR) il 20 gennaio 1945 e residente in corso Porta Vittoria, 32 a Milano.

Il presidente: Attilio Fontana

(BUR20030139)

(1.8.0)

D.p.c.r. 8 gennaio 2003 - n. 38**Designazione di due componenti nel collegio sindacale dell'Azienda Ospedaliera «Luigi Sacco» di Milano****IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE**

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 «Norme per la razionalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale, a norma dell'art. 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419»;

Visto l'art. 3-ter, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 241» introdotto dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 229/99;

Richiamato, per quanto concerne la composizione del collegio sindacale nelle Aziende Ospedaliere, l'art. 7, comma 6, della legge regionale 11 luglio 1997, n. 31 «Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali» così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. b) della legge regionale 20 dicembre 2001, n. 28 «Interventi diretti al miglior funzionamento delle Aziende Sanitarie lombarde. Modifiche alla l.r. n. 31/97»;

Vista la legge regionale 6 aprile 1995, n. 14 «Norme per le nomine e designazioni di competenza della regione»;

Preso atto delle candidature pervenute;

Acquisito il parere del Comitato Tecnico di Valutazione previsto dall'art. 8 della legge regionale n. 14/95;

Richiamato in particolare quanto previsto dall'art. 11 della legge regionale n. 14/95;

Constatato che il Consiglio regionale non ha provveduto alla nomina nei termini previsti dall'art. 12 della citata l.r. n. 14/95;

Ritenuto necessario provvedere alla nomina, al fine di garantire la funzionalità dell'organo;

Avvalendosi del potere sostitutivo di cui all'art. 13 della l.r. 14/95, come sostituito dall'art. 5, comma 11 della l.r. 12 agosto 1999, n. 15;

Decreta

di designare quali componenti nel collegio sindacale dell'Azienda Ospedaliera Luigi Sacco di Milano, i signori:

1. TURCI Antonio, nato a Milano il 3 maggio 1938 ed ivi residente in via Tertulliano, 36/a;
2. FOSSI Leandro, nato a Montemaggiore il 10 maggio 1937 e residente in via Cassoni, 8 a Milano.

Il presidente: Attilio Fontana

(BUR20030140)

(1.8.0)

D.p.c.r. 8 gennaio 2003 - n. 39**Designazione di due componenti nel collegio sindacale dell'Azienda Ospedaliera «Istituti Clinici di Perfezionamento» di Milano****IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE**

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 «Norme per la razionalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale, a norma dell'art. 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419»;

Visto l'art. 3-ter, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992,

n. 241» introdotto dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 229/99;

Richiamato, per quanto concerne la composizione del collegio sindacale nelle Aziende Ospedaliere, l'art. 7, comma 6, della legge regionale 11 luglio 1997, n. 31 «Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali» così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. b) della legge regionale 20 dicembre 2001, n. 28 «Interventi diretti al miglior funzionamento delle Aziende Sanitarie lombarde. Modifiche alla l.r. n. 31/97»;

Vista la legge regionale 6 aprile 1995, n. 14 «Norme per le nomine e designazioni di competenza della regione»;

Preso atto delle candidature pervenute;

Acquisito il parere del Comitato Tecnico di Valutazione previsto dall'art. 8 della legge regionale n. 14/95;

Richiamato in particolare quanto previsto dall'art. 11 della legge regionale n. 14/95;

Constatato che il Consiglio regionale non ha provveduto alla nomina nei termini previsti dall'art. 12 della citata l.r. n. 14/95;

Ritenuto necessario provvedere alla nomina, al fine di garantire la funzionalità dell'organo;

Avvalendosi del potere sostitutivo di cui all'art. 13 della l.r. 14/95, come sostituito dall'art. 5, comma 11 della l.r. 12 agosto 1999, n. 15;

Decreta

di designare quali componenti nel collegio sindacale dell'Azienda Ospedaliera Istituti Clinici di Perfezionamento di Milano, i signori:

1. GOLDONI Roberta, nata a Milano il 19 settembre 1951 ed ivi residente in via Gaspare Gozzi, 8;
2. FIAMINGO Filippo, nato a Zungri (CZ) il 5 novembre 1961 e residente in via IV Novembre, 40 a Veduggio al Lambro (MI).

Il presidente: Attilio Fontana

(BUR20030141)

(1.8.0)

D.p.c.r. 8 gennaio 2003 - n. 40

Designazione di due componenti nel collegio sindacale dell'Azienda Ospedaliera della Provincia di Pavia

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 «Norme per la razionalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale, a norma dell'art. 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419»;

Visto l'art. 3-ter, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 241» introdotto dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 229/99;

Richiamato, per quanto concerne la composizione del collegio sindacale nelle Aziende Ospedaliere, l'art. 7, comma 6, della legge regionale 11 luglio 1997, n. 31 «Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali» così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. b) della legge regionale 20 dicembre 2001, n. 28 «Interventi diretti al miglior funzionamento delle Aziende Sanitarie lombarde. Modifiche alla l.r. n. 31/97»;

Vista la legge regionale 6 aprile 1995, n. 14 «Norme per le nomine e designazioni di competenza della regione»;

Preso atto delle candidature pervenute;

Acquisito il parere del Comitato Tecnico di Valutazione previsto dall'art. 8 della legge regionale n. 14/95;

Richiamato in particolare quanto previsto dall'art. 11 della legge regionale n. 14/95;

Constatato che il Consiglio regionale non ha provveduto alla nomina nei termini previsti dall'art. 12 della citata l.r. n. 14/95;

Ritenuto necessario provvedere alla nomina, al fine di garantire la funzionalità dell'organo;

Avvalendosi del potere sostitutivo di cui all'art. 13 della l.r. 14/95, come sostituito dall'art. 5 comma 11 della l.r. 12 agosto 1999, n. 15;

Decreta

di designare quali componenti nel collegio sindacale dell'Azienda Ospedaliera della Provincia di Pavia, i signori:

1. ZORZOLI Francesco, nato a Cornale (PV) il 21 giugno 1941 e residente in via Palazzietta, 9 a Mede (PV);
2. POLLINI Ernesto, nato a Scaldasole (PV) il 22 aprile 1943 e residente in via Castello, 2 a Gambarana (PV).

Il presidente: Attilio Fontana

(BUR20030142)

(1.8.0)

D.p.c.r. 8 gennaio 2003 - n. 41

Designazione di due componenti nel collegio sindacale dell'Azienda Ospedaliera «E. Morelli» di Sondalo

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 «Norme per la razionalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale, a norma dell'art. 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419»;

Visto l'art. 3-ter, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 241» introdotto dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 229/99;

Richiamato, per quanto concerne la composizione del collegio sindacale nelle Aziende Ospedaliere, l'art. 7, comma 6, della legge regionale 11 luglio 1997, n. 31 «Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali» così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. b) della legge regionale 20 dicembre 2001, n. 28 «Interventi diretti al miglior funzionamento delle Aziende Sanitarie lombarde. Modifiche alla l.r. n. 31/97»;

Vista la legge regionale 6 aprile 1995, n. 14 «Norme per le nomine e designazioni di competenza della regione»;

Preso atto delle candidature pervenute;

Acquisito il parere del Comitato Tecnico di Valutazione previsto dall'art. 8 della legge regionale n. 14/95;

Richiamato in particolare quanto previsto dall'art. 11 della legge regionale n. 14/95;

Constatato che il Consiglio regionale non ha provveduto alla nomina nei termini previsti dall'art. 12 della citata l.r. n. 14/95;

Ritenuto necessario provvedere alla nomina, al fine di garantire la funzionalità dell'organo;

Avvalendosi del potere sostitutivo di cui all'art. 13 della l.r. 14/95, come sostituito dall'art. 5, comma 11 della l.r. 12 agosto 1999, n. 15;

Decreta

di designare quali componenti nel collegio sindacale dell'Azienda Ospedaliera E. Morelli di Sondalo (SO), i signori:

1. GHILOTTI Mario, nato a Grosio (SO) il 20 luglio 1956 e residente in via Pio Rajna, 1 a Sondrio;
2. VOLONTÈ Giovanni, nato a Cosio Valtellino il 22 aprile 1947 e residente in via Pregesa, 21 a Mantello (SO).

Il presidente: Attilio Fontana

(BUR20030143)

(1.8.0)

D.p.c.r. 8 gennaio 2003 - n. 42

Designazione di due componenti nel collegio sindacale dell'Azienda Ospedaliera «Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi» di Varese

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 «Norme per la razionalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale, a norma dell'art. 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419»;

Visto l'art. 3-ter, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 241» introdotto dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 229/99;

Richiamato, per quanto concerne la composizione del collegio sindacale nelle Aziende Ospedaliere, l'art. 7, comma 6, della legge regionale 11 luglio 1997, n. 31 «Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali» così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. b) della legge regionale 20 dicembre 2001, n. 28 «Interventi diretti al miglior funzionamento delle Aziende Sanitarie lombarde. Modifiche alla l.r. n. 31/97»;

Vista la legge regionale 6 aprile 1995, n. 14 «Norme per le nomine e designazioni di competenza della regione»;

Preso atto delle candidature pervenute;

Acquisito il parere del Comitato Tecnico di Valutazione previsto dall'art. 8 della legge regionale n. 14/95;

Richiamato in particolare quanto previsto dall'art. 11 della legge regionale n. 14/95;

Costatato che il Consiglio regionale non ha provveduto alla nomina nei termini previsti dall'art. 12 della citata l.r. n. 14/95;

Ritenuto necessario provvedere alla nomina, al fine di garantire la funzionalità dell'organo;

Avvalendosi del potere sostitutivo di cui all'art. 13 della l.r. 14/95, come sostituito dall'art. 5, comma 11 della l.r. 12 agosto 1999, n. 15;

Decreta

di designare quali componenti nel collegio sindacale dell'Azienda Ospedaliera Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi di Varese, i signori:

1. CASTAGNA Luigi, nato a Catanzaro il 23 dicembre 1964 e residente in via della Brunella, 1 a Varese;
2. GRUBE Giorgio, nato a Milano il 26 giugno 1948 e residente in via Vicenza, 3 ad Angera (VA).

Il presidente: Attilio Fontana

(BUR20030144)

(1.8.0)

D.p.c.r. 8 gennaio 2003 - n. 43

Designazione di due componenti nel collegio sindacale dell'Azienda Ospedaliera «Ospedale di Circolo» di Busto Arsizio

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 «Norme per la razionalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale, a norma dell'art. 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419»;

Visto l'art. 3-ter, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 241» introdotto dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 229/99;

Richiamato, per quanto concerne la composizione del collegio sindacale nelle Aziende Ospedaliere, l'art. 7, comma 6, della legge regionale 11 luglio 1997, n. 31 «Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali» così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. b) della legge regionale 20 dicembre 2001, n. 28 «Interventi diretti al miglior funzionamento delle Aziende Sanitarie lombarde. Modifiche alla l.r. n. 31/97»;

Vista la legge regionale 6 aprile 1995, n. 14 «Norme per le nomine e designazioni di competenza della regione»;

Preso atto delle candidature pervenute;

Acquisito il parere del Comitato Tecnico di Valutazione previsto dall'art. 8 della legge regionale n. 14/95;

Richiamato in particolare quanto previsto dall'art. 11 della legge regionale n. 14/95;

Costatato che il Consiglio regionale non ha provveduto alla nomina nei termini previsti dall'art. 12 della citata l.r. n. 14/95;

Ritenuto necessario provvedere alla nomina, al fine di garantire la funzionalità dell'organo;

Avvalendosi del potere sostitutivo di cui all'art. 13 della l.r. 14/95, come sostituito dall'art. 5, comma 11 della l.r. 12 agosto 1999, n. 15;

Decreta

di designare quali componenti nel collegio sindacale dell'Azienda Ospedaliera Ospedale di Circolo di Busto Arsizio (VA), i signori:

1. ANTONELLI Emanuele, nato a Busto Arsizio il 9 gennaio 1960 ed ivi residente in via Mameli, 7;
2. PAGLIUCA Luigi, nato a Milano il 20 maggio 1966 ed ivi residente in via Cechov, 21.

Il presidente: Attilio Fontana

(BUR20030145)

(1.8.0)

D.p.c.r. 8 gennaio 2003 - n. 44

Designazione di due componenti nel collegio sindacale dell'Azienda Ospedaliera «Ospedale Sant'Antonio Abate» di Gallarate

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229

«Norme per la razionalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale, a norma dell'art. 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419»;

Visto l'art. 3-ter, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 241» introdotto dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 229/99;

Richiamato, per quanto concerne la composizione del collegio sindacale nelle Aziende Ospedaliere, l'art. 7, comma 6, della legge regionale 11 luglio 1997, n. 31 «Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali» così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. b) della legge regionale 20 dicembre 2001, n. 28 «Interventi diretti al miglior funzionamento delle Aziende Sanitarie lombarde. Modifiche alla l.r. n. 31/97»;

Vista la legge regionale 6 aprile 1995, n. 14 «Norme per le nomine e designazioni di competenza della regione»;

Preso atto delle candidature pervenute;

Acquisito il parere del Comitato Tecnico di Valutazione previsto dall'art. 8 della legge regionale n. 14/95;

Richiamato in particolare quanto previsto dall'art. 11 della legge regionale n. 14/95;

Costatato che il Consiglio regionale non ha provveduto alla nomina nei termini previsti dall'art. 12 della citata l.r. n. 14/95;

Ritenuto necessario provvedere alla nomina, al fine di garantire la funzionalità dell'organo;

Avvalendosi del potere sostitutivo di cui all'art. 13 della l.r. 14/95, come sostituito dall'art. 5 comma 11 della l.r. 12 agosto 1999, n. 15;

Decreta

di designare quali componenti nel collegio sindacale dell'Azienda Ospedaliera Sant'Antonio Abate di Gallarate (VA), i signori:

1. DE PALMA Eleonora, nata a Milano il 28 giugno 1953 e residente in via Samarate, 53 a Busto Arsizio (VA);
2. BOLIS Giovanni, nato a Milano il 4 gennaio 1961 e residente in via Roma, 44 a Lentate sul Seveso (MI).

Il presidente: Attilio Fontana

B) PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

(BUR20030146)

(2.2.1)

D.p.g.r. 17 gennaio 2003 - n. 309

Approvazione, ai sensi dell'art. 9 della l.r. 9/99 e dell'art. 34 della d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, dell'Accordo di Programma avente ad oggetto l'attuazione del Programma Integrato di Intervento finalizzato alla realizzazione di un intervento edilizio avente pluralità di funzioni denominato «Centro Honegger» localizzato in comune di Albino (BG)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Vista la legge regionale 12 aprile 1999, n. 9 «Disciplina dei Programmi Integrati di Intervento»;

Richiamato in particolare l'art. 9 della legge medesima che prevede, per l'approvazione di Programmi Integrati di Intervento comportanti variante agli strumenti urbanistici vigenti o partecipazione di più soggetti pubblici e privati, l'attivazione della procedura di Accordo di Programma di cui all'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 «Testo unico sugli Enti Locali»;

Vista la legge regionale 15 maggio 1993 n. 14 «Disciplina delle procedure per gli accordi di programma»;

Vista la deliberazione n. 50 del 22 settembre 2000, con la quale il Consiglio Comunale di Albino (BG) ha approvato, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 12 aprile 1999 n. 9, il Documento di Inquadramento delle politiche urbanistiche comunali;

Vista la nota n. 17175 del 28 giugno 2001 (prot. n. Z1 2001.0029991 del 3 luglio 2001), con la quale il sindaco del comune di Albino (BG) ha promosso l'avvio della procedura l'Accordo di Programma per l'approvazione del Programma Integrato di Intervento finalizzato alla realizzazione di un intervento edilizio avente pluralità di funzioni denominato «Centro Honegger»;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 7/6314 dell'1 ottobre 2001, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 42 del 15 ottobre 2001, con la quale la Regione Lombardia ha formalizzato le modalità della propria partecipazione alla Conferenza dei rappresentanti delle Amministrazioni interessate alla conclusione dell'Accordo di Programma di cui trattasi;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 7/10492 del 30 settembre 2002, con la quale è stata approvata l'ipotesi di Accordo di Programma, completa dei suoi allegati;

Dato atto che in data 14 ottobre 2002 l'Accordo di Programma è stato sottoscritto dall'Assessore al Territorio e Urbanistica della Regione Lombardia e dal Sindaco del comune di Albino (BG);

Considerato che il consiglio comunale di Albino (BG), con deliberazione n. 76 del 31 ottobre 2002 pervenuta in data 18 dicembre 2002 prot. n. Z1.2002.0056624, ha ratificato l'adesione del sindaco all'Accordo di Programma, ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Considerato che, ai sensi dell'art. 34 del citato d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il presente provvedimento produce gli effetti di cui all'art. 81 del d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, determinando le conseguenti variazioni dello strumento urbanistico comunale, e comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere pubbliche previste nell'Accordo di Programma;

Visto il d.p.g.r. n. 24377 del 9 ottobre 2000, con il quale l'Assessore Regionale al Territorio e Urbanistica è stato delegato allo svolgimento degli adempimenti di competenza del Presidente della Giunta Regionale ed alla sottoscrizione degli atti finalizzati all'approvazione dei Programmi Integrati di Intervento attivati ai sensi della legge regionale 12 aprile 1999 n. 9;

Decreta

1. di approvare, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 12 aprile 1999, n. 9 «Disciplina dei Programmi Integrati di Intervento» e per gli effetti di cui all'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 «Testo unico sugli Enti Locali», l'Accordo di Programma sottoscritto in data 14 ottobre 2002 dall'Assessore al Territorio e Urbanistica della Regione Lombardia e dal Sindaco del comune di Albino (BG), avente ad oggetto l'attuazione del Programma Integrato di Intervento finalizzato alla realizzazione di un intervento edilizio avente pluralità di funzioni denominato «Centro Honegger», che costituisce parte integrante del presente decreto;

2. di dare atto che gli allegati all'Accordo di Programma medesimo sono conservati in copia originale presso l'ufficio Tecnico del comune di Albino (BG);

3. di disporre, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 15 maggio 1993 n. 14 «Disciplina delle procedure per gli accordi di programma», la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

p. Il presidente
l'assessore al territorio e urbanistica:
Alessandro Moneta

— • —

ACCORDO DI PROGRAMMA

Ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, per l'attuazione, ai sensi dell'art. 9 della legge 12 aprile 1999 n. 9, del programma integrato di intervento finalizzato alla trasformazione urbana del «comparto di ristrutturazione industriale – Cotonificio Honegger», in Albino, nuovo impianto polifunzionale «Centro Honegger»

TRA

– Comune di Albino, con sede in Albino, piazza Libertà n. 1, nella persona di Mario Cugini, Sindaco;

– Regione Lombardia, con sede in Milano, via F. Filzi n. 22, nella persona di Alessandro Moneta, Assessore al Territorio e Urbanistica;

PREMESSO CHE

– in data 2 marzo 2001 la Società Cotonificio Honegger s.p.a., con sede in Albino (BG), via Marconi 51, ha presentato al comune di Albino, ai sensi della legge regionale 12 aprile 1999 n. 9 – che disciplina la formazione dei Programmi Integrati di Intervento (P.I.I. in seguito) di cui all'art. 16 della legge 17 febbraio 1992 n. 179 – proposta di P.I.I. finalizzato alla trasformazione urbana del Comparto industriale – Cotonificio Honegger;

– con deliberazione n. 50 in data 22 settembre 2000 il Consiglio Comunale di Albino ha approvato, ai sensi dell'art. 5 della succitata legge Regionale, il Documento di Inquadramento delle politiche urbanistiche comunali;

– ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 della l.r. 12 aprile 1999 n. 9, dell'art. 7 della l.r. 15 maggio 1993 n. 14 e dell'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il Sindaco del comune di Albino ha promosso, con lettera prot. Z1.2001.0029991 in data 3 luglio 2001, chiedendo l'adesione regionale all'Accordo di Programma per l'attuazione del P.I.I. finalizzato alla trasformazione urbana del Comparto industriale Cotonificio Honegger;

– la proposta di P.I.I. prevede l'integrale progettazione dell'area già individuata come «Comparto C» nel P.P. Cotonificio Honegger, mediante localizzazione di funzioni residenziali, terziarie-direzionali, commerciali, ricettivo alberghiere e di spazi a parco, oltre alla definizione di un nuovo impianto viabilistico;

– con deliberazione n. 7/6314 dell'1 ottobre 2001, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 42 S.O. del 15 ottobre 2001, la Giunta Regionale ha espresso la propria adesione alla proposta di Accordo di Programma, definendo le modalità di partecipazione della Regione alla Conferenza dei rappresentanti delle Amministrazioni interessate;

– in conformità a quanto stabilito dalla l.r. 15 maggio 1993 n. 14, in data 27 novembre 2001 si è insediata la Conferenza dei Rappresentanti delle Amministrazioni interessate, al fine di definire l'Accordo di Programma ai sensi di quanto previsto al comma 3 dell'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed al comma 2 dell'art. 7 della citata l.r. n. 14/93;

– i suddetti rappresentanti hanno nominato in pari data la Segreteria Tecnica, con il compito di provvedere agli atti istruttori dell'Accordo di Programma ed alla sua redazione;

– gli atti di progetto relativi al presente Accordo di Programma sono stati depositati in libera visione al pubblico dal 24 aprile 2002 al 23 giugno 2002, dandone altresì notizia mediante avviso affisso all'Albo Pretorio, pubblicato sulla stampa cittadina e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e reso noto a mezzo di manifesti murali. Entro i trenta giorni successivi al deposito non sono pervenute osservazioni all'amministrazione comunale;

– in data 13 giugno 2002 (prot. comunale n. 17052 del 20 giugno 2002) l'Asl competente per zona ha espresso, ai sensi del R.L.I., parere favorevole;

– con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 61 del 2 luglio 2002 la Comunità Montana Valle Seriana z.o. 12 ha espresso parere favorevole;

– per quanto attiene agli adempimenti in materia di tutela geologica, si fa riferimento allo studio effettuato ai sensi della l.r. 41/97 ed allegato alla variante generale del P.R.G. di Albino nonché alla dichiarazione allegata redatta secondo le indicazioni della d.g.r. n. 6/3718 del 6 agosto 1998 – allegato 3, «Scheda delle Varianti allo strumento urbanistico»;

– ad esito dei lavori della Segreteria Tecnica, gli elaborati di P.I.I. e lo schema di Convenzione, che costituiscono parte integrante del presente Accordo di Programma, sono stati approvati dalla Conferenza dei Rappresentanti nella seduta del 29 luglio 2002;

– con deliberazione n. 10492 del 30 settembre 2002 la Giunta Regionale ha approvato l'ipotesi del presente Accordo di Programma, completa dei suoi allegati;

– il presente Accordo di Programma dovrà essere ratificato dal Consiglio Comunale di Albino entro 30 giorni dalla sua sottoscrizione, a pena di decadenza, ai sensi dell'art. 34, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000;

– il decreto di approvazione del presente Accordo di Programma sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, determinando variante urbanistica al Piano Regolatore Generale del comune di Albino, come in seguito meglio specificato;

– per effetto dell'approvazione regionale dell'Accordo di Programma, le opere pubbliche previste entro l'ambito di PII sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti e indifferibili, ai sensi della legislazione vigente;

Tutto ciò premesso, tra i soggetti come sopra indicati

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma, che sarà attuato secondo

le modalità e con gli effetti di cui all'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 «Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli enti locali» e della legge Regionale 12 aprile 1999 n. 9 «Disciplina dei Programmi Integrati di Intervento».

Articolo 2 – Perimetro del Programma Integrato di Intervento

Agli effetti della trascrizione degli obblighi, oneri e vincoli derivanti dal presente atto, le aree oggetto del P.I.I., per una superficie complessiva pari a m² 29.195, individuate nell'elaborato di progetto n. 1-Bbis «Rilievo area di intervento, planimetria generale ed estratto catastale», sono censite come segue:

– aree di proprietà della Società Cotonificio Honegger s.p.a., della superficie di m² 29.195 (superficie catastale 25.724 m²), individuate in catasto del comune di Albino al foglio 10, mappali 901 – 5425 – 5431 – 5432 – 5433 – 5446 – 5449 – 5452 – 5453 – 5454 – 5455 – 5459 – 6547 – 6548 – 6549 – 6898.

Articolo 3 – Oggetto, obiettivi, contenuto

3.1 Oggetto del presente Accordo di Programma è l'approvazione del P.I.I. finalizzato alla trasformazione urbana dell'area già individuata come «Comparto C» nel P.P. Cotonificio Honegger, mediante realizzazione di nuovi interventi secondo un mix di funzioni residenziali, terziarie-direzionali, commerciali e ricettivo alberghiere, come in seguito meglio specificato.

Il P.I.I. persegue obiettivi di riqualificazione urbana ed ambientale di rilevante interesse pubblico, estesi ad un ambito di rilievo strategico del territorio comunale.

Il P.I.I., oltre alle opere da realizzare, individua le competenze e gli obblighi dei soggetti pubblici e privati attuatori degli interventi, le modalità ed i tempi di esecuzione, le risorse finanziarie e le garanzie.

In particolare:

– i rapporti ed obblighi dei soggetti realizzatori sono disciplinati dallo schema di Convenzione (elaborato 2D di P.I.I.);
– tutti gli interventi dovranno essere compiutamente realizzati entro cinque anni dalla data di sottoscrizione della Convenzione, fatte salve eventuali proroghe, adeguatamente motivate, che in ogni caso non potranno prevedere un termine superiore a 10 anni dalla data medesima;

3.2 In termini di destinazione urbanistica delle aree, l'ambito di P.I.I. si configura come una zona con previsioni insediative e modalità di attuazione specifiche, disciplinata da apposite Norme di Attuazione (elaborato 4D), che comportano variante alle previsioni del vigente P.R.G., che classifica l'ambito in esame come «D3 – zona di ristrutturazione industriale»;

3.3 Gli interventi previsti dal P.I.I. sono principalmente finalizzati a:

A) localizzare nuovi insediamenti, dotati di tutte le urbanizzazioni ed opere accessorie necessarie e identificabili come segue:

RESIDENZA

14.295 m³, di cui una quota massima pari al 25% del volume fuori terra di ciascun edificio potrà essere destinata ad attività terziarie e/o alle funzioni compatibili con la residenza previste all'art. 8 delle N.T.A. del P.II.

TERZIARIO-DIREZIONALE

14.741 m² di slp, compresi:

– complesso multisala con capienza massima pari a 1.400 posti a sedere;
– fitness club e centro medico di mq 4.200 slp;

l'eventuale mancata realizzazione del complesso multisala e del centro fitness club-centro medico di mq 4.200 slp potrà essere ammessa esclusivamente previa procedura di variante al P.II

– commercio complementare m² 3.186 di slp (esercizi di vicinato e media struttura di vendita con un massimo di m² 1.250 di superficie di vendita per singola media struttura)

– direzionale m² 3.034 di slp.

Il 20% della Slp totale della destinazione urbanistica terziaria-direzionale potrà essere destinata a residenza nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8 delle NTA (allegato 4D)

RICETTIVO ALBERGHIERO

5.049 m² di slp, di cui una quota massima pari al 25% potrà essere destinata a residenza nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8 delle NTA (allegato 4D)

SPAZI PUBBLICI

– parco uso pubblico per complessivi 6.156 m²

– aree a standard per complessivi 22.235 m², di cui 14.006 a parcheggio, distribuite nel comparto sia in superficie che in sottosuolo;

B) Realizzare le seguenti opere di urbanizzazione primaria, secondaria ed accessorie, come meglio specificate al successivo Art. 5 ed individuate negli elaborati 1D e 5D:

1 Opere di urbanizzazione primaria

• da realizzarsi da parte dell'operatore a scomputo dei relativi oneri

1.1 Formazione di strade di accesso all'intervento

1.2 Formazione di parcheggio seminterrato ad uso pubblico (quota relativa agli standard residenziali)

1.3 Formazione di area a parco urbano per uso pubblico (quota relativa agli standard residenziali)

1.4 Formazione asse fognario

1.5 Allacciamento all'impianto di energia elettrica

1.6 Allacciamento all'impianto gas

1.7 Allacciamento all'impianto acqua potabile

• da realizzarsi a cura del comune di Albino esternamente all'ambito di P.II

1.8 Formazione di raccordo stradale tra l'attuale via Marconi e l'area d'intervento

1.9 Formazione di rotatoria all'incrocio tra via Marconi e via del Pianto

1.10 Formazione di rotatoria all'incrocio fra la via Marconi e la via Duca d'Aosta

2 Opere di urbanizzazione secondaria

• da realizzarsi da parte dell'operatore a scomputo dei relativi oneri

2.1 Formazione di spazi pubblici a piazze e porticati

2.2 Formazione di area a parco urbano di uso pubblico

2.3 Formazione di parcheggio interrato di uso pubblico

Come risulta dalla tabella riepilogativa riportata nell'elaborato n. 1D, l'Operatore privato assume, ai fini della completa riqualificazione del comparto urbano, l'impegno di realizzare opere di urbanizzazione e di carattere generale per complessivi € 3.018.485,00, a fronte di un contributo dovuto, quantificato ai sensi di legge, di € 784.280,98.

La Società Cotonificio Honegger s.p.a. si impegna a realizzare gli interventi edilizi e le opere previsti dal P.I.I. secondo il cronoprogramma di cui all'elaborato n. 5D e con le modalità indicate in Convenzione.

Dell'eventuale subentro di soggetti terzi, per effetto di cessione totale o parziale delle aree inserite nel perimetro di P.I.I., dovrà essere data tempestiva comunicazione al Collegio di Vigilanza di cui al successivo Art.9, fermo restando quanto stabilito all'art. 20 della Convenzione.

3.4 L'insediamento delle attività commerciali previste nel P.I.I. è disciplinato dalla legge Regionale n. 14/99, in attuazione del d.lgs. 114/98, nonché dal Regolamento Regionale 21 luglio 2000 n. 3 s.m.i.. Si dà atto che, ai sensi dell'art. 16, comma 4, del Regolamento medesimo, l'approvazione del P.I.I. costituisce, per le aree in esso comprese ed a tutti gli effetti di legge, atto di adeguamento ai criteri della Programmazione urbanistica commerciale, in attuazione di quanto previsto dall'art. 4 della citata legge regionale n. 14/1999.

Si dà atto altresì che la correlazione fra i procedimenti urbanistico-edilizi e quelli commerciali è disciplinata dal Titolo III, Capo II, del Regolamento regionale 21 luglio 2000, n. 3;

3.5 Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma i seguenti documenti ed elaborati grafici:

A. Inquadramento territoriale

Tav. 1A Sistema del verde e telai insediativi

Tav. 2A Sistema dei tessuti edificati

Tav. 3A Stato di fatto: rilievo del contesto edilizio, urbanizzazioni e sottoservizi

B. Inquadramento urbanistico

Tav. 1B Azzonamento di P.R.G. Vigente, previsioni di P.A. vigente, variazioni di P.R.G. e di P.A.

Tav. 1Bbis Rilievo area di intervento, estratto catastale, planimetria generale

Tav. 1Bter Adeguamento sottoservizi

Tav. 2B Dimensionamento

Tav. 2Bbis Localizzazione degli standard

C. Progetto planivolumetrico

Tav. 1C Planivolumetrico scala 1:1000

Tav. 2C Pianta p. interrato - livello 316 scala 1:500

Tav. 3C Pianta p. seminterrato - livello 319 scala 1:500

Tav. 4C Pianta p. terra - livello 322.5 scala 1:500

Tav. 5C Pianta p. primo - livello 328 scala 1:500

Tav. 6C Pianta p. secondo - livello 331.5 scala 1:500

Tav. 7C Pianta p. terzo e quarto - livello 334.5 scala 1:500

Tav. 8C Prospetti e sezioni scala 1:500

Tav. 9C Prospetti e sezioni scala 1:500

Tav. 10C Viabilità e accessibilità scala 1:1000

D. Dati tecnico-descrittivi

1D Relazione Tecnica e illustrativa:

all. 1D a - Valutazione compatibilità geologica

all. 1D b - Valutazione compatibilità acustica

all. 1D c - Valutazione degli effetti sul sistema della mobilità e accessibilità

all. 1D d - Relazione economica sulla fattibilità del programma

- Computo metrico delle opere per l'adeguamento degli impianti tecnologici ed opere di urbanizzazione I e II

2D - Schema di convenzione

3D - Inquadramento territoriale e compatibilità paesistica

4D - Norme tecniche di attuazione

5D - Cronoprogramma

Articolo 4 - Verifica della dotazione di standard

La dotazione complessiva di aree per standard urbanistici è pari a m² 29.551, di cui m² 22.235 reperiti all'interno del P.I.I. ed asserviti all'uso pubblico e m² 7.316 di standard qualitativo conferito mediante la realizzazione da parte dell'operatore delle seguenti opere:

1. completa realizzazione della nuova struttura d'ingresso al campo Falco con sovrastante ponte di collegamento con l'area del PII, per un costo complessivo preventivato di € 77.486,50;

2. completa realizzazione della nuova tribuna del campo Falco in struttura di legno lamellare compresi i locali sottostanti la stessa, per un costo complessivo preventivato di € 75.455,00;

3. completa realizzazione della nuova copertura del campo di calcetto con struttura a pallone comprendente la fornitura di tribuna amovibile per n°50 posti per un costo complessivo preventivato di € 73.851,00.

Detta dotazione assolve gli obblighi di legge, pari a complessivi m² 29.551, come risulta dalla tabella riepilogativa nell'elaborato 1D, in conformità ai parametri stabiliti dalla l.r. n. 9/99.

Articolo 5 - Esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria

L'esecuzione delle opere di urbanizzazione ed assimilabili, come in seguito dettagliate, è disciplinata dallo schema di Convenzione e dal Cronoprogramma (elaborati 2D e 5D, parti integranti del presente Accordo di Programma) che regolano le obbligazioni tra l'operatore privato ed il comune di Albino in ordine:

- alle modalità e fasi di esecuzione, coordinate anche temporalmente;

- allo scomputo dei relativi costi dall'ammontare degli oneri dovuti;

- alle garanzie finanziarie a tutela della realizzazione e corretta esecuzione.

Dovranno in ogni caso essere rispettate le norme comunitarie e nazionali vigenti in materia di appalto di opere pubbliche.

L'operatore privato assume l'impegno di realizzare, a sua cura e spese, le seguenti opere:

A. Opere di urbanizzazione primaria da realizzarsi a scomputo totale dei relativi oneri:

a. formazione di strade e marciapiedi (m² 3.200) di accesso all'area di intervento da via Marconi, compreso impianto di illuminazione pubblica e rete idrica pubblica e antincendio, per un importo preventivato di € 188.494,00;

b. formazione di parcheggio di uso pubblico, ai livelli seminterrato e interrato, completo di impianti elettrico e meccanico, comprese rampe di raccordo, di m² 500 (quota primaria di residenza) per un importo preventivato di € 77.500,00;

c. formazione di parco urbano di uso pubblico, per m² 3.429 (quota primaria ex lege), completo di impianto di irrigazione, alberature, siepi, arredi, muretti e raccordi, per un importo preventivato di € 188.595,00;

d. formazione di asse fognario per acque bianche e nere, articolato in reti, per un importo preventivato di € 46.400,00;

e. formazione di cabina e rete di allacciamento all'impianto di energia elettrica per un importo preventivato di € 32.000,00;

f. formazione di gruppo di riduzione e rete di allacciamento all'impianto del gas per un importo preventivato di € 47.500,00;

g. potenziamento rete idrica esistente con posa in opera di nuova tubazione e allacciamenti per un importo preventivato di € 67.000,00.

Dette opere, il cui costo complessivo presunto è di € 647.489,00, dovranno essere complete di tutti i servizi in sottosuolo e dovranno altresì comprendere gli eventuali adeguamenti richiesti dal comune di Albino in sede di esame dei progetti esecutivi e di rilascio dei titoli abilitativi.

B. Opere di urbanizzazione secondaria da realizzarsi a scomputo totale dei relativi oneri:

a. formazione di piazze di uso pubblico e camminamenti in battuto di cemento rifinito al quarzo, per m² 2.073, per un importo preventivato di € 145.110,00;

b. formazione di parco urbano di uso pubblico, per m² 2.727, completa di impianto di irrigazione, alberature, siepi, arredi, muretti e raccordi, per un importo preventivato di € 149.985,00;

c. formazione di parcheggio di uso pubblico, ai livelli seminterrato ed interrato, completo di impianti elettrico e meccanico, comprese rampe di raccordo, per m² 13.506, per un importo preventivato di € 2.093.430,00.

Dette opere, il cui costo complessivo presunto è di euro 2.388.525,00, dovranno essere complete di tutti i servizi in sottosuolo e dell'impianto di illuminazione pubblica, dovendo altresì comprendere tutti gli eventuali adeguamenti richiesti dal comune di Albino in sede di esame dei progetti esecutivi e di rilascio dei titoli abilitativi.

Il comune assume l'impegno di realizzare le seguenti opere di urbanizzazione primaria esternamente all'ambito di PII:

a. formazione di raccordo stradale tra l'attuale via Marconi e l'area d'intervento attraverso il prolungamento del tratto stradale in lato est proprietà Pezzoli, comprendente opere di finitura, pavimentazione in battuto di cls, impianti e sottoservizi ed illuminazione pubblica, per un costo complessivo preventivato di € 64.900,00;

b. formazione di rotatoria all'incrocio tra via Marconi e via del Pianto del raggio interno di m. 6,00, raggio corona sormontabile m. 8,00 e raggio esterno m 15,00, comprendente opere di finitura, pavimentazione in porfido del Trentino, sistemazione rete fognaria, sistemazione a verde, sottopasso, fontana ed arredo urbano per un costo complessivo presunto di € 305.000,00;

c. formazione di rotatoria all'incrocio tra via Marconi e via Duca d'Aosta del raggio interno di m. 6,00, raggio corona sormontabile m. 8,00 e raggio esterno m 15,00, comprendente opere di finitura, pavimentazione in porfido del Trentino, sistemazione rete fognaria, per un costo complessivo presunto di € 156.000,00

Articolo 6 - Oneri aggiuntivi a carico dell'operatore

In attuazione degli obiettivi di riqualificazione fissati dal PII, l'operatore assume, secondo quanto previsto nel Cronoprogramma e nella Convenzione, oneri aggiuntivi mediante il finanziamento di due opere pubbliche esterne all'ambito di PII e comprese nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche per un importo complessivo di € 826.330,67 e nello specifico:

a. rifacimento piazza S.Giuliano per un costo preventivato di € 387.342,67;

b. ristrutturazione scuola elementare Bulandi per un costo preventivato di € 438.988,00

I relativi progetti preliminari sono stati approvati rispettivamente con deliberazioni di Giunta Comunale n. 217 del 10 dicembre 2001 e n. 34 del 7 marzo 2001.

Articolo 7 - Effetti di dichiarazione di Pubblica Utilità

L'approvazione del presente Accordo di Programma determina, ai sensi e per gli effetti dell'art. 34, comma 6, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dichiarazione di pubblica utilità, inderogabilità ed urgenza delle opere pubbliche previste nelle aree identificate all'art. 2.

Articolo 8 - Impegni dei soggetti sottoscrittori

I soggetti sottoscrittori si impegnano a rispettare integralmente, nella realizzazione degli interventi previsti, il contenuto del presente Accordo di Programma ed annessi elaborati, con particolare riferimento alle destinazioni d'uso come stabilite dai contenuti urbanistici del P.I.I..

Il comune di Albino si impegna:

a) a ratificare tramite il Consiglio Comunale l'adesione del Sindaco entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del presente Accordo di Programma, a pena di decadenza;

b) a stipulare, entro un anno dalla definitiva approvazione del presente Accordo di Programma, la Convenzione richiamata al precedente art. 3.1;

c) a rilasciare ogni titolo abilitativo necessario all'esecuzione delle opere ed interventi previsti dal P.I.I. entro i termini più rapidi consentiti dall'istruttoria dei progetti presentati e comunque nel rispetto dei tempi del Cronoprogramma

d) a verificare e far rispettare la puntuale osservanza delle disposizioni di cui al presente Accordo di Programma;

e) a garantire il coordinamento della realizzazione dell'insieme delle opere necessarie ai nuovi insediamenti nei tempi fissati dal Cronoprogramma;

f) ad assumere ogni onere procedurale connesso alla realizzazione, nei termini fissati dal cronoprogramma, delle opere previste in aree esterne e contigue al perimetro di P.I.I., con particolare riferimento alla realizzazione delle rotatorie stradali di smistamento e del tratto di strada di connessione tra via Marconi e l'ambito di PII

g) a realizzare, nel rispetto dei tempi del Cronoprogramma, le opere finalizzate a:

- rifacimento piazza S. Giuliano
- ristrutturazione Scuola Bulandi

La Regione Lombardia si impegna:

a) ad emettere il Decreto di approvazione del presente Accordo di Programma, a firma del Presidente della Giunta Regionale, entro quindici giorni dal ricevimento della deliberazione del Consiglio Comunale di Albino di ratifica dell'adesione del Sindaco all'Accordo di programma, esecutiva;

b) a provvedere alla tempestiva pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del predetto decreto.

Articolo 9 - Collegio di vigilanza ed attività di controllo

1. Ai sensi dell'art. 34, comma 7, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la vigilanza ed il controllo sull'esecuzione del presente Accordo di Programma saranno esercitati da un Collegio, da insediarsi entro 60 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del decreto di approvazione del presente Accordo di Programma, costituito dall'Assessore Regionale al Territorio e Urbanistica e dal Sindaco del comune di Albino od Assessore delegato.

2. Al Collegio di Vigilanza sono attribuite le seguenti competenze:

a) vigilare sulla piena, tempestiva e corretta attuazione del presente Accordo di Programma, anche nei confronti dell'operatore privato sottoscrittore della Convenzione inerente il P.I.I.;

b) individuare elementi ostativi all'attuazione del presente Accordo di Programma, proponendo le soluzioni idonee alla loro rimozione;

c) provvedere, ove necessario o previsto, all'acquisizione di pareri e/o informazioni in merito all'attuazione del P.I.I. ed all'eventuale convocazione di conferenze di servizi ai sensi della legislazione vigente;

d) accertare e dichiarare la sussistenza delle cause di decadenza del presente Accordo di Programma;

e) prendere atto delle varianti rientranti nei disposti dell'art. 7, comma 10, della legge Regionale 23 giugno 1997 n. 23;

f) approvare le varianti rientranti nei casi indicati al successivo art. 10.2;

g) assumere le iniziative di competenza per esperire le medesime procedure seguite per la conclusione del presente Accordo di Programma, nel caso in cui venissero proposte o emergesse la necessità di apportare varianti rientranti nei casi indicati al successivo art. 10.3;

h) dirimere in via bonaria eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione ed attuazione del presente Accordo di Programma;

i) disporre eventuali interventi sostitutivi per l'attuazione del presente Accordo di Programma;

l) concedere, con adeguata motivazione, proroghe del termine di compiuta realizzazione degli interventi previsti dal P.I.I., fissato al precedente Art.3.1 in cinque anni dalla data di sottoscrizione della Convenzione e che in ogni caso non potrà essere superiore a 10 anni dalla data medesima;

3. Si precisa che l'attività ordinaria di vigilanza e controllo sull'esecuzione degli interventi previsti dal P.I.I., con specifico riferimento alle opere di urbanizzazione, agli standard ed alle opere private, verrà svolta dagli Uffici Tecnici del comune di Albino, che provvederanno a relazionare annualmente in merito al Collegio di Vigilanza.

Il Collegio medesimo potrà avvalersi, per l'attuazione del presente Accordo di Programma, della Segreteria Tecnica già nominata.

Nessun onere economico dovrà gravare sul presente Accordo di Programma per il funzionamento del Collegio; l'eventuale compenso e gli eventuali rimborsi spese per i componenti saranno a carico esclusivo degli enti rappresentati.

Articolo 10 - Varianti al Programma Integrato di Intervento

1. Ai sensi dell'art. 10, comma 5, della l.r. 9/99, le varianti al P.I.I. conformi ai disposti dell'art. 7, comma 10, della l.r. 23/97 potranno essere determinate ed assunte dal comune di Albino in sede di rilascio di titolo abilitativo alla realizzazione degli interventi. In tali casi il comune di Albino comunicherà tempestivamente l'avvenuta approvazione di dette varianti al Collegio di Vigilanza, che ne prenderà atto nella prima seduta utile.

2. Fermo restando quanto previsto all'art. 8 delle N.T.A. del PII, il Collegio di Vigilanza potrà approvare varianti del P.I.I. non sostanziali, verificandone la conformità agli aspetti urbanistici primari dello strumento integrato, in forza di eventuali esigenze sopravvenute, di innovazioni tecnologiche, di necessità o richieste motivate ed oggettive di altri soggetti pubblici e privati, di necessità progettuali evidenziate in sede di approfondimento delle previsioni del P.I.I. e di qualunque altra circostanza che possa giustificare, in un quadro di coerenza con gli obiettivi perseguiti, le modifiche proposte.

3. Qualora le varianti proposte riguardino il dimensionamento complessivo, la localizzazione delle funzioni e delle opere pubbliche ed urbanizzative, od incidano sui sottoindicati aspetti urbanistici primari del P.I.I., il Collegio di Vigilanza dispone, ai fini della relativa approvazione, l'esperimento delle medesime procedure seguite per la conclusione del presente Accordo di Programma.

Costituiscono aspetti primari del P.I.I.: l'individuazione dell'ambito di intervento, la determinazione della capacità edificatoria massima ammissibile, la definizione delle funzioni ammissibili e della ripartizione tra di esse della predetta capacità edificatoria, la dotazione di aree a standard prevista ed ogni altro elemento normativo prescrittivo specifico approvato con il presente Accordo di Programma con espresso riferimento a quanto prescritto dall'art. 8 ultimo comma delle NTA del PII.

Articolo 11 - Decadenza dell'Accordo di Programma

Costituisce motivo di decadenza del presente Accordo di Programma:

- la mancata ratifica da parte del Consiglio Comunale di Albino, entro trenta giorni dalla sua sottoscrizione, ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

- la mancata stipulazione della Convenzione, secondo quanto previsto dall'art. 10, comma 4, della l.r. 9/99.

Articolo 12 – Controversie

Per ogni controversia derivante dall'interpretazione e dall'esecuzione del presente accordo, è competente l'Autorità Giudiziaria prevista dalla vigente legislazione.

Milano, 14 ottobre 2002

Comune di Albino: Mario Cugini

Regione Lombardia: Alessandro Moneta

(BUR20030147)

(2.2.1)

D.p.g.r. 29 gennaio 2003 - n. 910

Approvazione, ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e della l.r. n. 14 del 15 maggio 1993, dell'Accordo di Programma finalizzato alla realizzazione di un polo universitario per il territorio delle province di Lecco e Sondrio

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Visto l'art. 34 del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali»;

Vista la legge regionale 15 maggio 1993 n. 14 «Disciplina delle procedure per gli Accordi di Programma»;

Preso atto che in data 17 dicembre 1998 la Regione Lombardia, il comune di Lecco, l'Azienda Ospedaliera di Lecco, il Politecnico di Milano, la Provincia di Lecco, la CCIAA di Lecco, la Provincia di Sondrio, la CCIAA di Sondrio, hanno sottoscritto una Proposta di Accordo di Programma finalizzato alla realizzazione di un Polo Universitario per il territorio delle Province di Lecco e Sondrio;

Richiamata la deliberazione n. 7/1094 del 18 settembre 2000, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia in data 2 ottobre 2000, con la quale la Giunta Regionale ha promosso, ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 8 agosto 2000 n. 267 e della l.r. 15 maggio 1993 n. 14, un Accordo di Programma avente la medesima finalità e comportante variante al vigente Piano Regolatore Generale del comune di Lecco;

Visto il decreto n. 7418 del 24 aprile 2002, integrativo del decreto n. 24377 del 9 ottobre 2000, con il quale l'Assessore regionale al Territorio e Urbanistica è stato delegato dal Presidente della Giunta Regionale allo svolgimento delle funzioni amministrative relative all'Accordo di Programma di cui trattati, nonché all'adozione dei conseguenti provvedimenti.

Dato atto che gli elaborati che identificano la variante urbanistica implicata dall'Accordo sono stati depositati in libera visione al pubblico dal 23 agosto 2002 al 21 settembre 2002, previa azioni comunali di pubblicizzazione ai sensi della vigente normativa;

Preso atto che entro i trenta giorni successivi al deposito sono pervenute al comune di Lecco due osservazioni, oltre a due fuori termine, per le quali in data 28 novembre 2002 il comitato per l'Accordo di Programma, su indicazione della Segreteria Tecnica, ha formulato proposta di controdeduzione da sottoporre alla valutazione del Consiglio Comunale di Lecco in sede di ratifica;

Rilevato che il Comitato, nella medesima seduta del 28 novembre 2002, ha preso atto della decisione della Provincia di Sondrio di differire la sottoscrizione dell'Accordo ad avvenuta migliore definizione del progetto didattico relativo al proprio territorio;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 7/11495 del 6 dicembre 2002, con la quale la Regione Lombardia ha approvato l'ipotesi di Accordo di Programma finalizzato alla realizzazione di un polo universitario per il territorio delle province di Lecco e Sondrio;

Rilevato che in data 10 dicembre 2002 il Presidente della Regione Lombardia, l'Assessore al Territorio e Urbanistica della Regione Lombardia, il Sindaco del comune di Lecco, il Presidente della Provincia di Lecco, il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera di Lecco, il Rettore del Politecnico di Milano, il Presidente della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato della Provincia di Lecco, il Presidente della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato della Provincia di Sondrio, hanno sottoscritto l'Accordo di Programma finalizzato alla realizzazione di un polo universitario per il territorio delle province di Lecco e Sondrio;

Considerato che il consiglio comunale di Lecco, con deliberazione n. 130 del 18 dicembre 2002, ha ratificato l'adesione del Sindaco all'Accordo di Programma ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, e dell'art. 7-bis della l.r. 14/93, valutando contestualmente le osservazioni pervenute e facen-

do proprie le proposte di controdeduzione formulate dal Comitato per l'Accordo di Programma nella seduta del 28 novembre 2002;

Dato atto che nell'Accordo di Programma è stabilito che, a seguito della ratifica da parte del Consiglio Comunale dell'adesione del Sindaco del comune di Lecco, l'Accordo sia approvato con decreto del Presidente della Regione Lombardia ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

Considerato che, ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 il presente provvedimento produce gli effetti di cui all'art. 81 del d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, determinando le conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici;

Considerato altresì che, ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, il presente provvedimento comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere pubbliche previste;

Richiamato l'obiettivo gestionale 10.2.2.9 «Valutazione ed approvazione dei Programmi Integrati di Intervento e degli Accordi di Programma di rilievo urbanistico» di cui al vigente Programma Regionale di Sviluppo

Decreta

1. di approvare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 34 del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e dell'art. 2 della legge regionale n. 14 del 15 maggio 1993, l'Accordo di Programma sottoscritto a Lecco in data 10 dicembre 2002, dal Presidente della Regione Lombardia, dall'Assessore al Territorio e Urbanistica della Regione Lombardia, dal Sindaco del comune di Lecco, dal Presidente della Provincia di Lecco, dal Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera di Lecco, dal Rettore del Politecnico di Milano, dal Presidente della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato della Provincia di Lecco, e dal Presidente della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato della Provincia di Sondrio, avente ad oggetto la realizzazione di un polo universitario per il territorio delle province di Lecco e Sondrio, dando contestualmente atto che i relativi allegati sono conservati in copia originale presso la Regione Lombardia, Direzione Generale Territorio e Urbanistica, Unità Organizzativa Piani e Programma Urbanistici, e consistono in:

– **Parere di congruità in merito alla valutazione delle aree**

– **Elaborati di variante urbanistica**

Allegato A relazione (*omissis*)

Allegato B norme tecniche di attuazione (*omissis*)

Tavola 1 inquadramento urbanistico, geologico e catastale

Tavola 2 rilievo stato di fatto

Tavola 3 tavola di variante urbanistica

Tavola 4 progetto unitario d'intervento

– **Elaborati progettuali** (*omissis*)

Tavola 1 Inquadramento territoriale: Individuazione dell'area oggetto di Accordo di programma

Tavola 2 Inquadramento territoriale: Il sistema infrastrutturale. Schema del trasporto pubblico;

Tavola 3 Inquadramento territoriale: Il sistema infrastrutturale. Schema della viabilità

Tavola 4 Inquadramento territoriale: Il sistema dei servizi.

Tavola 5 Inquadramento territoriale: Previsioni significative degli strumenti di pianificazione e programmazione sovracomunali.

5a) Caratteristiche geomorfologiche

5b) Caratteri ambientali

5c) Progetti d'area e d'intervento definiti dal PTC (dic. 1998)

Tavola 6 Stato di fatto dell'ambito di intervento: Immagine fotografica dell'area d'intervento

Tavola 7 Stato di fatto dell'ambito di intervento: Rilievo dell'area.

Tavola 8 Stato di fatto dell'ambito di intervento: Mappa delle proprietà.

Tavola 9 Stato di fatto dell'ambito di intervento: Individuazione planimetrica degli edifici vincolati.

Tavola 10 Stato di fatto dell'ambito di intervento: Uso del suolo.

- Tavola 11 Stato di fatto dell'ambito di intervento: Le urbanizzazioni primarie e i sottoservizi tecnologici.
- Tavola 12 Stato di fatto dell'ambito di intervento: Estratti catastali.
- Tavola 13 Estratto e variante al PRG vigente.
- Tavola 14 Progetto: Perimetro dell'area oggetto di Accordo di programma.
- Tavola 15 Progetto: Edifici da mantenere.
- Tavola 16 Progetto: Planimetria generale di progetto.
- Tavola 17 Progetto: Planimetria con le modalità di intervento.
- Tavola 18 Progetto: Planivolumetrico.
- Tavola 19 Progetto: Opere di urbanizzazione primaria - Rete idrica e fognaria.
- Tavola 20 Progetto: Opere di urbanizzazione primaria - Rete telefonica, Elettrica, Gas.
- Tavola 21 Progetto: Viste prospettiche significative.

2. Di disporre ai sensi dell'art. 6 della l.r. 14/1993 la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

p. Il presidente
l'assessore al territorio e urbanistica:
Alessandro Moneta

ACCORDO DI PROGRAMMA

tra Regione Lombardia (ente promotore), comune di Lecco, Provincia di Lecco, Azienda Ospedaliera di Lecco, Politecnico di Milano, Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato della provincia di Lecco, Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato della provincia di Sondrio, per la realizzazione di un Polo Universitario per il territorio delle provincie di Lecco e Sondrio.

TRA

Regione Lombardia, con sede in Milano, via Fabio Filzi n. 22, rappresentata dal Presidente della Giunta Regionale, Roberto Formigoni, e dall'Assessore al Territorio e Urbanistica, Alessandro Moneta

E

- **Comune di Lecco**, con sede in Lecco, piazza Diaz 1, nella persona del Sindaco Lorenzo Bodega.
- **Provincia di Lecco**, con sede in Lecco, piazza L. Lombarda 4, nella persona del Presidente Mario Anghileri.
- **Azienda Ospedaliera di Lecco**, con sede in Lecco, via dell'Eremo n. 9/11, nella persona del Direttore Generale Roberto Rotasperi.
- **Politecnico di Milano**, con sede in Milano, piazza L. da Vinci 32, nella persona del Magnifico Rettore Giulio Balio.
- **Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato della Provincia di Lecco**, con sede in Lecco, via G. Amendola 4, nella persona del Presidente Vico Valassi.
- **Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato della Provincia di Sondrio**, con sede in Sondrio, via Piazzi 23, nella persona del Presidente Renato Sozzani.

Premesso che

- in data 17 dicembre 1998 gli Enti sopra identificati hanno sottoscritto una Proposta di Accordo di Programma finalizzato alla realizzazione di un Polo Universitario per il territorio delle Province di Lecco e Sondrio;
- con propria deliberazione n. 7/1094 del 18 settembre 2000, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia in seguito) in data 2 ottobre 2000, la Giunta Regionale ha promosso, ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 8 agosto 2000 n. 267 e della l.r. 14 maggio 1993 n. 14, un Accordo di Programma (Accordo in seguito) avente la medesima finalità e comportante variante al vigente Piano Regolatore Generale del comune di Lecco;
- la Commissione Immobiliare di Valutazione - Agenzia del Territorio di Milano, insediata su richiesta della Giunta Regionale, ha trasmesso alla Regione in data 26

aprile 2001 parere di congruità, allegato al presente Accordo, relativo al valore di mercato delle aree da cedere per la realizzazione del Polo Universitario;

- in data 7 maggio 2001, presente il Coordinatore della Commissione suddetta, i rappresentanti di Regione Lombardia, Provincia di Lecco, Comune di Lecco, Azienda Ospedaliera di Lecco, Politecnico di Milano, CCIAA della Provincia di Lecco, hanno preso atto dell'intesa tecnica raggiunta in data 4 maggio 2001 tra gli Enti interessati alla compravendita degli immobili (Comune di Lecco, Azienda Ospedaliera di Lecco, Politecnico di Milano) in merito al valore degli stessi;
- con decreto n. 7418 del 24 aprile 2002 l'Assessore regionale al Territorio e Urbanistica è stato delegato dal Presidente della Giunta Regionale allo svolgimento delle funzioni amministrative e all'adozione dei conseguenti provvedimenti relativi al presente Accordo;
- gli elaborati che identificano la variante urbanistica implicata dal presente Accordo sono stati depositati presso il comune di Lecco in libera visione al pubblico dal 23 agosto 2002 al 21 settembre 2002, previa azioni comunali di pubblicizzazione ai sensi della vigente normativa;
- entro i trenta giorni successivi al deposito sono pervenute al comune di Lecco due osservazioni, oltre a due fuori termine, per le quali il Comitato per l'Accordo di Programma (Comitato in seguito) ha formulato, su indicazione della Segreteria Tecnica, proposta di controdeduzione da sottoporre alla valutazione del Consiglio Comunale di Lecco in sede di ratifica;
- ad esito dei lavori della Segreteria Tecnica, il testo del presente Accordo ed i suoi allegati sono stati approvati dal Comitato nella seduta del 28 novembre 2002;
- nella medesima seduta il Comitato ha preso atto della nota pervenuta in pari data all'Assessore regionale al Territorio e Urbanistica, con la quale la Provincia di Sondrio ha comunicato di voler differire la sottoscrizione del presente Accordo ad avvenuta migliore definizione del progetto didattico relativo al proprio territorio;
- con propria deliberazione n. 7/11495 del 6 dicembre 2002 la Giunta Regionale ha approvato il testo del presente Accordo, completo dei suoi allegati;
- il presente Accordo:
 - dovrà essere ratificato dal Consiglio Comunale di Lecco entro 30 giorni dalla sua sottoscrizione, a pena di decadenza, ai sensi dell'art. 34, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000;
 - verrà approvato con apposito Decreto a firma dell'Assessore al Territorio e Urbanistica, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Tutto ciò premesso e considerato

PARTE PRIMA FINALITÀ GENERALI

Art. 1

Obiettivi generali dell'Accordo

Obiettivo generale del presente Accordo è la realizzazione di un polo universitario per il territorio delle Provincie di Lecco e di Sondrio. A tal fine gli Enti sottoscrittori si impegnano ad assumere, anche per il tramite del Collegio di Vigilanza sull'attuazione del presente Accordo, tutte le iniziative utili a garantire la regolare, sollecita e continua attuazione degli interventi previsti, nonché ad ottimizzare i risultati e la ricaduta degli interventi medesimi.

Art. 2

Obiettivi specifici dell'Accordo

L'insediamento in Lecco di un nuovo polo universitario del Politecnico di Milano rientra nel progetto del «Politecnico rete», che prevede una diffusione territoriale non per singole sedi, ma come «confederazione» di sedi.

Il Polo regionale del Politecnico di Milano necessita attualmente di ulteriori spazi ed attrezzature per la didattica e la ricerca, di possibilità di sviluppo delle attività di ricerca, di intensificazione dei rapporti con le realtà locali e di specifiche attività innovative. Il progetto didattico prevederà iniziative specifiche nella sede di Lecco e, ai sensi di quanto determinato dal Senato Accademico del Politecnico di Milano in data 23 settembre 2002, attività sperimentali in Sondrio, estese ad un piano di studi per un primo anno di Ingegneria / Architettura.

tura da attivarsi a partire dall'anno accademico 2003-2004. Il tutto per un'untenza a stimata a regime (2012 circa) in 3000 studenti.

Gli Enti sottoscrittori integreranno il presente Accordo ad avvenuta definizione, da parte della Provincia di Sondrio d'intesa con la CCIAA di Sondrio, di un quadro unitario delle iniziative da attivarsi con riferimento al territorio di Sondrio.

Il polo universitario rappresenta senz'altro un elemento qualificante per la città di Lecco, soprattutto per lo specifico contributo allo sviluppo culturale, economico e produttivo del contesto territoriale di riferimento (province di Lecco e di Sondrio), fortemente connesso alle attività produttive. Il successo di queste ultime, universalmente riconosciuto, sollecita il territorio ad interrogarsi sulle azioni necessarie per mantenere il proprio primato.

L'ipotesi di progetto si basa sulla necessità di creare un Polo Universitario, individuando ed offrendo funzioni e servizi attualmente non presenti nella Città e condivisibili con beneficio comune. Si prevede il superamento del modello del Polo o del Campus, integrando funzioni pubbliche per la Città e funzioni proprie dell'Istituto Universitario. Ciò implica l'eliminazione del cosiddetto «recinto universitario» caratterizzandosi la struttura non come «isola urbana» (esclusivamente confinata nell'area del Vecchio Ospedale) ma come continuum del tessuto urbano lecchese.

Un tale intervento necessita però di adeguate infrastrutture, opere, servizi di supporto, sia per il funzionamento delle attività universitarie che per una completa integrazione nel tessuto cittadino.

Lo strumento dell'Accordo è pertanto finalizzato a perseguire concretamente dette finalità, individuando la piattaforma strategica per le successive azioni di trasformazione delle aree sia sotto il profilo del progetto urbano che del suo modello gestionale-operativo.

Il presente Accordo, in relazione alle premesse ed agli obiettivi generali sopra indicati, individua dunque le azioni finalizzate a:

- realizzare:

- a) il complesso del polo universitario per il territorio delle provincie di Lecco e Sondrio;
 - b) il parco pubblico urbano;
 - c) la nuova biblioteca comunale;
 - d) il parcheggio ipogeo;
 - e) le infrastrutture viarie, pedonali e ciclopeditoni di collegamento;
 - f) le attrezzature commerciali;
 - g) il mercato pubblico scoperto;
 - h) il recupero delle ex strutture ferroviarie;
- mobilitare le risorse finanziarie per la completa attuazione degli interventi previsti;
- definire gli impegni di ciascun Ente sottoscrittore per l'attuazione degli interventi previsti, in relazione:

- a) alla quantificazione dei costi;
- b) ai tempi di attuazione;
- c) alla individuazione delle fonti di finanziamento;
- d) all'espletamento di tutti gli atti interni ed esterni finalizzati alla disponibilità delle risorse finanziarie;
- e) alle modalità di coordinamento dell'attuazione degli interventi, nonché della loro corretta esecuzione, sulla base delle indicazioni e prescrizioni concordate tra gli Enti sottoscrittori.

Art. 3

Elaborati costitutivi

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo i seguenti allegati, sottoscritti dai Rappresentanti degli Enti:

- *Parere di congruità in merito alla valutazione delle aree*
- *Elaborati di variante urbanistica*

Allegato A: relazione

Allegato B: norme tecniche di attuazione

Tavola 1: inquadramento urbanistico, geologico e catastale

Tavola 2: rilievo stato di fatto

Tavola 3: tavola di variante urbanistica

Tavola 4: progetto unitario d'intervento

- *Elaborati progettuali*

Tavola 1 - Inquadramento territoriale.

Individuazione dell'area oggetto di Accordo di programma

Tavola 2 - Inquadramento territoriale.

Il sistema infrastrutturale. Schema del trasporto pubblico.

Tavola 3 - Inquadramento territoriale.

Il sistema infrastrutturale. Schema della viabilità

Tavola 4 - Inquadramento territoriale.

Il sistema dei servizi.

Tavola 5 - Inquadramento territoriale.

Previsioni significative degli strumenti di pianificazione e programmazione sovracomunali.

5a) Caratteristiche geomorfologiche

5b) Caratteri ambientali

5c) Progetti d'area e d'intervento definiti dal PTCP (dic. 1998)

Tavola 6 - Stato di fatto dell'ambito di intervento.

Immagine fotografica dell'area d'intervento

Tavola 7 - Stato di fatto dell'ambito di intervento.

Rilievo dell'area.

Tavola 8 - Stato di fatto dell'ambito di intervento.

Mappa delle proprietà.

Tavola 9 - Stato di fatto dell'ambito di intervento.

Individuazione planimetrica degli edifici vincolati.

Tavola 10 - Stato di fatto dell'ambito di intervento.

Uso del suolo.

Tavola 11 - Stato di fatto dell'ambito di intervento.

Le urbanizzazioni primarie e i sottoservizi tecnologici

Tavola 12 - Stato di fatto dell'ambito di intervento.

Estratti catastali

Tavola 13 - Estratto e variante al PRG vigente

Tavola 14 - Progetto.

Perimetro dell'area oggetto di Accordo di programma

Tavola 15 - Progetto

Edifici da «mantenere»

Tavola 16 - Progetto.

Planimetria generale di progetto.

Tavola 17 - Progetto.

Planimetria con le modalità di intervento.

Tavola 18 - Progetto.

Planivolumetrico.

Tavola 19 - Progetto.

Opere di urbanizzazione primaria - Rete idrica e fognaria.

Tavola 20 - Progetto.

Opere di urbanizzazione primaria - Rete telefonica, Elettrica, Gas.

Tavola 21 - Progetto.

Viste prospettiche significative.

PARTE SECONDA

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

Art. 4

Individuazione delle aree oggetto di intervento

L'area oggetto del presente Accordo è suddivisa in due comparti d'intervento: comparto A e comparto B.

Il comparto B è a sua volta suddiviso in tre sub-comparti: B1, B2, B3.

La suddivisione in comparti ha carattere funzionale e logistico.

Le aree sono catastalmente individuate come segue:

Comparto A

Area sita tra la linea Ferroviaria e la via Ghislanzoni, denominata «ex Piccola Velocità»

Comune amministrativo di Lecco - Comune Censuario di Lecco

Catasto terreni:

Fg. 3 mapp. 33/a (parte) - 852.

Catasto fabbricati

Sez. Lec. Fg. 3 mapp. 1908 - 1909 - 33 (parte) - 295 - 296 - 852 - 299.

Sez. Lec Fg. 5 mapp. 298.

Tale area ha una superficie di circa mq. 25.500.

Comparto B

Area sita tra la via Ghislanzoni e la via Previati «zona Ospedale»

Comune amministrativo di Lecco – Comune Censuario di Lecco

Catasto Terreni

Fg. 3 mapp. 836 – 634.

Fg. 5 mapp. 1591 – 1592 – 1593 – 36 (parte) – 853 – 23 (parte) – 1764.

Catasto Fabbricati

Sez. Lec Fg. 3 mapp. 836 – 634 – 1784 – 1783.

Sez. Lec Fg. 5 mapp. 1598 (al C.T. 1593) – 1781 – 36 – 853 – 1782 – 23

Tale area ha una superficie di circa mq. 28.000.

I dati catastali suindicati si riferiscono alla situazione esistente al momento degli ultimi atti stipulati e cioè:

- Convenzione per la permuta di aree tra Comune di Lecco e R.F.I. S.p.A in data 11 marzo 1985, n. 27/85;
- Convenzione di permuta-cessione di aree tra Comune di Lecco e Ospedale di Lecco (Ora Azienda Ospedaliera di Lecco) in data 28 aprile 1988 a rep. Notaio Fabroni n. 26248.

Si dà atto che è in corso l'aggiornamento della situazione catastale riferita ai comparti A e B, al fine di recepire:

- variazioni già effettuate nel corso degli ultimi anni, presentate agli Uffici del Territorio ma non ancora lavorate;
- modifiche intervenute e non denunciate;
- frazionamenti di mappali conseguenti ad individuazione di confini su cartografia non catastale;
- inserimenti in mappa di fabbricati nuovi od ampliamenti non denunciati;

in modo da disporre dello stato di fatto catastale definitivo al momento della stipula degli atti necessari per i passaggi formali di proprietà previsti dal presente Accordo.

Art. 5

Proprietà e disponibilità delle aree

Le aree costituenti il comparto A, attualmente di proprietà della R.F.I. S.p.A, saranno oggetto di permuta a favore del comune di Lecco. Nelle more del perfezionamento dell'atto di permuta, è stata sottoscritta in data 10 settembre 2002 una convenzione tra i suddetti obbligati, con la quale R.F.I. S.p.A ha concesso il suo formale assenso all'utilizzazione da parte del comune di Lecco delle aree denominate «ex Piccola Velocità», per consentire l'attuazione del presente Accordo.

Le aree costituenti il comparto B sono attualmente di proprietà pro quota indivisa dell'Azienda Ospedaliera di Lecco e del comune di Lecco.

Il valore di dette aree, che comprende anche la stima dell'immobile destinato a scuola elementare «De Amicis», esterno all'ambito di applicazione del presente Accordo, è quantificato – ai sensi del parere di congruità redatto dall'Agenzia del Territorio di Milano, di cui in premessa – in € 13.014.713,86 (tredicimilioni-quattordicimilasettecentotredici e ottantasei centesimi).

Art. 6

Variante urbanistica

La variante urbanistica al vigente P.R.G. del comune di Lecco implicata dal presente Accordo è finalizzata a rendere direttamente realizzabile il polo universitario e le relative attrezzature, nonché a definire l'assetto urbanistico delle aree limitrofe.

Gli elaborati che identificano i contenuti della variante urbanistica indicano le volumetrie insediabili, le specifiche destinazioni d'uso, le altezze massime dei corpi di fabbrica e tutti i riferimenti planimetrici a base del Progetto Unitario d'intervento.

Quest'ultimo si pone come progetto di riferimento, in quanto riporta gli elementi di analisi urbanistica e territoriale, i parametri dimensionali e le indicazioni d'uso.

Come previsto nelle N.T.A., in sede di presentazione dei progetti esecutivi potranno essere proposte variazioni alle indicazioni planivolumetriche del Progetto Unitario; tali varia-

zioni, qualora non modifichino i parametri dimensionali degli interventi né i rapporti percentuali tra le destinazioni urbanistiche, né le indicazioni del Progetto Unitario di Intervento, potranno essere assentite dal Collegio di Vigilanza senza che ciò costituisca variante del presente Accordo.

Art. 7

Definizione degli interventi

Il comparto A, denominato «area ex Piccola Velocità», è costituito da un'area compresa tra la linea ferroviaria, la via Ghislanzoni e la via Amendola, nella quale si prevede di localizzare funzioni pubbliche, in particolare il mercato, il parco pubblico ed un parcheggio ipogeo. Vi è inoltre prevista la localizzazione di attività commerciali, negli edifici esistenti ed in nuove costruzioni da realizzarsi in fregio alla via Ghislanzoni, sfruttando il dislivello altimetrico tra l'area e la via stessa. Ad esito del Concorso di idee di cui al successivo art. 12, nel comparto in esame potrebbe essere localizzata la nuova Biblioteca comunale.

Nel comparto B1 verranno localizzate funzioni universitarie aperte anche al pubblico, tra cui la biblioteca, ed eventualmente, ad esito del suddetto Concorso di idee, la nuova biblioteca comunale, autonomamente fruibile.

Nel comparto B2, in cui è situato l'edificio a «pettine» dell'ex-ospedale, verranno localizzate le principali funzioni universitarie, ossia gli spazi per didattica e ricerca, da insediarsi in parte negli edifici esistenti, previo adeguamento degli stessi, ed in parte in nuovi volumi.

Nel comparto B3 si prevede l'insediamento di funzioni universitarie di ricerca specialistica o di sostegno al diritto allo studio, parte nell'edificio esistente e parte in nuovi volumi.

7.1. Realizzazione del polo universitario e strutture complementari

Il Politecnico di Milano realizzerà sulle aree dell'ex Ospedale, nelle consistenze e destinazioni d'uso di seguito specificate e conformemente al Progetto Unitario d'Intervento di cui alla variante urbanistica, il proprio insediamento universitario, secondo i tempi e con le modalità indicate nel Cronoprogramma.

In sintesi, i dati essenziali dell'intervento suddivisi per subcomparti sono:

Subcomparto B1

Destinazione d'uso: Università, strutture di interesse comune culturali.

- SLP: mq 10.000, di cui 5000 per funzioni universitarie e 5000 per la nuova Biblioteca comunale, qualora ivi localizzata;
- Quoziente di copertura: 0.5
- H max: 22 metri.

Subcomparto B2

Destinazione d'uso: Università e residenza funzionale all'Università.

- SLP: mq 35.000, comprensiva delle superfici esistenti;
- Quoziente di copertura: 0.70
- H max: 22 metri
- Parcheggi: localizzati in corrispondenza dei nuovi volumi (250 posti auto oltre gli spazi di accesso e di manovra).

Subcomparto B3

Destinazione d'uso: Università

- SLP: mq 5.500, comprensiva delle superfici esistenti;
- Quoziente di copertura: 0.75
- H max: 15 metri.

Sarà consentito il trasferimento di slp tra i subcomparti B2 e B3.

Tutti gli interventi previsti dal presente Accordo, relativi alla realizzazione sia delle opere di urbanizzazione che degli edifici e loro pertinenze e impianti, saranno assoggettati a rilascio di titoli abilitativi ai sensi della normativa vigente, previo parere espresso in seduta comune dalle Commissioni Edilizia e Urbanistica, senza necessità di preventiva formazione di piani attuativi. La conformità di detti titoli abilitativi ai contenuti del presente Accordo ed al Protocollo di Attuazione di cui al successivo art. 10 verrà verificata dal comune di Lecco in sede di rilascio degli stessi. Il comune stesso verificherà inoltre, nel rilasciare i relativi decreti di agibilità, che siano

assicurate le condizioni di completa ed autonoma fruibilità dei lotti via via completati.

Gli edifici che il Politecnico di Milano realizzerà sulle aree in questione, trattandosi di opere di interesse statale destinate in via esclusiva ad Ente istituzionalmente competente, non saranno assoggettati ad alcun onere contributivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge 10/77.

7.2 Adeguamento infrastrutturale e di servizio del polo universitario

La contestualità della realizzazione delle strutture universitarie, ancorché disgiunte dagli interventi del comparto A, con quella di tutte le opere infrastrutturali, di urbanizzazione primaria e di servizio, è garantita dal Protocollo di Attuazione del presente Accordo, di cui al successivo art. 10.

7.3 Strutture pubbliche di interesse comune

Unitamente al nuovo polo universitario e in connessione organica con esso, il presente Accordo prevede di insediare nell'area ricompresa nel quadrante tra la via Ghislanzoni e la ferrovia (denominata «ex Piccola Velocità») una serie di funzioni pubbliche (parcheggio ipogeo, parco pubblico, mercato pubblico scoperto) in grado di riqualificare una parte significativa della città.

In sintesi, gli elementi essenziali del progetto possono essere come di seguito individuati:

Destinazioni d'uso: Parco Urbano, Mercato, Biblioteca Comunale, Parcheggi interrati, Commercio;

- Commerciale: SLP 2.000 mq, in aggiunta al recupero delle superfici esistenti; le categorie commerciali insediabili dovranno essere complementari e di supporto all'attività universitaria (librerie, piccoli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, copisterie, ecc.).
- Parcheggi: 1.000 posti auto interrati su più livelli, oltre agli spazi di accesso e di manovra, comprensivi degli spazi pertinenziali alle attività commerciali.

Il Comparto «A», risulta un ampio contenitore di funzioni, opere ed infrastrutture, sia a supporto dell'attività universitaria, permettendone la necessaria integrazione col tessuto urbano, che ad utilità della città.

La localizzazione delle attività commerciali dovrà avvenire, oltre che negli edifici esistenti, nelle nuove costruzioni da attestarsi in fregio alla via Ghislanzoni.

Per le ex strutture ferroviarie, gli interventi edilizi consentiti dovranno in ogni caso salvaguardare le caratteristiche tipologiche, formali e materiche, garantendone la riconoscibilità e originalità nell'ambito del paesaggio urbano.

La localizzazione della biblioteca comunale, di 5000 mq di slp, alternativamente nei comparti A o B1, sarà oggetto, unitamente alle altre opere previste sul comparto A, di un Concorso di idee da attuarsi con le modalità e i tempi di cui al successivo art. 12. Qualora venisse realizzata nel comparto A, la biblioteca non potrà superare il limite massimo dei tre piani fuori terra, mentre se realizzata nel comparto B1 la stessa dovrà garantire una fruibilità completamente autonoma rispetto alle funzioni universitarie.

Nello stesso comparto A, infine, trovano collocazione le aree a standard afferenti le destinazioni commerciali.

7.4 Rete infrastrutturale viaria, ferroviaria, pedonale e ciclopeditone

La riqualificazione dell'area centrale dell'ex scalo costituisce elemento decisivo ed imprescindibile per dar corso alla realizzazione di infrastrutture di mobilità urbana viaria, ferroviaria, pedonale e ciclopeditone, utili per la risoluzione complessiva del pressante problema del collegamento tra l'area in esame e le altre parti della città con essa interagenti.

Nel Protocollo di Attuazione del presente Accordo verranno pertanto dettagliati gli interventi di raccordo del nuovo insediamento con il sistema della mobilità locale e delle aree di sosta. In tal senso, la localizzazione di un parcheggio pluripiano ipogeo nell'ex area ferroviaria, in sostituzione del parcheggio a raso già esistente, appare elemento decisivo.

PARTE TERZA ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

Art. 8

Impegni degli Enti sottoscrittori

Tutti gli Enti sottoscrittori si impegnano ad attivare le azio-

ni e gli interventi di competenza in conformità a quanto stabilito dal presente Accordo e dal relativo Protocollo di Attuazione. L'insieme degli impegni di seguito definiti costituisce, pertanto, un unico e inscindibile contesto di obbligazioni che gli Enti sottoscrittori si impegnano ad adempiere nei tempi previsti, fatte salve le verifiche periodiche di cui al successivo art. 11.

Il presente Accordo è di carattere intersettoriale ed è ricompreso tra gli obiettivi del Programma Regionale di Sviluppo, nonché nel Piano Decennale delle Infrastrutture.

8.1 Nell'ambito del presente Accordo, di cui è Ente promotore, la Regione Lombardia si impegna a:

- attivare le procedure finalizzate al finanziamento del presente Accordo nell'ambito dei fondi destinati alla realizzazione di progetti infrastrutturali di rilevanza regionale, ai sensi di quanto previsto dalla l.r. 28 ottobre 1996 n. 31 e per l'importo massimo di € 24.789.931,16; l'esatta individuazione delle opere finanziate nell'ambito del progetto definitivo sarà specificata nel provvedimento che concluderà la procedura;
- emettere il Decreto di approvazione del presente Accordo entro quindici giorni dall'esecutività del provvedimento di ratifica da parte del Consiglio Comunale di Lecco;
- provvedere alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del suddetto Decreto;

8.2 Nell'ambito del presente Accordo, il **Comune di Lecco** si impegna a:

- redigere d'intesa con il Politecnico di Milano, nei termini e con le modalità di cui al successivo art. 10, il Protocollo di Attuazione del presente Accordo;
- stipulare con l'Azienda Ospedaliera di Lecco, entro trenta giorni dalla positiva conclusione della procedura regionale finalizzata al finanziamento del progetto ai sensi della l.r. 28 ottobre 1996 n. 31 e previa approvazione del Protocollo di Attuazione di cui al successivo art. 10, atto di acquisizione a titolo gratuito della quota del complesso scolastico «De Amicis» e del complesso «ex poliambulatorio» (subcomparto B1), come identificati al successivo punto 3, di proprietà della medesima e interessati dal presente Accordo;
- stipulare con il Politecnico di Milano, entro trenta giorni dalla positiva conclusione della procedura regionale finalizzata al finanziamento del progetto ai sensi della l.r. 28 ottobre 1996 n. 31 e previa approvazione del Protocollo di Attuazione di cui al successivo art. 10, atto di vendita delle quote di proprietà indivisa delle aree costitutive i subcomparti B2 e B3;
- stipulare con il Politecnico di Milano, ad avvenuto espletamento del Concorso di idee di cui al successivo art. 12 e qualora la nuova Biblioteca Comunale venisse ubicata all'interno del Comparto A, atto di vendita del bene immobiliare catastalmente identificato al mapp. 836 (subcomparto B1), al prezzo di € 1.678.485 (unmilionesessantasettantottomilaquattrocentoottantacinque), importo comunque destinato a finanziare la costruzione della Biblioteca stessa;
- realizzare, nei modi e nei tempi previsti dal Protocollo di Attuazione ed in conformità alle previsioni del Piano Finanziario, i seguenti interventi:
 - a. opere stradali:
 - interventi sulle vie Ghislanzoni, Previati, Amendola;
 - costruzione di sottopasso ferroviario di via Badoni;
 - viabilità di connessione con il sistema infrastrutturale locale;
 - b. polifora su via Previati;
 - c. costruzione della nuova Biblioteca comunale, nel comparto A o nel subcomparto B1, ad esito del Concorso di idee;
 - le relative risorse finanziarie verranno reperite mediante le procedure di finanziamento previste dalla vigente legislazione, ivi compresa quella di project financing;
 - realizzare, nei modi e nei tempi previsti dal Protocollo di Attuazione ed in conformità alle previsioni del Piano Finanziario, i seguenti ulteriori interventi:
 - a. sistemazione degli spazi aperti nel comparto A: mercato, parco pubblico;
 - b. costruzione di parcheggio ipogeo nel comparto A, pro quota;

- c. recupero degli edifici ferroviari esistenti e costruzione di edifici commerciali lungo la via Ghislanzoni, nel comparto A;

le relative risorse finanziarie verranno reperite, d'intesa con il Politecnico di Milano nel caso di competenza congiunta, mediante le procedure di finanziamento previste dalla vigente legislazione, ivi compresa quella di project financing, qui richiamando gli impegni degli altri Enti sottoscrittori di cui al successivo punto 5;

- valutare tempestivamente i progetti degli interventi previsti dal presente Accordo.

8.3 Nell'ambito del presente Accordo, l'**Azienda Ospedaliera di Lecco** si impegna a:

- stipulare, entro trenta giorni dalla positiva conclusione della procedura regionale finalizzata al finanziamento del progetto ai sensi della l.r. 28 ottobre 1996 n. 31 e previa approvazione del Protocollo di Attuazione di cui al successivo art. 10, atto di cessione a titolo gratuito al comune di Lecco della propria quota indivisa, pari al 50%, dei beni immobiliari costituiti;
- dal complesso scolastico «De Amicis», sito tra le vie Amendola e Previati e catastalmente identificato come segue: Comune Censuario ed Amministrativo di Lecco, Fg. 5, Mapp. 633 C.T. e Fg. 5, mapp. 633 NCEU;
- dal complesso «ex poliambulatorio» (subcomparto B1), sito tra la via Amendola e Ghislanzoni e catastalmente identificato come segue: Comune Censuario ed Amministrativo di Lecco, Fg. 3, Mapp. 836 C.T. e Fg. 3, mapp. 836 NCEU.
- stipulare con il Politecnico di Milano, entro trenta giorni dalla positiva conclusione della procedura regionale finalizzata al finanziamento del progetto ai sensi della l.r. 28 ottobre 1996 n. 31 e previa approvazione del Protocollo di Attuazione di cui al successivo art. 10, atto di vendita della quota di proprietà indivisa delle aree costitutive i subcomparti B2 e B3;

8.4 Nell'ambito del presente Accordo, il **Politecnico di Milano** si impegna a:

- redigere d'intesa con il comune di Lecco, nei termini e con le modalità di cui al successivo art. 10, il Protocollo di Attuazione del presente Accordo;
- stipulare con l'Azienda Ospedaliera di Lecco ed il comune di Lecco, entro trenta giorni dalla positiva conclusione della procedura regionale finalizzata al finanziamento del progetto ai sensi della l.r. 28 ottobre 1996 n. 31 e previa approvazione del Protocollo di Attuazione di cui al successivo art. 10, atto di acquisto delle aree costitutive i subcomparti B2 e B3, al prezzo di € 9.631.921,09 (nove milioni seicentotrentunomilanovecentoventuno e nove centesimi) da corrispondersi con le seguenti modalità:

- a) € 6.507.356,93 (seimilionicinquecentosettemilatrecentocinquantesi e novantatre centesimi) all'Azienda Ospedaliera di Lecco, comproprietaria con il comune di Lecco del 50% dell'area, alla stipula dell'atto;

- b) € 3.124.564,16 (tre milioni centoventiquattromilacinquecentosessantaquattro e sedici centesimi) al comune di Lecco, comproprietario con l'Azienda Ospedaliera di Lecco del 50% delle aree, mediante realizzazione di opere di pari valore come indicate nel Piano Finanziario (contributo alla realizzazione della nuova Biblioteca Comunale);

Ciò in quanto dalla quota virtualmente spettante al comune di Lecco (€ 6.507.356,93) vengono detratti:

- € 1.704.307,77 (un milione settecentoquattromilatrecentosette e settantasette centesimi), corrispondenti al valore dell'immobile destinato a scuola elementare «De Amicis», esterno all'ambito di applicazione del presente Accordo;
- € 1.678.485 (un milione seicentotrentatottomilaquattrocentotrentacinque), corrispondenti al valore dell'immobile «ex poliambulatorio».
- prevedere nel suddetto atto di acquisto, se richiesta dall'Azienda Ospedaliera di Lecco, la concessione in uso alla medesima dell'edificio denominato «Palazzina prelievi», catastalmente individuato al comune Censuario ed Amministrativo di Lecco, Fg. 5, mapp. 853 C.T., per la durata di anni sette eventualmente prorogabili e dietro versamento di canone ricognitorio da definirsi, unitamente alle modalità e termini d'uso e tenuto conto della dilata-

zione dei tempi di cessione degli immobili interessati dal presente Accordo, nell'atto medesimo; il rilascio della palazzina da parte dell'Azienda Ospedaliera di Lecco avverrà comunque a fronte della consegna alla medesima di spazi sostitutivi da parte degli Enti preposti;

- stipulare con il comune di Lecco, qualora ad avvenuto espletamento del Concorso di idee di cui al successivo art. 12 la nuova Biblioteca Comunale venisse ubicata all'interno del Comparto A, atto di acquisto del bene immobiliare catastalmente identificato al mapp. 836 (subcomparto B1), al prezzo di € 1.678.485 (un milione seicentotrentatottomilaquattrocentotrentacinque);
- realizzare, nei modi e nei tempi previsti dal Protocollo di Attuazione ed in conformità alle previsioni del Piano Finanziario, i seguenti interventi:

- a. bonifica delle aree di intervento, qualora necessaria, a norma di legge;
- b. realizzazione delle strutture universitarie nei subcomparti B2 e B3, ivi compreso il parcheggio ipogeo per almeno 250 posti auto;

fatto salvo il finanziamento regionale di cui al precedente punto 8.1, le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione degli interventi dovranno essere reperite, considerati il quadro complessivo delle altre iniziative del Politecnico di Milano in essere ed in programma e la ripartizione delle risorse esistenti a queste destinate, anche mediante procedure di finanziamento previste dalla vigente legislazione e con specifica destinazione alla realizzazione del Polo universitario di Lecco e Sondrio;

- realizzare, nei modi e nei tempi previsti dal Protocollo di Attuazione ed in conformità alle previsioni del Piano Finanziario, il parcheggio ipogeo nel comparto A, *pro quota*;

le relative risorse finanziarie verranno reperite, d'intesa con il comune di Lecco e considerati il quadro complessivo delle altre iniziative del Politecnico di Milano in essere ed in programma e la ripartizione delle risorse esistenti a queste destinate, anche mediante procedure di finanziamento previste dalla vigente legislazione, ivi compresa quella di project financing, e con specifica destinazione alla realizzazione del Polo universitario di Lecco e Sondrio; vengono inoltre qui richiamati gli impegni degli altri Enti sottoscrittori di cui al successivo punto 5.

Qualora, ad esito del Concorso di idee di cui al successivo art. 12, la nuova Biblioteca comunale venisse localizzata nel subcomparto B1, il Politecnico di Milano si riserverà di acquisire la proprietà dell'area relativa; in tal caso, la realizzazione di strutture universitarie verrà coordinata con quella della nuova biblioteca comunale, che in ogni caso dovrà godere di fruibilità autonoma.

L'Azienda Ospedaliera di Lecco, il Comune di Lecco ed il Politecnico di Milano si impegnano sin d'ora a stipulare contestualmente gli atti notarili di cui al punto 3 del presente art. 8.

8.5 Nell'ambito del presente Accordo

- **Provincia di Lecco**
- **CCIAA della Provincia di Lecco**
- **CCIAA della Provincia di Sondrio**

si impegnano a versare:

- al Politecnico di Milano, per il tramite di «Univerlecco-sondrio» o, per esso, della costituenda Fondazione del Politecnico di Milano
- in unica soluzione ed entro trenta giorni dall'inizio delle attività finalizzate all'attuazione della voce «Realizzazione prima fase» di cui al quadro A - Cronoprogramma, compresa tra le attività del gruppo «Politecnico prima fase»

il contributo quantificato nel Piano Finanziario in € 2.582.984,00.

Gli Enti medesimi si impegnano inoltre ad attivare, d'intesa con il comune di Lecco ed il Politecnico di Milano, le procedure di finanziamento previste dalla vigente legislazione, ivi compresa quella di project financing, per il reperimento di ulteriori risorse da destinare alla realizzazione degli interventi di riqualificazione urbana previsti dal presente Accordo.

Art. 9

Cronoprogramma degli interventi e piano finanziario

Il Cronoprogramma degli interventi ed il Piano Finanziario

(Quadri A e B di cui alle pagg. 19 e 20) identificano la sequenza temporale delle azioni che ciascun Ente sottoscrittore si impegna a compiere in attuazione del presente Accordo, nonché le risorse finanziarie che si impegna a conferire.

Le trasformazioni previste dal presente Accordo si dettagliano negli interventi indicati nel Piano Finanziario, che riporta le previsioni di costo indicative e le competenze degli Enti sottoscrittori: di ciascuna opera o sistema di opere di cui al precedente art. 8 è indicata una stima di costo, determinata su base parametrica. Il Piano Finanziario comprende anche la componente economica relativa al valore delle aree, in quanto alcuni trasferimenti di proprietà e di diritti d'uso avvengono a titolo oneroso.

Art. 10

Protocollo di Attuazione dell'Accordo di Programma

Entro 90 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del Decreto di approvazione del presente Accordo, il comune di Lecco ed il Politecnico di Milano redigeranno, fermi restando i rispettivi impegni di carattere finanziario e nell'ambito di un progetto preliminare che dovrà riguardare il complesso delle aree oggetto dell'Accordo, un Protocollo di Attuazione da sottoporre all'approvazione del Collegio di Vigilanza di cui al successivo art. 11, avente ad oggetto:

- la definizione delle modalità di coordinamento dell'attuazione di tutti gli interventi per i quali il Piano Finanziario prevede la competenza congiunta, ivi compresa l'individuazione di strutture operative e/o di apporti specialistici eventualmente necessari;
- la progettazione definitiva e la cronoprogrammazione di dettaglio degli interventi edilizi previsti nel subcomparto B2 e delle opere di urbanizzazione e riqualificazione dell'intorno idonee alla loro autonoma e funzionale fruibilità;
- la definizione dei contenuti e requisiti del bando relativo al Concorso di idee di cui al successivo art. 12, relativo alla progettazione dei subcomparti A e B1, in ogni caso vincolati ai criteri generali ed ai contenuti ambientali indicati negli elaborati di variante urbanistica e riportati nei successivi artt. 15 e 16;
- la definizione delle competenze in materia di sorveglianza sulla corretta esecuzione degli interventi e di rendicontazione al Collegio di Vigilanza.

Il tutto nel rispetto di quanto previsto nel Progetto Unitario d'intervento allegato alla variante urbanistica e dei contenuti generali del presente Accordo.

Accordo di programma per la realizzazione di un Polo Universitario per il territorio delle Province di Lecco e Sondrio

[illegible]

**Regione Lombardia - Comune di Lecco - Azienda Ospedaliera di Lecco - Politecnico di Milano -
 Provincia di Lecco - C.C.I.A.A. di Lecco - C.C.I.A.A. di Sondrio**

Accordo di programma per la realizzazione di un Polo Universitario per il territorio delle Province di Lecco e Sondrio

Quadro B - Piano finanziario

Elenco opere					Impegni finanziari (Euro)				
Denominazione	Costi (€)	Costi aggregati	Fase	Esecutore	Regione Lombardia	Politecnico di Milano	Comune di Lecco	Provincia di Lecco e C.C.I.A.A. di LC e di SO tramite UniverLecco-Sondrio	Politecnico/ Comune di Lecco/altri sottoscrittori
a) Urbanizzazioni primarie									
Opere stradali									
Via Ghislanzoni	434.930,00		III	Comune					
Via Previati	359.290,00		I	Comune					
Via Amendola	339.465,00		III	Comune					
Via Badoni (sottopasso ferrovia)	2.574.800,00		II	Comune			2.501.000,00		
Viabilità di connessione	4.450.008,00		II	Comune			4.450.008,00		
Totali		8.158.493,00			1.207.485,00		6.951.008,00		
Impianti a rete									
a) interni									
fognature	264.740,00		I	Politecnico					
idrica	68.320,00		I	Politecnico					
elettrica	111.020,00		I	Politecnico					
gas	43.554,00		I	Politecnico					
Totali		487.634,00			487.634,00				
b) esterni									
polifora via Previati	81.984,00		I	Comune			81.984,00		
Totali		81.984,00					81.984,00		
Parcheggio ipogeo									
area "ex-Piccola Velocità"									
Pertinenziali Polo Univ. (max 750)	13.423.500,00		III	Com. Poli					
Altre destinazioni (circa 250)	4.474.500,00		III	Com. Poli.					
Totali		17.898.000,00							17.898.000,00
b) Urbanizzazioni secondarie									
Sistemazione spazi aperti									
area "ex-Piccola Velocità"									
Sistemazioni a parco-mercato	1.978.200,00		III	Comune					
Sistemazioni a parco	527.520,00		III	Comune					
Totali		2.505.720,00							2.505.720,00
Altri interventi									
area "ex-Piccola Velocità"									
Recupero ex-depositi ferroviari	1.576.350,00		III	Comune					
Edifici commerciali	2.798.784,00		III	Comune					
Totali		4.375.134,00							4.375.134,00
Biblioteca comunale									
Biblioteca / sale lettura	3.240.480,00		III	Comune					
Archivi e depositi interrati Bibl.	2.125.240,00		III	Comune					
Totali		5.365.720,00				(1) 5.283.354,08	82.365,92		
c) Interventi edilizi									
Acquisto aree (quota Az. Osped.)	7.855.030,55		I	Politecnico	7.855.030,55				
Bonifica	630.130,00		I	Politecnico	630.130,00				
Messa in sicurezza strutture	300.120,00		I	Politecnico	300.120,00				
Nuovi edifici 1,2,3,A,B/parcheggi	35.383.323,28		I	Politecnico	14.309.531,61	18.490.807,67		2.582.984,00	
Recupero edificio 4 (pettine)	18.614.067,04		II	Politecnico		18.614.067,04			
Recupero edificio 5	1.438.136,00		III	Politecnico		1.438.136,00			
Biblioteca universitaria/sale lettura	4.406.640,00		III	Politecnico		4.406.640,00			
Archivi e depositi interrati ()	634.400,00		III	Politecnico		634.400,00			
Aula magna/auditorium ()	2.269.200,00		III	Politecnico		2.269.200,00			
Totali		71.531.046,87			23.094.812,16	45.853.250,71		2.582.984,00	
Totali generali		110.403.731,87			24.789.931,16	51.136.604,79	7.115.357,92	2.582.984,00	24.778.854,00

(1) Opere di valore pari alla somma dei prezzi da corrispondersi al Comune per l'area B2 e B3 e per l'area B1, quest'ultima in base agli esiti del concorso di idee.

Art. 11**Collegio di vigilanza e Segreteria Tecnica**

Il Collegio di Vigilanza (Collegio in seguito) previsto dalla vigente normativa dovrà insediarsi entro 30 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del decreto di approvazione del presente Accordo, e si riunirà almeno due volte l'anno.

Esso è composto da:

- Assessore regionale al Territorio e Urbanistica, che lo presiede
- Sindaco del comune di Lecco
- Magnifico Rettore del Politecnico di Milano
- Presidente della Provincia di Lecco
- Presidente della CCIAA della Provincia di Lecco
- Presidente della CCIAA della Provincia di Sondrio
- Presidente dell'Azienda Ospedaliera di Lecco o loro delegati.

Al Collegio sono attribuite le seguenti funzioni:

- approvare il Protocollo di Attuazione di cui al precedente art. 10, nonché sue eventuali modifiche ed integrazioni;
- vigilare, anche attraverso verifiche periodiche, sulla piena, sollecita e corretta attuazione dell'Accordo, nel rispetto degli indirizzi e prescrizioni ivi contenuti;
- prendere atto di eventuali variazioni del progetto assentite dal comune in sede di rilascio dei titoli abilitativi alla realizzazione degli interventi, a condizione che esse risultino conformi a quelle previste dall'art. 7, comma 10, della l.r. 23/97;
- assentire, previa istruttoria da parte della Segreteria Tecnica di cui in seguito e senza che ciò comporti variante del presente Accordo, variazioni del progetto che non modifichino i parametri dimensionali degli interventi, né i rapporti percentuali tra le destinazioni urbanistiche, né le indicazioni del Progetto Unitario di Intervento; in caso contrario, per sancire la variazione dovrà essere attivata la medesima procedura seguita per l'approvazione del presente Accordo;
- concedere eventuali proroghe, per accertate e motivate esigenze, dei termini fissati dal Cronoprogramma per l'esecuzione degli interventi;
- applicare le sanzioni previste dal presente Accordo;
- assumere i provvedimenti, anche sostitutivi, nei confronti degli Enti sottoscrittori eventualmente inadempienti, necessari a garantire l'attuazione del presente Accordo;
- accertare e dichiarare la sussistenza delle cause di decadenza del presente Accordo.

Ciascun Ente rappresentato nel Collegio potrà chiederne la convocazione al Presidente, e la conseguente riunione dovrà tenersi non oltre 20 giorni dalla presentazione della richiesta.

Il Collegio procederà, all'atto del suo insediamento, alla nomina di una Segreteria Tecnica nella quale saranno rappresentati tutti gli Enti sottoscrittori, cui saranno attribuite le seguenti funzioni:

1. supporto tecnico al Collegio per l'espletamento dei compiti ad esso assegnati, comprese:
 - valutazione del Protocollo di Attuazione di cui al precedente art. 10 e monitoraggio della sua operatività, con specifica attenzione ad eventuali criticità del processo;
 - istruttoria di eventuali varianti progettuali dell'Accordo;
2. adozione di ogni accorgimento tecnico idoneo ad assicurare il coordinamento delle fasi attuative degli interventi complessivamente previsti nel presente Accordo.

Fatte salve eventuali specifiche necessità, la Segreteria Tecnica relazionerà al Collegio in merito allo stato di attuazione del presente Accordo con cadenza almeno semestrale.

Nessun onere economico dovrà gravare sull'Accordo per il funzionamento del Collegio e della Segreteria Tecnica: eventuali compensi e rimborsi per i componenti o per apporti consulenziali saranno ripartiti sulla base di separato accordo tra gli Enti sottoscrittori.

Art. 12**Concorso di idee**

Il comune di Lecco,

- entro 60 giorni dall'approvazione del Protocollo di Attuazione da parte del Collegio di Vigilanza e conformemente ai contenuti e indirizzi in esso definiti

- eventualmente avvalendosi di apposita struttura tecnica e/o di apporti consulenziali
- in conformità alle finalità generali ed agli indirizzi urbanistici definiti dal presente Accordo
- con le modalità previste dall'art. 57 e seguenti del d.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554

attiverà la procedura di Concorso di idee per la progettazione dei subcomparti A e B1.

Tutti gli oneri previsti per l'espletamento delle procedure concorsuali, ivi compresi i premi ai vincitori, si intendono sin d'ora a carico del comune di Lecco.

Gli esiti della procedura di concorso verranno tecnicamente recepiti nel Protocollo di Attuazione di cui al precedente art. 10 mediante specifica integrazione dello stesso, elaborata dal comune di Lecco e dal Politecnico di Milano e soggetta all'approvazione del Collegio di Vigilanza.

Art. 13**Sanzioni per inadempimenti**

Il Collegio, nel caso in cui gli Enti sottoscrittori non adempiano per fatto proprio e nei tempi previsti agli obblighi assunti, provvederà a:

- contestare l'inadempienza, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo di notifica per ufficiale giudiziario, con formale diffida ad adempiere entro un congruo termine;
- disporre, decorso infruttuosamente il predetto termine, gli interventi necessari, anche di carattere sostitutivo.

Art. 14**Effetti, durata e decadenza dell'Accordo**

L'approvazione del presente Accordo produce effetti di variante urbanistica e costituisce dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza degli interventi da esso previsti.

Il presente Accordo resterà efficace sino all'integrale adempimento di tutte le obbligazioni ivi contemplate.

Saranno causa di decadenza del presente Accordo:

- la mancata ratifica da parte del Consiglio Comunale di Lecco, entro il termine di 30 giorni dalla sua sottoscrizione;
- la sua completa inattuazione, anche a seguito delle azioni attivate dal Collegio di Vigilanza.

PARTE QUARTA
CONTENUTI URBANISTICI E AMBIENTALI
Art. 15**Criteri generali per la progettazione**

Tutti gli interventi previsti dovranno salvaguardare il più possibile la percezione e la fruizione paesistica del contesto, con particolare riferimento alla visuale della cornice naturale formata dalle montagne lecchesi, in quest'area particolarmente suggestiva.

Relativamente al polo universitario, l'organizzazione di massima del progetto prevede due idee fondatrici dello spazio:

- a) connettere gli spazi interni dell'Università con le aree esterne e pubbliche, fino a scavalcare la ferrovia ed individuare un collegamento con aree di futura riorganizzazione (es. area dell'Arlenico), e ridefinire la via Ghislanzoni quale percorso pedonale;
- b) delineare un disegno migliorativo delle caratteristiche urbane e, all'interno dei comparti, collegare le funzioni più specificamente didattiche dell'Università con quelle pubbliche del Parco e del Mercato.

A questo proposito, un punto cardine del progetto dovrà essere l'individuazione di una serie di funzioni di cerniera, da localizzarsi lungo il lato sud-ovest della via Ghislanzoni, per dare consistenza al rapporto fra Città ed Università.

Questi spazi, pensati come elemento fisico di collegamento alla struttura urbana, saranno posti lungo l'asse pedonale di via Ghislanzoni e direttamente collegati con gli spazi verdi interni al lotto universitario, che verranno realizzati nell'area «ex Piccola Velocità» insieme con il parco-mercato.

Contestualmente, in sede di progettazione esecutiva si dovrà garantire che:

- a) l'intervento edilizio nel suo complesso non assuma carattere invasivo del contesto, ad esempio rispetto alle altezze

massime degli edifici circostanti (4 - 5 piani f.t.); in particolare, il prospetto che si affaccia sulla via Prevati dovrà essere armonizzato con quello dei contigui edifici in linea (Cat. 3 tav. H16 variante PRG), con idonei arretramenti rispetto alla via ed altezze f.t. Si ricordano in proposito le prescrizioni relative all'ambito della visuale sensibile «veduta di Lecco da Malgrate» (individuata ai sensi art. 30 delle N.T.A. del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Adda Nord - dal Piano di Settore: Siti paesistico culturali sensibili adottato dal Parco stesso ed anche richiamata nei Repertori del Piano Territoriale Paesistico Regionale come visuale sensibile - Tavola B);

b) i «retri» degli edifici (alcuni di un certo pregio architettonico) su via Como formano un insieme disomogeneo e disordinato, rispetto al quale occorrerà rapportarsi in modo propositivo, al fine di evitare il formarsi di un'area di risulta e degradata in senso architettonico ed ambientale;

c) la scuola elementare «De Amicis» costituisce elemento da tenere in considerazione, al fine di non generare interazioni problematiche per il buon funzionamento tra le due strutture scolastiche.

Relativamente alla proprietà del comune di Lecco all'interno dell'area «ex Piccola Velocità», la progettazione esecutiva dovrà prevedere l'integrazione spaziale delle seguenti funzioni:

a) mercato, opportunamente «regimentato» e di dimensioni almeno analoghe a quello esistente, con specifica delimitazione delle singole piazzole e realizzazione dei relativi servizi; l'area, ridefinita nel sistema a verde del parco ed attrezzata, dovrà divenire un possibile luogo di sviluppo di funzioni ed attività sinergiche, al fine di rivitalizzare e riqualificare tutte le aree del comparto in modo continuativo, durante l'arco dell'intera settimana;

b) parco pubblico attrezzato, con relativo progetto del verde che preveda, in particolare, alberature di mitigazione verso la ferrovia e verso via Amendola;

c) spazi commerciali e ristorazione, anche mediante il recupero edilizio della struttura dell'ex deposito ferroviario (cat. 1 tavola H.16 variante PRG) con interventi rispettosi delle caratteristiche morfologiche e materiche del manufatto;

d) parcheggio interrato pubblico di almeno 1000 posti auto (in assolvimento del fabbisogno generato dalla struttura universitaria), accessibile da più ingressi: di primaria importanza quelli da via Badoni e da via Amendola;

e) biblioteca comunale, qualora non localizzata nel sub-comparto B1.

Il progetto dovrà inoltre tener conto sia delle specifiche prescrizioni desunte dalle norme tecniche di attuazione a corredo della variante urbanistica sia di alcuni elementi preliminari di approfondimento relativi allo studio della viabilità dell'area, finalizzati a ridurre al minimo gli spostamenti sulle strade cittadine ed a rendere pedonale il tratto di via Antonio Ghislanzoni antistante il nuovo polo universitario. L'analitico studio della percorribilità pedonale e ciclabile dovrà privilegiare il collegamento con la stazione ferroviaria, il capolinea dei mezzi pubblici su gomma e il tracciato pedonale adiacente via Badoni e via Prevati, finalizzato alla possibilità di raggiungere il lungolago nella zona di Pescarenico.

Art. 16

Contenuti ambientali degli interventi

Ai criteri e vincoli per la progettazione si aggiungono le seguenti specificazioni relative alla progettazione architettonica e degli spazi verdi:

a) la resa in termini altamente qualitativi dei rapporti tra le aree edificate e gli spazi aperti;

b) il rispetto di principi percettivi e della vista verso la «quinta» naturale delle montagne, interpretando la proposta di sedime dei fabbricati indicata nel Progetto Unitario d'Intervento;

c) dovrà essere opportunamente valutata la completa pedonalizzazione della via Ghislanzoni al fine di evitare cesure tra i due comparti;

d) l'attribuzione di reale identità agli spazi aperti progettati; in particolare, dovrà essere prevista una reale integrazione tra le funzioni previste nel comparto A, con riguardo al mercato e al parco pubblico, al fine di realizzare uno spazio urbano importante, che possieda le possibilità qualitative e strutturali di essere adattato alle nuove esigenze, perdendo quel ruolo di contenitore parcheggio che ad oggi lo identifica; dovrà essere

inoltre prevista un'ampia permeabilità pedonale e ciclabile tra via Prevati, le strutture del Politecnico ed il parco pubblico fino alla via Badoni; lungo via Ghislanzoni potranno essere attestate attrezzature commerciali in grado di qualificare e generare nuove occasioni di relazione sociale;

e) nel caso di realizzazione della biblioteca nel comparto A dovrà essere posta molta attenzione al linguaggio architettonico e compositivo, con l'obiettivo di determinare una coerenza e integrazione con le altre funzioni previste del progetto unitario (mercato e parco); dovrà essere attentamente controllata ai fini percettivi e visivi l'altezza del nuovo edificio in relazione sia agli elementi architettonici del Progetto Unitario che alla «quinta» naturale delle montagne evitando un pesante impatto visivo e della prospettiva.

Il rapporto tra l'insediamento di progetto, il parco pubblico e le altre strutture pubbliche (mercato, parcheggio interrato etc.) dovrà essere rafforzato sia dal punto di vista dei collegamenti fisici che dei rapporti spaziali e visivi. In particolare si sottolinea la sensibilità del risultato rispetto alle seguenti questioni:

a) i percorsi pedonali e ciclabili in sede propria dovranno essere realizzati con caratteristiche fisico-spaziali ben definite, assumendo l'immagine di percorso verde (con caratteristiche dimensionali ed ecologiche adeguate) e tenendo conto delle diverse funzioni presenti (parco, mercato, biblioteca ed attrezzature commerciali);

b) al fine di consolidare il rapporto tra il nuovo complesso dell'università ed il parco pubblico, nonché con il parcheggio interrato, deve essere organizzato in forma unitaria il sistema di spazi aperti e percorsi in entrambe le parti dell'intervento; si tratta di identificare ed organizzare con chiarezza la sequenza degli spazi aperti, differenziati e da realizzare con materiali prevalentemente vegetali (aree pavimentate per la zona mercato, spazio aperto a giardino, spazi arborati, spazi con alberature regolari); la sequenza dovrà essere organizzata attraverso un percorso con caratteristiche di funzionamento complesso ed identità spaziale definita.

Di particolare importanza appaiono gli impianti di compensazione ambientale verso i bordi estremi, con particolare riferimento a via Amendola ed alla ferrovia. Per quanto riguarda gli impianti vegetazionali il riferimento è quello a specie con caratteristiche di resistenza alle condizioni climatiche e di uso interno del complesso. Dovrà essere attentamente controllata ai fini percettivi e visivi l'altezza dei nuovi impianti arborei in relazione agli elementi architettonici del Progetto Unitario.

Sottoscritto in Lecco, addì 10 dicembre 2002

Regione Lombardia

Il Presidente: *Roberto Formigoni*

L'Assessore al Territorio e Urbanistica: *Alessandro Moneta*

Comune di Lecco

Il Sindaco: *Lorenzo Bodega*

Provincia di Lecco

Il Presidente: *Mario Anghileri*

Azienda Ospedaliera Lecco

Il Direttore Generale: *Roberto Rotasperi*

Politecnico di Milano

Il Magnifico Rettore: *Giulio Ballio*

Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato della Provincia di Lecco

Il Presidente: *Vico Valassi*

Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato della Provincia di Sondrio

Il Presidente: *Renato Sozzani*

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

(BUR20030148)

D.g.r. 6 dicembre 2002 - n. 7/11483

(5.2.3)

Indizione della Conferenza di Servizi per l'esame e la valutazione del progetto preliminare relativo alla realizzazione dell'Interporto di Bergamo-Montello

LA GIUNTA REGIONALE

Visti gli artt. 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, inerenti la normativa in materia di Conferenza di Servizi;

Visto l'art. 19 della l.r. 4 maggio 2001, n. 9 recante disposizioni per le procedure d'approvazione, tramite Conferenza di Servizi, dei progetti infrastrutturali d'interesse regionale;

Vista la d.c.r. VI/1245 del 5 maggio 1999, con la quale il Consiglio ha approvato il Piano del sistema dell'intermodalità e della logistica in Lombardia, che individua la realizzazione dell'interporto di Bergamo-Montello come uno degli interventi più significativi ai fini dell'aumento della capacità regionale d'interscambio merci strada-rotaia;

Visto il decreto DEC/VIA/3733 del 18 maggio 1999 con il quale il Ministero dell'Ambiente ha espresso parere positivo, con prescrizioni, circa la compatibilità ambientale dell'interporto di Bergamo-Montello;

Visto il progetto preliminare dell'interporto di Bergamo-Montello, depositato presso la Regione Lombardia, Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità - Via Taramelli n. 20 - Milano - in data 29 novembre 2002 ai fini dell'indizione di apposita Conferenza di Servizi;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

Delibera

1. è indetta la Conferenza di Servizi per l'esame e la valutazione del progetto preliminare relativo alla realizzazione dell'Interporto di Bergamo-Montello;

2. alla Conferenza di Servizi partecipano, anche per mezzo di propri delegati, i soggetti idonei ad esprimere le determinazioni di competenza delle seguenti amministrazioni e società di gestione di servizi interferenti o comunque interessate dal progetto di cui alla presente deliberazione: Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Provincia di Bergamo, Comuni di Montello, San Paolo d'Argon e Albano Sant'Alessandro, FS - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., ENEL s.p.a., Telecom Italia s.p.a., SIAD s.p.a., ANAS, ASL della provincia di Bergamo, ARPA;

3. la Conferenza di Servizi sarà integrata nella sua composizione dai rappresentanti di Amministrazioni o Enti diversi da quelli indicati che siano eventualmente interessati alle opere e che verranno individuati nel corso dei lavori della Conferenza stessa;

4. la Conferenza di Servizi sarà presieduta dal responsabile unico del procedimento arch. Pietro Lenna (Dirigente dell'Unità Organizzativa Infrastrutture aeroportuali e logistiche) il quale, in caso di impedimento, verrà sostituito da altro dirigente della Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità;

5. la Società SIBEM s.p.a. parteciperà ai lavori della Conferenza di Servizi in qualità di soggetto proponente il progetto: è pertanto tenuta ad assolvere ogni adempimento concernente la messa a disposizione della documentazione a tutti i soggetti partecipanti, nonché ad ogni eventuale supporto tecnico-amministrativo, anche della segreteria della Conferenza di Servizi, finalizzato al corretto svolgimento dei lavori;

6. i partecipanti alla Conferenza valutano il progetto preliminare e si esprimono su di esso, fornendo indicazioni per il successivo sviluppo della progettazione definitiva;

7. il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e verrà trasmesso, congiuntamente agli elaborati progettuali, a tutti i partecipanti a cura del soggetto proponente;

8. il soggetto proponente è inoltre delegato ad effettuare le procedure di pubblicazione dei progetti ai fini dell'art. 7 della legge 241/1990 e delle norme vigenti in materia di espropri;

9. la data, l'ora e il luogo della prima riunione della Conferenza dei Servizi verranno comunicati dal responsabile unico del procedimento.

Il segretario: Sala

(BUR20030149)

D.g.r. 24 gennaio 2003 - n. 7/11920

Approvazione del progetto «Realizzazione di opere sostitutive alla eliminazione di n. 2 passaggi a livello sulla linea FNM Milano Saronno-Quadrone in comune di Venegono Inferiore (VA)» (obiettivo gestionale 8.3.6.1. «Definizione degli interventi ferroviari esistenti per l'attuazione del S.F.R.»)

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la l.r. 28 ottobre 1996, n. 31 «Norme concernenti la disciplina del fondo per la realizzazione di progetti infrastrutturali di rilevanza regionale» e sue successive modificazioni ed integrazioni;

Richiamate le proprie deliberazioni:

• 28 luglio 2000, n. 566 di costituzione del Nucleo di Valu-

tazione di cui all'art. 5 della sopracitata legge e sue successive modificazioni ed integrazioni;

• 2 luglio 2001, n. 5325 con la quale, fra l'altro, è stato integrato il suddetto Nucleo;

• 31 ottobre 2001, n. 6670 con la quale è stato approvato il nuovo schema-tipo applicabile a tutte le tipologie di progetti infrastrutturali finanziabili ai sensi della suindicata l.r. n. 31/96 e sono stati individuati i relativi responsabili;

• 28 giugno 2002, n. 9258 con la quale, fra l'altro, è stato rinnovato l'incarico dei componenti esterni del Nucleo di Valutazione;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo (P.R.S.) vigente;

Visto il Documento di programmazione economico-finanziaria regionale (D.P.E.F.R.) per gli anni 2002-2004, ed in particolare il suo allegato B «Piano straordinario per lo sviluppo delle infrastrutture lombarde 2002/2010»;

Vista la d.g.r. 26 novembre 2001, n. 6533 relativa alla presa d'atto della comunicazione del Presidente Formigoni avente ad oggetto: «Seminario di Giunta del 15 ottobre 2001: obiettivi 2002 e priorità»;

Dato atto che con nota prot. S1.2002.0012504 del 31 luglio 2002 la Direzione generale Infrastrutture e Mobilità ha presentato, al fine di sottoporlo al Nucleo di Valutazione, il progetto «Realizzazione di opere sostitutive alla eliminazione di n. 2 passaggi a livello sulla linea FNM Milano Saronno-Quadrone in comune di Venegono Inferiore (VA)» e le relative progettazioni definitive;

Visto il progetto costituito complessivamente da n. 30 allegati contrassegnato B);

Visto il verbale della seduta del 25 settembre 2002, del Nucleo di Valutazione, ove risulta che lo stesso ha esaminato e fatto proprio il parere favorevole del relatore riguardante il predetto progetto subordinando l'erogazione del finanziamento ai sensi della l.r. 31/96, al perfezionamento dell'Accordo, stipulato in data 2 marzo 2002, con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per il trasferimento delle risorse statali;

Visto l'Accordo, ai sensi del d.lgs. n. 281/97, perfezionato in data 12 novembre 2002 tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione Lombardia che assegna, tra l'altro, le risorse relative al predetto progetto;

Vista la scheda prevista dall'art. 3, comma IV, l.r. 31/96, contrassegnata A) relativa al progetto «Realizzazione di opere sostitutive alla eliminazione di n. 2 passaggi a livello sulla linea FNM Milano Saronno-Quadrone in comune di Venegono Inferiore (VA)»;

Atteso che:

• per la copertura finanziaria, riguardante la realizzazione del suindicato progetto infrastrutturale, si provvederà mediante impiego di quota parte dello stanziamento, pari rispettivamente a € 1.000.000,00 per il 2003 ed a € 1.000.000,00 per il 2004, sull'U.P.B. e sul capitolo competente relativo al «Fondo per la realizzazione di progetti infrastrutturali di rilevanza regionale» del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003 e bilancio pluriennale 2003-2005 in corso di approvazione;

• agli oneri finanziari a carico della Regione Lombardia, conseguenti all'approvazione del precitato progetto infrastrutturale, si farà fronte con gli stanziamenti, previsti nel predetto bilancio regionale, che verranno iscritti in apposito capitolo con deliberazione di Giunta di variazione di bilancio, ai sensi dell'art. 6, comma 2, della l.r. 31/96;

Dato atto che l'art. 3, comma 4, della l.r. 31/96 prevede l'approvazione dei progetti da parte della Giunta regionale previo parere della Commissione consiliare competente;

Atteso che i sopracitati documenti contrassegnati rispettivamente A) e B) vengono allegati al presente atto e costituiscono sue parti integranti;

Preso atto del parere favorevole espresso dalla Commissione consiliare competente per materia nella seduta del 16 gennaio 2003;

Verificata, da parte del Dirigente della Unità Organizzativa Strumenti Finanziari Integrati, la regolarità dell'istruttoria e della proposta di deliberazione sia dal punto di vista tecnico che sotto il profilo della legittimità;

Viste le ll.r., con successive modificazioni ed integrazioni, del 23 luglio 1996, n. 16 e del 31 marzo 1978, n. 34;

Su proposta dell'Assessore alle Risorse Finanziarie e Bilancio, Rapporti con il Consiglio regionale e Affari Istituzionali;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

Delibera

1. di approvare il progetto «Realizzazione di opere sostitutive alla eliminazione di n. 2 passaggi a livello sulla linea FNM Milano Saronno-Quadronna in comune di Venegono Inferiore (VA)» ai sensi della l.r. 31/96 (obiettivo gestionale 8.3.6.1. «Definizione degli interventi ferroviari esistenti per l'attuazione del S.F.R.») con i relativi allegati contrassegnati A) e B) (*omissis*) (1);

- per la copertura finanziaria, riguardante la realizzazione del suindicato progetto infrastrutturale, si provvederà mediante impiego di quota parte dello stanziamento, pari rispettivamente a € 1.000.000 per il 2003 ed a € 1.000.000 per il 2004, sull'U.P.B. e sul capitolo competente relativo al «Fondo per la realizzazione di progetti infrastrutturali di rilevanza regionale» del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003 e bilancio pluriennale 2003-2005 in corso di approvazione;
- 2. agli oneri finanziari a carico della Regione Lombardia, conseguenti all'approvazione del precitato progetto infrastrutturale, si farà fronte con gli stanziamenti, previsti nel predetto bilancio regionale, che verranno iscritti in apposito capitolo con deliberazione di Giunta di variazione di bilancio, ai sensi dell'art. 6, comma 2, della l.r. 31/96;
- 3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

(1) Gli originali degli atti che risultano dichiarati allegati alla presente deliberazione e non vengono riprodotti nel presente bollettino, possono essere consultati presso la D.G. Bilancio, u.o. strumenti finanziari e integrati.

ALLEGATI che costituiscono parte integrante alla d.g.r. n. 11920 del 24 gennaio 2003

Approvazione del progetto «Realizzazione di opere sostitutive alla eliminazione di n. 2 passaggi a livello sulla lina FNM Milano Saronno-Quadronna in comune di Venegono Inferiore (VA)» ai sensi della l.r. 31/96

A seguito parere espresso dalla Commissione consiliare.

A = Scheda prevista dall'art. 3 – comma IV;

B = Progetto definitivo (*omissis*).

B 1	Relazione descrittiva	Tav. 1.1
B 2	Relazione geologica-tecnica	Tav. 1.2
B 3	Relazione idraulica	Tav. 1.3
B 4	Corografia	Tav. 2
B 5	Planimetria stato di fatto	Tav. 3.1
B 6	Inserimento urbanistico	Tav. 3.2
B 7	Planimetria di progetto	Tav. 4.1
B 8	Planimetria di dettaglio	Tav. 4.2
B 9	Planimetria segnaletica	Tav. 4.3
B 10	Planimetria ubicazione illuminazione	Tav. 4.4.1
B 11	Particolari costruttivi illuminazione	Tav. 4.4.2
B 12	Planimetria smaltimento acque	Tav. 4.5.1
B 13	Particolari costruttivi smaltimento acque	Tav. 4.5.2
B 14	Profilo longitudinale	Tav. 4.6
B 15	Planimetria dettaglio sottovia	Tav. 4.7
B 16	Planimetria fase di cantiere	Tav. 4.8
B 17	Planimetria ubicazione sottoservizi	Tav. 4.9
B 18	Planimetria adeguamento sottopasso di stazione	Tav. 4.10
B 19	Galleria artificiale L=70.00m – Carpenteria	Tav. 5.1
B 20	Sottopasso ferroviario a spinta L=25m – Carpente-	

	ria	Tav. 5.2
B 21	Sottopasso ciclopeditonale L=20.50m – Carpenteria	Tav. 5.3
B 22	Opere di protezione e sostegno – Sez. tipolog. e particolari costr.	Tav. 5.4
B 23	Vasca di laminazione – Carpenteria	Tav. 5.5
B 24	Relazione preliminare di dimensionamento delle strutture	Tav. 5.6
B 25	Sezioni tipo	Tav. 6.1
B 26	Sezioni trasversali	Tav. 6.2
B 27	Piano particellare	Tav. 7.1
B 28	Elenco ditte	Tav. 7.2
B 29	Stima lavori	Tav. 8.2
B 30	Computo metrico estimativo	Tav. 8.2.1

ALLEGATO A)

SCHEDA ART. 3, COMMA QUARTO, L.R. N. 31/96

Denominazione progetto: Realizzazione di opere sostitutive alla eliminazione di n. 2 passaggi a livello sulla linea FNM Milano Saronno-Quadronna in comune di Venegono Inferiore (VA).

Obiettivo specifico: 8.3.6 Programmazione di nuovi interventi strutturali e/o tecnologici sulle infrastrutture ferroviarie esistenti per l'attuazione del Servizio Ferroviario Regionale.

Obiettivo gestionale: 8.3.6.1 «definizione degli interventi ferroviari esistenti per l'attuazione del S.F.R.».

Obiettivi e risultati:

1. Incremento della sicurezza e della regolarità dell'esercizio ferroviario:

– eliminazione di due PL e adeguamento del sottopasso di accesso alle banchine viaggiatori (handicap).

2. Diminuzione e razionalizzazione del traffico:

– minor tempo di transito;
– annullamento dei tempi di sosta delle autovetture ai PL;
– separazione pedoni/veicoli.

3. Diminuzione dell'inquinamento ambientale:

– riduzione dei prodotti di combustione in prossimità dei PL eliminati.

Costo complessivo: l'ammontare complessivo dei costi delle opere da realizzare è di € 4.490.249,44.

Risorse impiegate: la Regione Lombardia provvederà con € 2.000.000,00 di finanziamento a fondo perduto; il comune di Venegono Inferiore coprirà i costi per € 1.032.913,80, il restante costo pari a € 1.457.335,64 a valere sulle leggi n. 472/99 e n. 488/99 per Accessibilità Stazioni in corso di trasferimento dallo Stato alla Regione Lombardia in attuazione del d.lgs. n. 422/97.

Soggetti beneficiari dei contributi: Società F.N.M.E. s.p.a.

Soggetti responsabili dell'attuazione del progetto e delle sue singole fasi: Società F.N.M.E. s.p.a.

Localizzazione territoriale: comune di Venegono Inferiore (VA).

Durata progetto, modi e tempi di attuazione:

– novembre 2002: redazione progetto esecutivo e avvio delle procedure di esproprio;

– aprile 2003: inizio dei lavori;

– giugno 2004: completamento delle opere;

– settembre 2004: inizio esercizio e fruizione utenti.

Previsione di spesa relativa ai singoli esercizi: il piano dei finanziamenti è rappresentato nella tabella seguente.

	2003	2004	2005	TOTALE
Finanziamento regionale a fondo perduto	1.000.000,00	1.000.000,00	–	2.000.000,00
Finanziamento comunale	516.456,90	516.456,90	–	1.032.913,80
Finanziamento legge n. 472/99 e n. 488/99 Accessibilità Stazioni in Attuazione del d.lgs. n. 422/97	1.382.473,44	74.862,20	–	1.457.335,64
TOTALE	2.898.930,34	1.591.319,10		4.490.249,44

Modalità di verifica di conseguimento degli obiettivi: per controllare il raggiungimento degli obiettivi, saranno effettuati i necessari sopralluoghi e le opportune verifiche di natura tecnica ed economica, sia in corso d'opera che in fase di collaudo.

samo (MI) Finanziamento a carico del Fondo Sanitario 2003

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

- di accreditare, con decorrenza dalla data di approvazione del presente atto, la Residenza Sanitario Assistenziale «Polo Geriatrico Riabilitativo», gestita dal «Polo Geriatrico Lombardo – Piccola Società Cooperativa Sociale a.r.l.» con sede in Cinisello Balsamo (MI) per 141 posti letto per ospiti Non Autosufficienti Totali alla tariffa di € 37,70, sulla base delle verifiche compiute dalla competente ASL di Milano 3;
- di riconfermare che la struttura in oggetto è obbligatoriamente tenuta ad accettare il sistema di vigilanza e controllo previsto dalla normativa vigente;
- di stabilire che, dalla data di approvazione del presente atto, conseguentemente all’assegnazione dei finanziamenti sul Fondo Sanitario Regionale le rette a carico del 141 ospiti dovranno essere effettivamente applicate negli importi al netto delle tariffe qui riconosciute. Tali rette, già dichiarate dall’ente medesimo, sono state in premessa indicate;
- di confermare inoltre che la struttura stessa è tenuta a rispettare tutti gli altri obblighi di cui alla d.g.r. 14 dicembre 2001, n. 7435;
- di stabilire che l’ente gestore della struttura in oggetto dovrà fatturare o comunque rendicontare mediante idonea documentazione contabile, nel rispetto della normativa in vigore per l’ente gestore, all’Azienda Sanitaria Locale di competenza le prestazioni di cui al presente provvedimento, indicando obbligatoriamente le Aziende Sanitarie Locali di provenienza degli ospiti, allo scopo di consentire l’addebito alle stesse in sede di compensazione infraregionale;
- di stabilire che l’Azienda Sanitaria Locale di ubicazione della struttura in oggetto deve erogare alla stessa, dalla data di approvazione del presente atto, anticipazioni mensili pari al 75% dell’importo corrispondente al volume di prestazioni accreditate e deve provvedere a liquidare trimestralmente il saldo spettante;
- di disporre che, entro 90 giorni dall’approvazione del presente atto, l’ASL di competenza provveda all’effettuazione di una ulteriore visita di vigilanza, al fine della verifica della permanenza dei requisiti di accreditamento;
- di disporre la comunicazione del presente atto alla Commissione Consiliare competente, all’ente gestore interessato, nonché all’Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

D) ATTI DIRIGENZIALI
 GIUNTA REGIONALE
D.G. Presidenza

(BUR20030151)
Com.r. 28 gennaio 2003 - n. 8
Segreteria di Giunta – Riepilogo fascicoli BURL del mese di dicembre 2002

Si comunica che nel mese di dicembre 2002 sono stati pubblicati i seguenti fascicoli del Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia

LEGENDA	
Se.O.	= Serie Editoriale Ordinaria
S.O.	= Supplemento Ordinario
S.S.	= Supplemento Straordinario
Se.I.	= Serie Editoriale Inserzioni
Se.I.C.	= Serie Editoriale Inserzioni Concorsi
Se.I.Bis	= Serie Editoriale Inserzioni Bis
Se.O.Bis	= Serie Editoriale Ordinaria Bis

DICEMBRE 2002

N. BUR	DATA	EDIZIONE	N. POSTALE
49	2.12	Se.O.	286
	2.12	Se.O.Bis	286
	3.12	I S.O.	287
	4.12	Se.I.	288
	4.12	Se.I.C.	289
	5.12	I S.S.	290
	6.12	II S.S.	291
	6.12	III S.S.	292
50	9.12	Se.O.	293
	10.12	I S.S.	294
	11.12	Se.I.	295
	11.12	Se.I.Bis	295
	11.12	Se.I.C.	296
	12.12	II S.S.	297
	12.12	III S.S.	297
	13.12	I S.O.	298
51	16.12	Se.O.	299
	16.12	Se.O.Bis	299
	17.12	I S.S.	300
	17.12	I S.O.	301
	18.12	Se.I.	302
	18.12	Se.I.C.	303
	19.12	II S.S.	304
	20.12	III S.S.	305
52	23.12	Se.O.	306
	24.12	I S.O.	307
	27.12	Se.I.	308
	27.12	Se.I.Bis	308
	27.12	Se.I.C.	309
	28.12	II S.O.	310
53	30.12	Se.O.	311
	30.12	Se.O.Bis	311
	31.12	I S.O.	312
	31.12	I S.S.	313

D.G. Risorse finanziarie e bilancio

(BUR20030152)

(2.1.0)

D.d.s. 24 gennaio 2003 - n. 587

Reiscrizioni alla competenza dell'esercizio finanziario 2003 di economie di stanziamento ai sensi dell'articolo 50 della legge regionale n. 34/78 e successive modifiche e integrazioni. Conseguenti variazioni da apportare al bilancio di previsione 2003 e al Documento tecnico di accompagnamento. 1° provvedimento

IL DIRIGENTE**DELLA STRUTTURA RAGIONERIA E CREDITO**

Visto l'articolo 50 della legge regionale 34/78, e successive modifiche e integrazioni, in materia di reiscrizione di fondi con vincolo di destinazione specifica;

Visto l'articolo 8 del Regolamento regionale 2 aprile 2001, n. 1 «Regolamento di contabilità della Giunta regionale», che stabilisce le procedure di reiscrizione dei fondi con vincolo di destinazione specifica attraverso apposito decreto del dirigente della struttura competente in materia di bilancio e ragioneria;

Visto l'articolo 1, comma 28, della l.r. n. 34 del 23 dicembre 2002, concernente l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003 e pluriennale 2003-2005, che autorizza la reiscrizione, di fondi statali o dell'Unione Europea, con vincolo di destinazione specifica;

Rilevata, la necessità e l'urgenza di provvedere alla reiscrizione delle economie di stanziamento, rilevate sui capitoli di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, al fine di consentire alle Direzioni generali di effettuare tempestivamente gli impegni di spesa e i relativi pagamenti;

Vista la d.g.r. n. 11699 del 23 dicembre 2002 «Disposizioni a carattere organizzativo (4° provvedimento 2002)» con la quale è stato riconfermato, tra gli altri, alla dott.ssa Manuela Giaretta l'incarico di dirigente della Struttura Ragioneria e Credito della Direzione Generale Risorse Finanziarie e Bilancio;

Decreta

1. di reiscrivere al bilancio di previsione 2003, per competenza e per cassa, sulla base delle motivazioni addotte in premessa, gli importi relativi ai capitoli di spesa di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di prelevare dall'U.P.B 5.0.4.0.1.301 capitolo 736 «Fondo di riserva del bilancio di cassa», l'importo complessivo di € 18.000.000,00, come indicato nell'allegato di cui al precedente punto 1;

3. di apportare le conseguenti variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003 e pluriennale 2003-2005 e al Documento tecnico di accompagnamento.

4. di pubblicare copia del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente della struttura
ragioneria e credito:
Manuela Giaretta

— • —

ALLEGATO 1

Economie accertate sui capitoli a destinazione vincolata da riscrivere ex art. 50 della L.R. 34/78

DIREZIONE GENERALE: INDUSTRIA, PICCOLA E MEDIA IMPRESA E COOPERAZIONE E TURISMO

4.10.5.1.03.114 003645 Vincolate Capitale	Prov.	Euro
Capitolo di entrata connesso: 04.03.85 003643	1999	
CONTRIBUTI STATALI PER GLI INTERVENTI PREVISTI DAL PIANO DI RICOSTRUZIONE E SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO DELLA VALTELLINA - SISTEMA PRODUTTIVO	2001	
	2002	85.966.631,42
	Tot. Comp.	85.966.631,42
	Tot. Cassa	0,00

	Euro
TOTALE VINCOLATE	Tot. Comp. 85.966.631,42
	Tot. Cassa 0,00

	Euro
TOTALE INDUSTRIA, PICCOLA E MEDIA IMPRESA E COOPERAZIONE E TURISMO	Tot. Comp. 85.966.631,42
	Tot. Cassa 0,00

DIREZIONE GENERALE: INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

4.8.1.2.02.294 004830 Vincolate Correnti operative	Prov.	Euro
Capitolo di entrata connesso: 02.01.116 004829	1999	
CONTRIBUTI AGLI ENTI PROPRIETARI DELLE STRADE AD ESCLUSIVA COPERTURA DELLE SPESE PER LE OPERE CONNESSE AL RINFORZO, ALL'ADEGUAMENTO E ALL' USURA DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI	2001	
	2002	4.693.739,69
	Tot. Comp.	4.693.739,69
	Tot. Cassa	0,00

4.8.2.1.02.120 005365 Vincolate Correnti operative	Prov.	Euro
Capitolo di entrata connesso: 02.01.116 005536	1999	
TRASFERIMENTI STATALI PER I CONTRATTI DI SERVIZIO CON TRENITALIA S.P.A. PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI FERROVIARI DI INTERESSE REGIONALE	2001	
	2002	41.833.008,85
	Tot. Comp.	41.833.008,85
	Tot. Cassa	0,00

4.8.2.1.02.120 005366 Vincolate Correnti operative	Prov.	Euro
Capitolo di entrata connesso: 02.01.116 005537	1999	
TRASFERIMENTI STATALI PER I CONTRATTI DI SERVIZIO E DI PROGRAMMA CON F.N.M.E.,S.P.A. PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI FERROVIARI DI INTERESSE REGIONALE	2001	
	2002	34.179.636,02
	Tot. Comp.	34.179.636,02
	Tot. Cassa	0,00

4.8.3.2.03.128 005644 Vincolate Capitale	Prov.	Euro
Capitolo di entrata connesso: 04.03.121 005643	1999	
ASSEGNAZIONI ALLE PROVINCE PER INTERVENTI DI INVESTIMENTO SULLA RETE VIARIA REGIONALE	2001	
	2002	80.132.835,90
	Tot. Comp.	80.132.835,90
	Tot. Cassa	0,00

4.8.2.1.02.120 005694 Vincolate Correnti operative	Prov.	Euro
Capitolo di entrata connesso: 02.01.116 005693	1999	
SPESE PER I SERVIZI AGGIUNTIVI RELATIVI AL PASSANTE FERROVIARIO DI MILANO ED AL POTENZIAMENTO DEL NODO DI MILANO CONNESSO CON L'ALTA CAPACITA'	2001	
	2002	2.784.840,00
	Tot. Comp.	2.784.840,00
	Tot. Cassa	0,00

	Euro
Tot. Comp.	163.624.060,46
Tot. Cassa	0,00

	Euro
Tot. Comp.	163.624.060,46
Tot. Cassa	0,00

TOTALE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

DIREZIONE GENERALE: RISORSE FINANZIARIE E BILANCIO

5.0.4.0.04.308 002797 Vincolate Annualità	Prov.	Euro
Capitolo di entrata connesso:	1999	
FONDO PER LA COPERTURA FINANZIARIA DEGLI ONERI PER OBBLIGAZIONI PREGRESSE DERIVANTI DA CONTRIBUTI STATALI IN ANNUALITA'	2001	
	2002	200.000.000,00
	Tot. Comp.	200.000.000,00
	Tot. Cassa	5.000.000,00

5.0.4.0.02.210 002798 Vincolate Correnti operative	Prov.	Euro
Capitolo di entrata connesso:	1999	
FONDO PER LA RIASSEGNAZIONE DEI RESIDUI PERENTI DI SPESE CORRENTI VINCOLATE	2001	
	2002	25.000.000,00
	Tot. Comp.	25.000.000,00
	Tot. Cassa	3.000.000,00

5.0.4.0.03.211 002799 Vincolate Capitale	Prov.	Euro
Capitolo di entrata connesso:	1999	
FONDO PER LA RIASSEGNAZIONE DEI RESIDUI PERENTI DI SPESE IN CONTO CAPITALE VINCOLATE	2001	
	2002	300.000.000,00
	Tot. Comp.	300.000.000,00
	Tot. Cassa	10.000.000,00

		Euro
TOTALE VINCOLATE	Tot. Comp.	525.000.000,00
	Tot. Cassa	18.000.000,00

		Euro
TOTALE RISORSE FINANZIARIE E BILANCIO	Tot. Comp.	525.000.000,00
	Tot. Cassa	18.000.000,00

		Euro
TOTALE ALLEGATO	Tot. Comp.	774.590.691,88
	Tot. Cassa	18.000.000,00

Prelievo dall'UPB 5.0.4.0.1.301 cap. 736 "Fondo di riserva dal bilancio di cassa" : Euro 18.000.000,00

D.G. Formazione, istruzione e lavoro

(BUR20030153) (3.3.0)
D.d.g. 20 gennaio 2003 - n. 337
Parziale rettifica del d.d.g. del 10 ottobre 2002, n. 18628, avente ad oggetto: «Approvazione delle graduatorie dei progetti cofinanziabili con il Fondo Sociale Europeo, ob. 3 – Misura A2, A3, B1, C2, C3, E1 – Dispositivi Multimisura Extra-Obbligo Formativo e Formazione Superiore – Anno 2002»

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il proprio d.d.g. del 10 ottobre 2002, n. 18628, che ha approvato le graduatorie dei progetti cofinanziabili con il Fondo Sociale Europeo, ob. 3 – Misura A2, A3, B1, C2, C3, E1 – Dispositivi Multimisura Extra-Obbligo Formativo e Formazione Superiore – anno 2002 e i relativi allegati;

Preso atto che per alcuni progetti si sono verificati alcuni meri errori materiali di riporto nella graduatoria finale dei punteggi espressi in sede di valutazione, che hanno determinato un punteggio totale non rispondente alla valutazione espressa;

Ritenuto pertanto opportuno procedere ad una parziale rettifica del citato d.d.g. attribuendo ai progetti in questione il reale punteggio ottenuto in sede di valutazione;

Preso atto che per alcuni dei progetti di cui al precedente punto il punteggio corretto fa sì che il progetto risulti ammesso e finanziato in quanto superiore a punti 250 nella graduatoria della Formazione Superiore e a punti 264 nella graduatoria relativa all'Extra-Obbligo Formativo;

Considerato quindi necessario, per quanto esposto al precedente punto, integrare il finanziamento disponibile per un totale di € 1.658.300,00, così suddiviso: per il dispositivo Multimisura Extra Obbligo Formativo, € 151.200,00 e per il Dispositivo Multimisura Formazione Superiore € 1.507.100,00, utilizzando la possibilità di procedere, secondo quanto previsto dalla d.g.r. n. 7/9359 del 14 giugno 2002, all'allocazione di ulteriori risorse per le azioni previste nei singoli dispositivi, nell'ambito delle risorse previste nel Complemento di Programmazione FSE Ob. 3 2000/2006;

Dato atto che gli obblighi dei soggetti gestori dei progetti ammessi al finanziamento sono precisati nella d.g.r. n. 7/9359 del 14 giugno 2002 di «Approvazione dell'Atto di Indirizzo 2002 – sezione Indicazioni procedurali e gestionali generali» e ulteriormente precisati nel d.d.g. n. 11244 del 14 giugno 2002, all'allegato n. 1 sez. Iter Procedurale. In particolare per quanto riguarda i termini di avvio dell'attività formativa, che è stabilita entro giorni 45 dalla data di pubblicazione delle graduatorie sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

Preso atto che sono in corso approfondimenti relativi alle procedure contabili e amministrative riguardanti il versamento della quota di iscrizione da parte dei destinatari dei corsi finanziati;

Ritenuto pertanto opportuno, nell'ambito dei progetti finanziati con il presente provvedimento a valere sui Dispositivi Multimisura Extra-Obbligo Formativo e Formazione Superiore, non applicare la quota di iscrizione inizialmente prevista nei dispositivi stessi;

Considerato altresì opportuno determinare che la comunicazione della variazione dell'esito dell'istruttoria, visto l'esiguo

numero di progetti di cui trattasi, avvenga mediante comunicazione diretta agli operatori interessati, pubblicando altresì il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

Vista la l.r. 23 luglio 1996 n. 16 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la d.g.r. del 24 maggio 2000, n. 7/4 e successive modifiche ed integrazioni, avente ad oggetto: «Costituzione delle direzioni generali e nomina dei direttori generali» relativa, fra l'altro, al conferimento al dott. Renzo Ruffini dell'incarico di Direttore Generale della Direzione Generale Formazione, Istruzione e Lavoro;

Decreta

1. Di rettificare l'allegato 1 Ammessi e Finanziati Graduatoria Extra Obbligo Formativo del d.d.g. Formazione, Istruzione e Lavoro del 10 ottobre 2002, n. 18628 inserendo ad integrazione i progetti di cui al prospetto allegato al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale (allegato 1);
2. Di rettificare l'allegato 2 Ammessi e Non Finanziati Graduatoria Extra Obbligo Formativo del d.d.g. Formazione, Istruzione e Lavoro del 10 ottobre 2002, n. 18628 inserendo ad integrazione i punteggi aggiornati dei progetti di cui al prospetto allegato al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale (allegato 2);
3. Di rettificare l'allegato 4 Ammessi e Finanziati Graduatoria Formazione Superiore del d.d.g. Formazione, Istruzione e Lavoro del 10 ottobre 2002, n. 18628 inserendo ad integrazione i progetti di cui al prospetto allegato al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale (allegato 3);
4. Di rettificare l'allegato 5 Ammessi e Non Finanziati Graduatoria Formazione Superiore del d.d.g. Formazione, Istruzione e Lavoro del 10 ottobre 2002, n. 18628 inserendo ad integrazione i punteggi aggiornati dei progetti di cui al prospetto allegato al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale (allegato 4);
5. Di determinare un'integrazione all'aumento delle risorse complessive, finalizzate al finanziamento dei progetti cofinanziabili con il FSE, Obiettivo 3 – Dispositivi Multimisura Extra-Obbligo Formativo e Formazione Superiore – anno 2002, per un totale complessivo di € 1.658.300,00, così suddiviso: per il dispositivo Multimisura Extra Obbligo Formativo, € 151.200,00 e per il Dispositivo Multimisura Formazione Superiore € 1.507.100,00;
6. Di affidare al Dirigente della U.O. Formazione e Mercato del Lavoro l'adozione di ogni eventuale provvedimento diretto ad assicurare l'adeguata realizzazione dei progetti finanziati;
7. Di non applicare la quota di iscrizione dovuta dai destinatari dei corsi finanziati, inizialmente prevista nei Dispositivi stessi, in considerazione del fatto che sono in corso approfondimenti relativi alle procedure contabili e amministrative riguardanti il versamento della quota stessa;
8. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (B.U.R.L.).

Il direttore generale: Renzo Ruffini

ALLEGATO 1

Integrazione graduatoria «Ammessi e Finanziati» Extra Obbligo Formativo

Provincia	Punteggio	Id Progetto	Titolo Progetto	Denominazione Operatore	Quota Pubblica
Cremona	267	83462	NAVIGARE 2002	CENTRO ITARD	151.200,00
Totale Quota Pubblica					151.200,00

ALLEGATO 2

Integrazione graduatoria «Ammessi e Non Finanziati» Extra Obbligo Formativo

Provincia	Punteggio	Id Progetto	Titolo Progetto	Denominazione Operatore	Quota Pubblica
Pavia	257	66378	OPERATORE SOCIO SANITARIO (O.S.S.)	CONSORZIO ORION S.C.R.L.	140.000,00
Milano	253	65941	AUSILIARIO SOCIO ASSISTENZIALE (ASA)	CONSORZIO ORION S.C.R.L.	84.000,00
Milano	250	65204	CORSO PER ESPERTO D'INFORMATICA E TECNOLOGIE WEB	ENDASFORM LOMBARDIA ONLUS	80.640,00

Provincia	Punteggio	Id Progetto	Titolo Progetto	Denominazione Operatore	Quota Pubblica
Milano	250	70829	WEB DEVELOPER	ENDASFORM LOMBARDIA ONLUS	84.000,00
Milano	248	64732	CORSO PER ADDETTI ALLA RISTORAZIONE VELOCE	ENDASFORM LOMBARDIA ONLUS	100.800,00
Milano	247	64702	CORSO PER ESPERTI INFORMATICI E DI SITI WEB	ENDASFORM LOMBARDIA ONLUS	67.200,00
Bergamo	245	72298	ADVANCED ECDL	ENDASFORM LOMBARDIA ONLUS	67.200,00
Milano	244	67649	ANIMATORI TELEVISIVI E DI CONTATTO	ENDASFORM LOMBARDIA ONLUS	100.800,00
Brescia	240	63679	CORSO DI MUSICA MODERNA E POPOLARE	ENDASFORM LOMBARDIA ONLUS	100.800,00
Milano	232	61720	TURISMO ASSOCIATIVO	ENDASFORM LOMBARDIA ONLUS	100.800,00

ALLEGATO 3

Integrazione graduatoria «Ammessi e Finanziati» Formazione Superiore

Provincia	Punteggio	Id Progetto	Titolo Progetto	Denominazione Operatore	Quota Pubblica
MI	267	82873	PROGRAMMATORE VISUAL BASIC INTEGRATO ALLE TECNOLOGIE WEB	CENTRO INFORMATICO ADDESTRAMENTO MULTIMEDIALE CRL	83.860,00
MI	256	81143	PROGRAMMATORE DI APPLICAZIONI PER WINDOWS CON MICROSOFT VISUAL STUDIO.NET	OMNIA CENTRO DI ORIENTAMENTO E FORMAZIONE PROFESSIONALE	172.000,00
MI	256	82101	NETWORK TRAINING – LIFELONGLEARNING – TECNICO DI PROGETTAZIONE E GESTIONE DI SISTEMI DI FORMAZIONE A DISTANZA	OMNIA CENTRO DI ORIENTAMENTO E FORMAZIONE PROFESSIONALE	137.600,00
VA	255	78893	TECNICO MODELLISTA CAD PER LA MODA	CONSORZIO ORION S.C.R.L.	112.000,00
MI	255	74709	WEB ART DIRECTOR	CON.GES.AZ. SCRL	112.000,00
MI	255	75007	ESPERTO DI ORGANIZZAZIONE DI MEETING CONGRESSI ED EVENTI CULTURALI	FORMA 2000	172.000,00
MI	253	67311	WEB DEVELOPER	CON.N.I.C.E.F. SCRL	112.000,00
PV	252	83107	CORSO PER PROGETTISTA APPLICAZIONI MULTIMEDIALI	KESPIS ISTITUTO INTERNAZIONALE PER GLI STUDI POLITICI ECONOMICI SOCIALI PER LA CULTURA E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	149.640,00
MI	252	66521	WEB COMMUNICATION E WEB ADVERTISING – LA COMUNICAZIONE DEL TERZO MILLENNIO	ACTL ASSOCIAZIONE PER LA CULTURA E IL TEMPO LIBERO	172.000,00
MI	252	81655	WEB CONTENT MANAGER	ACTL ASSOCIAZIONE PER LA CULTURA E IL TEMPO LIBERO	172.000,00
LO	252	65608	PROGETTISTA DISEGNATORE CON TECNICHE CAD	CONSORZIO ORION S.C.R.L.	112.000,00
Totale Quota Pubblica					1.507.100,00

ALLEGATO 4

Integrazione graduatoria «Ammessi e Non Finanziati» Formazione Superiore

Provincia	Punteggio	Id Progetto	Titolo Progetto	Denominazione Operatore	Quota Pubblica
MI	250	78984	STILISTA DI MODA	CON.GES.AZ. SCRL	112.000,00
MI	250	75466	ESPERTO PROCESSI FORMATIVI COFINANZIATI	ASSOCIAZIONE CULTURALE MOONLIGHT CLUB	113.646,00
MI	250	76097	ESPERTO DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DI IMPRESA	FORMA 2000	103.200,00
VA	250	82521	ESPERTO DI GESTIONE DI IMPRESA DELLA NEW ECONOMY	FORMA 2000	103.200,00
VA	250	82527	ESPERTO DI GESTIONE IMPRESE NON PROFIT	FORMA 2000	172.000,00
MI	249	81359	ASSISTENTE AL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE COMMERCIALE PER I MERCATI INTERNAZIONALI	FONDAZIONE ROSSELLI	137.600,00
MI	249	77562	ESPERTO AMMINISTRAZIONE AZIENDALE	CON.GES.AZ. SCRL	112.000,00
MI	249	75152	ESPERTO DI GESTIONE DI IMPRESA DELLA NEW ECONOMY	FORMA 2000	103.200,00
PV	247	74538	TECNICO DELLE COSTRUZIONI CIVILI	CON.GES.AZ. SCRL	112.000,00
MI	247	80382	CORSO PER ESPERTI IN INTERVENTI FORMATIVI COMUNITARI	FORMA 2000	137.600,00
VA	247	83040	TECNICO DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ASSISTENZA TECNICA SISTEMI HARDWARE E RETI	FORMA 2000	103.200,00
MI	246	82661	PROGRAMMATORE DI SITI WEB ATTIVI CON TECNOLOGIE HTML, ASP E DATABASE	OMNIA CENTRO DI ORIENTAMENTO E FORMAZIONE PROFESSIONALE	148.780,00
MI	246	82774	ESPERTO IN WEB MARKETING ED ADVERTISING ON-LINE	OMNIA CENTRO DI ORIENTAMENTO E FORMAZIONE PROFESSIONALE	141.900,00
MI	246	82922	TECNICO DI MARKETING PER LE P.M.I.	OMNIA CENTRO DI ORIENTAMENTO E FORMAZIONE PROFESSIONALE	145.340,00
MI	246	82660	ESPERTO IN REALIZZAZIONE PRODOTTI MULTIMEDIALI:CD ROM, PRESENTAZIONI GRAFICHE, SITI WEB	OMNIA CENTRO DI ORIENTAMENTO E FORMAZIONE PROFESSIONALE	172.000,00
MI	246	82098	ESPERTO DI MARKETING NEL SETTORE DELLA MODA	ASSOCIAZIONE CULTURALE MOONLIGHT CLUB	75.360,00
MI	246	78716	ESPERTO DI COMMERCIALIZZAZIONE DI SERVIZI TURISTICI	FORMA 2000	103.200,00

Provincia	Punteggio	Id Progetto	Titolo Progetto	Denominazione Operatore	Quota Pubblica
VA	246	83046	ESPERTO NELLA GESTIONE NORMATIVA SICUREZZA-QUALITÀ E AMBIENTE	FORMA 2000	172.000,00
MI	246	78285	ESPERTO NELLA GESTIONE NORMATIVA SICUREZZA-QUALITÀ E AMBIENTE	FORMA 2000	172.000,00
PV	245	74279	NET CLIPPER	CON.GES.AZ. SCRL	112.000,00
VA	245	82995	ESPERTO DI COMMERCIALIZZAZIONE DI SERVIZI TURISTICI	FORMA 2000	103.200,00
MI	244	73962	MANUTENTORE TECNICO PRESSO STRUTTURE TURISTICO RICETTIVE	ASSOCIAZIONE CULTURALE MOONLIGHT CLUB	76.422,00
MI	243	69444	PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN CORSO DI FORMAZIONE PER «ESPERTO IN NUOVE TECNOLOGIE DELLA COMUNICAZIONE, IN TELELAVORO E INTERNET»	FORMA 2000	172.000,00
MI	243	81391	TECNICO DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ASSISTENZA TECNICA SISTEMI HARDWARE E RETI	FORMA 2000	103.200,00
MI	243	65285	INFORMATION SECURITY MANAGER	CONSORZIO ORION S.C.R.L.	112.000,00
MI	243	79344	ESPERTO IN AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	ASSOCIAZIONE CULTURALE MOONLIGHT CLUB	78.960,00
MI	243	74186	PROGETTO DI FORMAZIONE PER GUEST ASSISTANT	ASSOCIAZIONE CULTURALE MOONLIGHT CLUB	75.076,00
MI	241	79521	ESPERTO DI GESTIONE IMPRESE NON PROFIT	FORMA 2000	172.000,00
PV	239	77664	ESPERTO AMMINISTRAZIONE AZIENDALE	CONSORZIO ORION S.C.R.L.	84.000,00
MI	239	74536	ADDETTO ALLA AMMINISTRAZIONE E AL CONTROLLO DELLE STRUTTURE TURISTICHE	ASSOCIAZIONE CULTURALE MOONLIGHT CLUB	81.780,00
VA	238	80365	PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN CORSO DI FORMAZIONE PER «TECNICI DEL SISTEMA DI GARANZIA QUALITÀ»	FORMA 2000	172.000,00
MI	238	80097	ADDETTO ALLE VENDITE NEL SETTORE ABBIGLIAMENTO	ASSOCIAZIONE CULTURALE MOONLIGHT CLUB	78.960,00
MI	237	61766	CORSO DI SPECIALIZZAZIONE IN MANAGEMENT AMBIENTALE	ACTL ASSOCIAZIONE PER LA CULTURA E IL TEMPO LIBERO	172.000,00
MI	236	82310	ADDETTO ALLA DIREZIONE VENDITE PER I MERCATI DELL'EST	OMNIA CENTRO DI ORIENTAMENTO E FORMAZIONE PROFESSIONALE	137.600,00
MI	235	63717	CORSO DI MARKETING DEL TERRITORIO E PROMOZIONE TURISTICA	ACTL ASSOCIAZIONE PER LA CULTURA E IL TEMPO LIBERO	154.800,00
MI	234	67390	RESPONSABILE DI UFFICIO STAMPA	ACTL ASSOCIAZIONE PER LA CULTURA E IL TEMPO LIBERO	137.600,00
MI	231	79847	EXPORT MANAGER JUNIOR	OMNIA CENTRO DI ORIENTAMENTO E FORMAZIONE PROFESSIONALE	137.600,00
MI	231	82868	ADDETTO ALLA FUNZIONE AMMINISTRATIVA DELLE P.M.I.	OMNIA CENTRO DI ORIENTAMENTO E FORMAZIONE PROFESSIONALE	165.980,00
MI	231	83251	TECNICO PROGETTISTA IN ARCHITETTURA D'INTERNI ADDETTO E RESPONSABILE ALLE VENDITE IN NEGOZIO COMMERCIALE	OMNIA CENTRO DI ORIENTAMENTO E FORMAZIONE PROFESSIONALE	140.180,00
MI	231	83419	ANALISTA E PROGETTISTA DI SOFTWARE APPLICATIVO ORIENTATO AGLI OGGETTI	OMNIA CENTRO DI ORIENTAMENTO E FORMAZIONE PROFESSIONALE	153.080,00
MI	230	69442	PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN CORSO DI FORMAZIONE PER TECNICI DEL SISTEMA DI GARANZIA QUALITÀ	FORMA 2000	172.000,00
LO	229	67106	WEB MASTER	CON.N.I.C.E.F. SCRL	112.000,00
PV	227	76872	ESPERTO AMMINISTRAZIONE AZIENDALE	CON.N.I.C.E.F. SCRL	84.000,00
VA	226	83028	ESPERTO DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DI IMPRESA	FORMA 2000	103.200,00
MI	226	82848	SCENE DESIGNER. ESPERTO NELLA RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 3D E WEB DELL'ARCHITETTURA E DEL DESIGN INDUSTRIALE	OMNIA CENTRO DI ORIENTAMENTO E FORMAZIONE PROFESSIONALE	172.000,00
VA	225	79240	ESPERTO NELLA REALIZZAZIONE E GESTIONE DI INTERVENTI FORMATIVI COMUNITARI	FORMA 2000	137.600,00
MI	225	74168	CORSO DI FORMAZIONE PER WEB ENGINEERING - AVANZATO	ACTL ASSOCIAZIONE PER LA CULTURA E IL TEMPO LIBERO	172.000,00
PV	223	74625	ADDETTO VENDITA SETTORE ABBIGLIAMENTO E CALZATURIERO	CENTRO SERVIZI ALLE IMPRESE SRL	87.360,00
MI	221	67050	WEB EDITOR	ACTL ASSOCIAZIONE PER LA CULTURA E IL TEMPO LIBERO	172.000,00
MI	221	82045	VIRTUAL DESIGNER - MECHANICAL DESKTOP	OMNIA CENTRO DI ORIENTAMENTO E FORMAZIONE PROFESSIONALE	137.600,00
PV	216	80253	PROGETTISTA CAD PER IMPIANTI INDUSTRIALI	CENTRO SERVIZI ALLE IMPRESE SRL	123.200,00

D.G. Famiglia e solidarietà sociale

(BUR20030154)

(3.1.0)

D.d.g. 23 gennaio 2003 - n. 516

Modalità di erogazione e di rendicontazione dei contributi assegnati alle associazioni che forniscono gratuitamente ai non vedenti cani guida appositamente addestrati - anno 2003

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la l.r. 10 giugno 2002, n. 11 «Erogazione di contributo ordinario al servizio cani guida per non vedenti»;

Vista la d.g.r. 4 ottobre 2002, n. 7/10528 avente ad oggetto «Modalità di erogazione e di rendicontazione dei contributi assegnati alle associazioni che forniscono gratuitamente ai non vedenti cani guida appositamente addestrati»;

Atteso che, ai sensi della d.g.r. n. 10528/2002, citata, i soggetti destinatari del contributo ordinario devono presentare la domanda entro il 31 marzo di ogni anno successivo al 2002;

Ritenuto pertanto di provvedere alla diffusione dei documenti sottoelencati, parti integranti e sostanziali del presente atto, finalizzata alla raccolta delle domande relative all'anno 2003, alla stesura ed approvazione della graduatoria nonché alla erogazione dei contributi:

- Scheda sulle modalità di erogazione del contributo agli Organismi che addestrano cani guida per soggetti non vedenti residenti in Lombardia;

- Modello di domanda di contributo ai sensi della l.r. n. 11/2002;

- Tabelle 1 e 2 di rendicontazione del servizio cani guida per l'anno 2002;

Richiamata la d.g.r. 23 dicembre 2002, n. 11699 «Disposizioni a carattere organizzativo» (4° provvedimento 2002);

Decreta

1. di provvedere, per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente riportate, alla diffusione dei documenti sottoelencati, parti integranti e sostanziali del presente atto, finalizzata alla raccolta delle domande relative all'anno 2003, alla stesura ed approvazione della graduatoria nonché alla erogazione dei contributi:

- Scheda sulle modalità di erogazione del contributo agli Organismi che addestrano cani guida per soggetti non vedenti residenti in Lombardia;

- Modello di domanda di contributo ai sensi della l.r. n. 11/2002;

- Tabelle 1 e 2 di rendicontazione del servizio cani guida per l'anno 2002,

2. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e nel sito web della Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale.

Il direttore generale: Umberto Fazzone

SCHEDA SULLE MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO AGLI ORGANISMI CHE ADDESTRANO CANI GUIDA PER SOGGETTI NON VEDENTI RESIDENTI IN LOMBARDIA

Obiettivi

L'obiettivo è quello di fornire aiuto e sostegno agli Organismi senza scopo di lucro che addestrano cani guida per soggetti non vedenti e li assegnano gratuitamente.

Servizio fornito

La Regione, avvalendosi degli Organismi senza scopo di lucro, intende offrire alle persone non vedenti la possibilità di avere gratuitamente un cane guida.

Requisiti per l'ammissione al beneficio

1. Soggetti destinatari del contributo ordinario

Possono presentare la domanda per la concessione del contributo ordinario i seguenti soggetti:

- organismi non lucrativi di utilità sociale,
- organismi della cooperazione sociale,
- organizzazioni di volontariato,
- associazioni ed enti di promozione sociale,
- fondazioni,
- enti di patronato,

- altri soggetti privati senza scopo di lucro.

I soggetti devono attestare di essere iscritti nei rispettivi albi regionali/provinciali, devono avere comprovata esperienza, maturata da almeno due anni sul territorio regionale, nel settore dell'addestramento dei cani guida da fornire ai non vedenti.

2. Frutitori del servizio «cani guida per non vedenti»

I fruitori del servizio «cani guida per non vedenti» sono i ciechi assoluti, residenti in Lombardia, con documentazione di accertamento rilasciato dalle competenti Commissioni Sanitarie.

3. Modalità e termini di presentazione della domanda

I soggetti destinatari del contributo ordinario devono presentare la domanda per essere ammessi alla graduatoria, utilizzando e compilando lo schema allegato alla deliberazione, con relativi allegati.

Il modello di domanda si può trovare nel sito: www.famiglia@regione.lombardia.it e deve essere inviato alla Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale, Unità Organizzativa Interventi Socio-Sanitari e Socio Assistenziali, Struttura Interventi di Promozione e di sostegno alla persona, dott. Vincenzo Filisetti, via Pola 9/11, 20124 Milano entro il 31 marzo 2003.

4. Criteri di valutazione delle domande

I contributi verranno assegnati ai soggetti aventi titolo, con decreto del Direttore Generale Famiglia e Solidarietà Sociale:

- nei limiti delle disponibilità di bilancio,
- in proporzione al numero dei cani affidati a ciechi assoluti residenti in Lombardia,
- tenendo conto delle pari opportunità, pertanto valorizzando le Organizzazioni che hanno fornito in modo paritario i cani guida a donne e uomini,
- fino a un tetto massimo di € 10.000,00 per ogni cane da guida appositamente addestrato e fornito gratuitamente ai non vedenti,
- il contributo verrà liquidato in una unica soluzione.

5. Graduatoria

La graduatoria degli aventi diritto verrà pubblicata sul sito internet della Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale.

MODELLO DI DOMANDA DI CONTRIBUTO AI SENSI DELLA L.R. N. 11/2002

Direzione Generale
Famiglia e Solidarietà Sociale
Unità Organizzativa Interventi
Socio sanitari e Socio Assistenziali
via Pola 9/11
20124 Milano

Oggetto: Domanda per l'erogazione del contributo di cui alla l.r. 10 giugno 2002 n. 11 in materia di cani guida per non vedenti

Il sottoscritto
nella qualità di legale rappresentante di
(N.B. riportare denominazione completa dell'organismo richiedente come indicata nello statuto)
sede legale: indirizzo
comune (prov.) cap
telefono fax
e mail
nominativi di riferimento per comunicazioni telefoniche

TIPOLOGIA DEL SOGGETTO RICHIEDENTE:

- ☐ Organismo non lucrativo di utilità sociale;
- ☐ Cooperativa iscritta all'albo regionale delle Cooperative Sociali;
- ☐ Organizzazione iscritta nel registro regionale del Volontariato;
- ☐ Associazione iscritta all'Albo delle Associazioni;
- ☐ Associazione, Fondazione o altra Istituzione di carattere privato riconosciuta ai sensi dell'art. 12 del Codice Civile;
- ☐ Ente di patronato;
- ☐ Altro soggetto privato senza scopo di lucro (specificare)

DICHIARA

- di avere sede operativa permanente sul territorio regionale ubicata nel comune di (prov.)
- di aver maturato da almeno due anni sul territorio Regionale una diretta, continua e specifica esperienza nel settore dell'addestramento e fornitura di cani guida per non vedenti.

DOMANDA

- di ottenere un contributo per realizzare il servizio reso alla collettività mediante addestramento e la fornitura gratuita di cani guida per non vedenti residenti in Lombardia.

Modalità di pagamento:

Banca
Agenzia n.
via n. città cap
c/c n.
codice CAB codice ABI

Firma del legale rappresentante

Data

Si allegano:

- Sintetica relazione
- Tabella n. 1 Rendicontazione gestione 2002
- Tabella n. 2 Rendicontazione dei cani affidati gratuitamente a cittadini lombardi non vedenti nell'anno 2002

Tabella n. 1

Rendicontazione: dati anno 2002 riassuntivi della gestione «servizio cani guida per non vedenti residenti in Lombardia»

ATTIVITÀ

- n. cani addestrati =
- n. cani affidati =
- n. persone lombarde non vedenti in lista di attesa =

PERSONALE ADDETTO

- n. addestratori =
- n. amministrativi =
- n. altro (es.: pulizia, accudimento) =

COSTI DEL SERVIZIO

- Spese per personale
- addestratori = €
 - amministrativi = €
 - altro = €
- Spese per acquisto cani e mantenimento = €
- Spese veterinarie = €
- Spese gestione strutture destinate ai cani = €
- Altro = €

TOTALE = €

Costo di addestramento per ogni cane = €

ENTRATE

- Contributi dei soci = €
- Contributi da privati = €
- Contributi pubblici = €
- Di cui
- da Regione Lombardia = €

TOTALE = €

N.B. I dati da riportare in questa tabella sono riferiti alle spese per addestramento cani guida affidati a cittadini lombardi non vedenti.

Tabella n. 2

Rendicontazione: elenco cani affidati gratuitamente a cittadini lombardi non vedenti nell'anno 2002

N. progr.	Nome cane	Matricola	Codice fiscale dell'affidatario	Comune di residenza dell'affidatario

N. progr.	Nome cane	Matricola	Codice fiscale dell'affidatario	Comune di residenza dell'affidatario

(BUR20030155) (3.1.0)
D.d.u.o. 10 gennaio 2003 - n. 61
Depubblicizzazione dell'I.P.A.B. denominata «Casa di Riposo F. e T. Vallardi», con sede legale in comune di Milano, in applicazione delle ll.rr. 27 marzo 1990 nn. 21 e 22. Conseguente riconoscimento alla stessa della personalità giuridica di diritto privato

IL DIRIGENTE DELL'U.O.
AFFARI ISTITUZIONALI, FAMIGLIA E III SETTORE

Omissis

Decreta

1. di accogliere per le motivazioni richiamate in premessa e sulla base delle risultanze acquisite e contenute nella scheda istruttoria e di valutazione allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto (omissis), la richiesta di depubblicizzazione e di conseguente riconoscimento della personalità giuridica privata avanzata dall'originaria I.P.A.B. denominata «Casa di Riposo F. e T. Vallardi», con sede legale in comune di Milano;
2. di dichiarare che l'Istituzione denominata «Casa di Riposo F. e T. Vallardi», con sede legale in comune di Milano, eretta in Ente Morale con r.d. 27 luglio 1934 n. 1264 e già in possesso di personalità giuridica di diritto pubblico in qualità di Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza ai sensi e per gli effetti di cui alla l. 6972/1890, è depubblicizzata ed è nel contempo, riconosciuta ad ogni conseguente effetto quale Ente Morale con personalità giuridica di diritto privato ai sensi degli artt. 14 e seguenti del Codice Civile;
3. di dare atto che in dipendenza della mutata natura della propria personalità giuridica ed a far tempo dalla data di avvenuta pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia:
 - a. la predetta Istituzione non è più soggetta alla normativa in vigore riguardante le II.PP.A.B. ma si applica alla stessa ad ogni conseguente effetto, come previsto dall'art. 5 - 2° comma - della l.r. 21/1990, il regime giuridico degli Enti Morali Assistenziali privati giuridicamente riconosciuti;
 - b. l'Istituzione medesima continua ad essere retta ed amministrata secondo le norme del proprio Statuto, approvato con d.g.r. n. 46074 del giorno 8 novembre 1999, che permane in vigore per le parti non esclusivamente riferibili alle II.PP.A.B. e non incompatibili quindi con il nuovo quadro di riferimento normativo;
 - c. decorre infine il termine di 90 gg., previsto dall'art. 4 - 2° comma - del d.l. 9 ottobre 1989, n. 338 come convertito con legge 7 dicembre 1989, n. 389, per l'esercizio del diritto di opzione da parte del personale dipendente già in atto al mantenimento del regime pensionistico obbligatorio e del trattamento di fine servizio previsto per il personale dipendente degli EE.LL.;
4. di disporre infine per la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia ai sensi dell'art. 3 - 4° comma - e per gli effetti di cui all'art. 5 - 2° comma - della l.r. 21/1990 nonché per la comunicazione dello stesso all'Istituzione interessata, all'A.S.L. territorialmente competente, al comune di sede legale ed agli Enti previdenziali di competenza.

Caterina Perazzo

D.G. Sanità

(BUR20030156)

(3.2.0)

D.d.g. 15 gennaio 2003 - n. 163**«Modifica del d.d.g. n. 20323 del 29 ottobre 2002 a seguito dell'Ordinanza del Consiglio di Stato n. 5454 del 17 dicembre 2002»****IL DIRETTORE GENERALE**

Vista la d.g.r. n. 7/8630 del 27 marzo 2002 «Primo provvedimento attuativo della l. 405/01 in materia di assistenza farmaceutica»;

Vista la d.g.r. n. 7/10246 del 6 agosto 2002 «Ulteriori determinazioni in materia di assistenza farmaceutica ai sensi della l. 405/01 e del d.l. 138/02»;

Richiamati, in particolare, i seguenti tre punti della d.g.r. n. 7/10246 del 6 agosto 2002:

- il punto 1 che rende operative le disposizioni applicative dell'art. 9, comma 5 del d.l. n. 138 dell'8 luglio 2002 convertito in legge 8 agosto 2002, n. 178, a partire dall'1 settembre 2002, adottando l'elenco dei medicinali di cui alle ll. 388/00 e 405/01 redatto dal Ministero della Salute;
- il punto 2 che stabilisce che a partire dall'1 settembre 2002 l'aggiornamento dei prezzi di riferimento dell'elenco di cui al punto 1 sia effettuato trimestralmente, fatta salva la facoltà di procedere ad aggiornamenti straordinari per effetto di variazioni generalizzate dei prezzi dei farmaci;
- il punto 11 che dispone di dare mandato alla Direzione Generale Sanità di assumere le ulteriori determinazioni necessarie alla piena attuazione di tale provvedimento;

Visto il d.d.g. n. 20323 del 29 ottobre 2002 «Ulteriori integrazioni all'allegato 1 della d.g.r. n. 7/8630 del 27 marzo 2002, avente per oggetto «Primo provvedimento attuativo della l. 405/01 in materia di assistenza farmaceutica» e attuazione del punto 2 della d.g.r. n. 7/10246 del 6 agosto 2002, avente per oggetto «Ulteriori determinazioni in materia di assistenza farmaceutica ai sensi della l. 405/01 e del d.l. 138/02», che all'art. 2 decreta di recepire dal 4 novembre 2002 l'aggiornamento trimestrale dei medicinali di cui alle ll. 388/00 e 405/01 redatto dal Ministero della Salute;

Dato atto che Bayer s.p.a. ha presentato ricorso, R.G. n. 9635/02, al Tribunale Amministrativo del Lazio contro il Ministero della Salute e la Commissione Unica del Farmaco per l'annullamento – previa astensione – dell'elenco dei medicinali non coperti da brevetto, pubblicato sul sito internet del ministero in data 8 agosto 2002, nella parte in cui ha inserito la specialità medicinale Adalat Crono 14 cp – 30 mg e Adalat Crono 14 cp – 60 mg nell'elenco dei medicinali disciplinato dall'art. 7 del d.lgs. 347/01 convertito in legge 16 novembre 2001, n. 405, come modificato dal d.lgs. 8 luglio 2002, convertito in legge 8 agosto 2002, n. 178, nonché di ogni ulteriore atto a questi annesso, connesso, presupposto e conseguente;

Preso atto che il TAR Lazio sez. III, con ordinanza 5465 del 26 settembre 2002, ha respinto la suindicata domanda cautelare;

Considerato che la Bayer s.p.a. ha presentato ricorso in appello al Consiglio di Stato contro la suddetta ordinanza del TAR Lazio sez. III n. 5465/02;

Considerato che con ordinanza 5454/2002 del 17 dicembre 2002 il Consiglio di Stato ha accolto l'appello (ricorso numero 8484/2002) e, per l'effetto, in riforma all'ordinanza impugnata ha accolto l'istanza cautelare di primo grado;

Ritenuto quindi necessario prendere atto dell'ordinanza del Consiglio di Stato che dispone la sospensione dell'efficacia dell'elenco dei medicinali non coperti da brevetto disciplinato dall'art. 7 del d.lgs. 347/01 convertito in legge 16 novembre 2001 n. 405, come modificato dal d.lgs. 8 luglio 2002 n. 138, convertito in legge 8 agosto 2002, n. 178, nella parte in cui prevede le specialità medicinali Adalat Crono 14 cp – 30 mg e Adalat Crono 14 cp – 60 mg e quindi coerentemente modificare l'elenco recepito con il d.d.g. n. 20323 del 29 ottobre 2002;

Visto l'art. 17 della legge regionale n. 16 del 23 luglio 1996, e successive modifiche e integrazioni, che individua le competenze dei Direttori Generali;

Vista la d.g.r. n. 7/4 del 24 maggio 2000 avente ad oggetto «Avvio della settima legislatura. Costituzione delle Direzioni Generali e nomina dei Direttori Generali» e successive modifiche;

Vista la d.g.r. n. 11699 del 23 dicembre 2002 avente ad oggetto «Disposizioni a carattere organizzativo (4° provvedimento 2002)»;

Decreta

per le motivazioni espresse in premessa

Art. 1 – Di prendere atto dell'ordinanza del Consiglio di Stato n. 5454/2002 del 17 dicembre 2002 che dispone la sospensione dell'efficacia dell'elenco dei medicinali non coperti da brevetto disciplinato dall'art. 7 del d.lgs. 347/01 convertito in legge 16 novembre 2001 n. 405, come modificato dal d.lgs. 8 luglio 2002 n. 138, convertito in legge 8 agosto 2002, n. 178, nella parte in cui prevede le specialità medicinali Adalat Crono 14 cp – 30 mg e Adalat Crono 14 cp – 60 mg e quindi coerentemente modificare l'elenco recepito con il d.d.g. n. 20323 del 29 ottobre 2002.

Art. 2 – Di pubblicare il presente atto sul sito internet www.sanita.regione.lombardia.it e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Carlo Lucchina

(BUR20030157)

(3.2.0)

D.d.g. 20 gennaio 2003 - n. 338**Attuazione del punto 2 della d.g.r. n. 7/10246 del 6 agosto 2002, avente per oggetto «Ulteriori determinazioni in materia di assistenza farmaceutica ai sensi della l. 405/01 e del d.l. 138/02»****IL DIRETTORE GENERALE**

Vista la d.g.r. n. 7/8630 del 27 marzo 2002 «Primo provvedimento attuativo della l. 405/01 in materia di assistenza farmaceutica»;

Vista la d.g.r. n. 7/10246 del 6 agosto 2002 «Ulteriori determinazioni in materia di assistenza farmaceutica ai sensi della l. 405/01 e del d.l. 138/02»;

Richiamati, in particolare, i seguenti due punti della d.g.r. n. 7/10246 del 6 agosto 2002:

- il punto 1 che rende operative le disposizioni applicative dell'art. 9, comma 5 del d.l. n. 138 dell'8 luglio 2002 a partire dall'1 settembre 2002, adottando l'elenco dei medicinali di cui alle ll. 388/00 e 405/01 redatto dal Ministero della Salute;
- il punto 2 che stabilisce che a partire dall'1 settembre 2002 l'aggiornamento dei prezzi di riferimento dell'elenco di cui al punto 1 sia effettuato trimestralmente, fatta salva la facoltà di procedere ad aggiornamenti straordinari per effetto di variazioni generalizzate dei prezzi dei farmaci;
- il punto 11 che dispone di dare mandato alla Direzione Generale Sanità di assumere le ulteriori determinazioni necessarie alla piena attuazione di tale provvedimento;

Visto il d.d.g. Sanità n. 20323 del 29 ottobre 2002 «Ulteriori integrazioni all'allegato 1 della d.g.r. n. 7/8630 del 27 marzo 2002, avente per oggetto «Primo provvedimento attuativo della l. 405/01 in materia di assistenza farmaceutica» e attuazione del punto 2 della d.g.r. n. 7/10246 del 6 agosto 2002, avente per oggetto «Ulteriori determinazioni in materia di assistenza farmaceutica ai sensi della l. 405/01 e del d.l. 138/02»»;

Richiamato, in particolare, l'art. 2 che dispone di recepire dal 4 novembre 2002 l'aggiornamento trimestrale dell'elenco medicinali di cui alle ll. 388/00 e l. 405/01 redatto dal Ministero della Salute e disponibile sul sito internet www.ministerosalute.it/medicinali;

Visto il d.d.g. Sanità n. 163 del 15 gennaio 2003 «Modifica del d.d.g. n. 20323 del 29 ottobre 2002 a seguito dell'ordinanza del Consiglio di Stato n. 5454 del 17 dicembre 2002», che prende atto dell'ordinanza 5454/2002 del Consiglio di Stato del 17 dicembre 2002 che dispone la sospensione dell'efficacia dell'elenco dei medicinali non coperti da brevetto disciplinato dall'art. 7 del d.lgs. n. 347/01 convertito in legge n. 405/01, come modificato dal d.lgs. n. 138/02, convertito in legge n. 178/02, nella parte in cui prevede le specialità medicinali Adalat Crono 14 cp – 30 mg e Adalat Crono 14 cp – 60 mg;

Considerato che il Ministero della Salute ha pubblicato sul sito internet della Direzione Generale della Valutazione dei medicinali e della Farmacovigilanza l'aggiornamento dei medicinali inseriti nell'elenco di cui alle ll. 388/2000 e l. 405/2001, ai sensi del decreto ministeriale 20 dicembre 2002 e dell'art. 52, comma 11 della l. n. 289 del 27 dicembre 2002;

Ritenuto quindi necessario recepire l'aggiornamento trimestrale dell'elenco medicinali di cui alle ll. 388/00 e 405/01 redatto dal Ministero della Salute;

Dato atto che la Promedica s.r.l. ha presentato ricorso, n. 2705/2002, al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio contro il Ministero della Salute per l'annullamento dell'elenco dei farmaci non coperti da brevetto predisposto ai fini dell'applicazione dell'art. 7 del d.lgs. n. 347 del 18 settembre 2001 nella parte in cui comprende i farmaci Brexin e Brexin 30;

Considerato che con sentenza n. 9852/2002 del 12 novembre 2002 il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sezione 3^a-ter, ha accolto il ricorso n. 2705/2002 e per l'effetto ha annullato l'elenco dei farmaci non coperti da brevetto predisposto ai fini dell'applicazione dell'art. 7 del d.lgs. n. 347 del 18 settembre 2001 nella parte in cui comprende i farmaci Brexin e Brexin 30;

Ritenuto quindi necessario prendere atto della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sezione 3^a-ter, che dispone l'annullamento dell'efficacia dell'elenco dei farmaci non coperti da brevetto predisposto ai fini dell'applicazione dell'art. 7 del d.lgs. n. 347 del 18 settembre 2001 nella parte in cui comprende i farmaci Brexin e Brexin 30 e quindi coerentemente modificare l'aggiornamento trimestrale dell'elenco medicinali di cui alle ll. 388/00 e 405/01 redatto dal Ministero della Salute recepito con il presente atto;

Visto l'art. 17 della legge regionale n. 16 del 23 luglio 1996, e successive modifiche e integrazioni, che individua le competenze dei Direttori Generali;

Vista la d.g.r. n. 7/4 del 24 maggio 2000 avente ad oggetto «Avvio della settima legislatura. Costituzione delle Direzioni Generali e nomina dei Direttori Generali» e successive modifiche;

Vista la d.g.r. n. 11699 del 23 dicembre 2002 avente ad oggetto «Disposizioni a carattere organizzativo (4° provvedimento 2002)»;

Decreta

per le motivazioni espresse in premessa

Art. 1 – Di recepire l'aggiornamento dell'elenco medicinali di cui alle l. 388/00 e l. 405/01 redatto dal Ministero della Salute, ai sensi del decreto ministeriale 20 dicembre 2002 e dell'art. 52, comma 11 della l. 289 del 27 dicembre 2002, e disponibile sul sito internet www.ministerosalute.it/medicinali;

Art. 2 – Di prendere atto della sentenza n. 9852 del 12 novembre 2002 del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sezione 3^a-ter, che dispone l'annullamento dell'efficacia dell'elenco dei farmaci non coperti da brevetto predisposto ai fini dell'applicazione dell'art. 7 del d.lgs. n. 347 del 18 settembre 2001 nella parte in cui comprende i farmaci Brexin e Brexin 30 e quindi coerentemente modificare l'aggiornamento

trimestrale dell'elenco medicinali di cui alle ll. 388/00 e 405/01 redatto dal Ministero della Salute.

Art. 3 – Di pubblicare il presente atto sul sito internet e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Carlo Lucchina

D.G. Industria, piccola e media impresa e cooperazione e turismo

(BUR20030158) (4,6,4)

D.d.s. 20 gennaio 2003 - n. 321

Iscrizione al registro regionale dei direttori tecnici di Agenzia di Viaggio e Turismo, abilitati all'esercizio della professione. Legge regionale del 16 settembre 1996 n. 27 – 54° elenco

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA

Vista la legge regionale del 16 settembre 1996 n. 27 concernente «Disciplina dell'attività dei servizi concernenti viaggi e soggiorni. Ordinamento amministrativo delle agenzie di viaggio e turismo e delega alle Province»;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 20 dicembre 1996 n. 22713 «Modalità di iscrizione e di cancellazione al registro dei direttori tecnici della Regione Lombardia»;

Ritenuto di iscrivere nel registro regionale dei direttori tecnici, un cinquantatreesimo elenco di persone sulla base delle richieste pervenute e previo accertamento del possesso dei requisiti professionali previsti dalla normativa vigente;

Decreta

1) di iscrivere nel registro regionale, previsto dalla l.r. del 16 settembre 1996 n. 27, un cinquantatreesimo elenco di direttori tecnici di Agenzia di Viaggio e Turismo di cui all'allegato «A» che fa parte integrante del presente provvedimento;

2) di cancellare, dietro sua richiesta, la signora Marchese Antonella, nata a Chambery il 3 marzo 1967 iscritta nel 44° elenco con decreto n. 302 del 10 gennaio 2001;

3) di cancellare, dietro sua richiesta, la signora Radici Maddalena, nata al Cairo (ET) il 13 gennaio 1938, iscritta nel 46° elenco con decreto n. 12076 del 25 maggio 2001;

4) di cancellare, dietro sua richiesta, il signor Navoni Giuseppe, nato a Ricengo il 21 maggio 1957, iscritta nel 7° elenco con delibera n. 5/47024 del 30 dicembre 1993;

di dare atto che con successivi provvedimenti si procederà all'aggiornamento del registro regionale di che trattasi.

Gianpiero Viotti

ALLEGATO «A»

54° ELENCO DIRETTORI TECNICI

	COGNOME – NOME	LUOGO NASC.	IL	INDIRIZZO	CAP E CITTÀ	PR
1	BALLABIO MARIA PAOLA	GIUSSANO	26/03/70	CORSO ITALIA, 35	20036 MEDA	MI
2	CALDANA MORENO	TOSCOLANO M.	01/07/61	VIA ANDREA DEL SARTO, 15	25088 TOSCOLANO M.	BS
3	CARINI GRAZIELLA	PIACENZA	09/08/64	VIA DANTE ALIGHIERI, 82	29100 PIACENZA	PC
4	CITRON REGINA	MILANO	20/10/71	VIA SAN ROMANELLO, 26	20153 MILANO	MI
5	COLOMBO ANTONIO	MILANO	02/04/53	VIA BISBINO, 29	22070 CASNATE CON BERNATE	CO
6	CORNA PAOLO	BERGAMO	25/12/73	VIA CAPERSEGNO, 4	24030 PRESEZZO	BG
7	DE CECCO TIZIANA	MILANO	15/09/63	VIA VOLTURNO, 80 PORTICI 2	20047 BRUGHERIO	MI
8	DELPIAZZO GIORGIA	MILANO	06/07/66	VIA DEI ROSSI, 25	17014 CAIRO MONTENOTTE	SV
9	ESPOSITO ANNA MARIA	NAPOLI	19/07/53	VIA GIUSTI, 20 INT. 5	21019 SOMMA LOMBARDO	VA
10	FERRARIO MONICA	BUSTO A.	05/02/66	VIA L. PILLA, 14/A	46100 MANTOVA	MN
11	GRAGLIA MARCO	ISPRA	02/09/59	VIA RONCHETTO, 1	21027 ISPRA	VA
12	LANDOLFI ANNA	MILANO	01/03/70	VIA LIBERTÀ, 25	20024 GARBAGNATE	MI
13	LODIGIANI RAFFAELLA	MILANO	25/05/71	VIA CIRCONVALLO, 54	27054 MONTÙ BECCARIA	PV
14	LORANDI FRANCESCO	BERGAMO	23/05/53	VIA L. DA VINCI, 11	24020 TORRE BOLDONE	BG
15	MALDIFASSI GUIDO	MILANO	24/07/63	VIA P. MASCAGNI, 72/C	20090 BUCCINASCO	MI
16	MARCHI NADIA	MARMIROLO	12/06/55	CORSO GARIBALDI, 92	46100 MANTOVA	MN
17	MIGLIACCIO ROSANNA	CHIVASSO	23/09/69	VIA BELLINCIONE, 15	20134 MILANO	MI
18	MORTONI CRISTINA ELENA					
19	MOTTA STEFANO	MILANO	20/01/55	VIA BOSCOVICH, 55	20124 MILANO	MI
20	PINZOLO SIMONE	MILANO	26/09/65	VIA F. CARCAMO, 5/A	20149 MILANO	MI

	COGNOME – NOME	LUOGO NASC.	IL	INDIRIZZO	CAP E CITTÀ	PR
21	PORTA STEFANIA	CANTÙ	17/07/69	VIA PACE, 3	20097 S. DONATO M.SE	MI
22	RIGAMONTI RICHARD					
23	SANTACROCE MARIA LUISA	RHO	19/03/64	VIA CAIROLI, 20	20014 NERVIANO	MI
24	SCATTOLINI SABRINA	MILANO	04/07/70	VIA XX SETTEMBRE, 36	25069 VILLA CARCINA	BS
25	ZAMBELLI FABIO	BRESCIA	28/05/64	VIA ZANELLI, 44	25124 BRESCIA	BS
26	ZANINELLI FLAVIO	MILANO	18/04/65	VIA C. SALERNO, 16	20090 TREZZANO SUL NAVIGLIO	MI
27	ZENNARO ANGELA	PADOVA	30/11/66	VIA V.N. BADALONI, 26	45100 ROVIGO	RO

(BUR20030159)

(4.0.0)

D.d.s. 20 gennaio 2003 - n. 359
Doc.U.P. Ob. 2 (2000-2006). Individuazione dell'ente gestore del Fondo di garanzia PMI previsto nell'ambito della Misura 1.4 «Interventi d'ingegneria finanziaria» – Sottomisura D) Asse 1 «Sviluppo della competitività del sistema economico lombardo»

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
SVILUPPO PRODUTTIVO E INCENTIVI

- Visti
- il Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;
 - il Regolamento (CE) n. 1783/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 1999 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
 - il Regolamento (CE) n. 1159/2000 della Commissione, del 30 maggio 2000, relativo alle azioni informative e pubblicitarie a cura degli Stati membri sugli interventi dei Fondi strutturali;
 - il Regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione, del 28 luglio 2000, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali;
 - la Decisione C (2001) 2878 del 10 dicembre 2001 con cui la Commissione Europea ha approvato il Doc.U.P. Obiettivo 2 2000-2006 della Regione Lombardia;
 - la d.g.r. n. 7/8602 del 27 marzo 2002 «Doc.U.P. Obiettivo 2 2000-2006. Adozione del Complemento di programmazione»;

Visto il decreto n. 18337 del 7 ottobre 2002 con il quale è stato approvato il bando contenente le modalità attuative, nonché i criteri di selezione per l'individuazione dell'ente del Fondo di garanzia PMI;

Rilevato che tale bando è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 42 del 14 ottobre 2002 e che, pertanto il termine di 30 giorni (indicato al punto 7 del bando) entro il quale dovevano essere presentare le domande, è scaduto il giorno 13 novembre 2002;

Considerato che entro i termini indicati è pervenuta una sola domanda da parte di Federfidi Lombardia s.c.r.l.;

Considerato inoltre che l'amministrazione, secondo quanto previsto nel bando, può riservarsi la facoltà di individuare l'ente gestore anche in presenza di una sola domanda valida;

Preso atto della documentazione trasmessa da Federfidi Lombardia s.c.r.l. ed a seguito dell'istruttoria effettuata sulla base dei criteri e delle procedure di valutazione previste al punto 9 del bando, la stessa risulta essere idonea ad essere nominata quale ente gestore del Fondo di garanzia PMI;

Visto l'art. 17 della l.r. 23 luglio 1996 n. 16;
Vista la d.g.r. del 18 luglio 1997 n. 6/30174;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 7/4 del 24 maggio 2000 recante «Avvio della VII legislatura. Costituzione delle Direzioni Generali e nomina dei Direttori Generali» con la quale il dott. Giorgio Napoli viene nominato Direttore Generale della Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo e la deliberazione della Giunta regionale n. 7621 del 27 dicembre 2001 «Modifica della deliberazione n. 4 del 24 maggio 2000»;

Viste la deliberazione della Giunta regionale della VII legislatura riguardanti l'assetto organizzativo della Giunta regionale e, in particolare la deliberazione della Giunta regionale del 30 marzo 2001 n. 4012, la deliberazione della Giunta regionale del 2 luglio 2001 n. 5325, la deliberazione della Giunta regionale dell'1 ottobre 2001 n. 6208 e la deliberazione della Giunta regionale del 27 dicembre 2001 n. 7622;

Visto il d.d.g. n. 1234 del 31 gennaio 2002 concernente: «Delega di firma al sig. Luigi Fogagnoli, responsabile della Struttura Sviluppo Produttivo e Incentivi, di provvedimenti ed atti nell'ambito delle competenze e funzioni assegnate alla propria Struttura con la deliberazione della Giunta regionale del 30 marzo 2001 n. 4012, la deliberazione della Giunta regionale del 2 luglio 2001 n. 5325 e la deliberazione della Giunta regionale dell'1 ottobre 2001 n. 6208»;

Decreta

- di nominare per le motivazioni di cui in premessa, la Cooperativa collettiva fidi di secondo grado Federfidi Lombardia s.c.r.l., codice fiscale e partita IVA 04323410151 con sede in Milano, viale Abruzzi 9, quale ente gestore del Fondo di garanzia PMI previsto nell'ambito della Misura 1.4 «Interventi d'ingegneria finanziaria» – Sottomisura D, Asse 1 «Sviluppo della competitività del sistema economico lombardo» del Doc.U.P. Obiettivo 2 (2000-2006);
- di provvedere con successivo atto all'approvazione della prevista convenzione tra la Regione Lombardia e Federfidi Lombardia che regola le modalità di gestione e di attuazione del predetto Fondo;
- di provvedere dopo l'avvenuta sottoscrizione della convenzione, di cui al punto precedente, al trasferimento delle risorse finanziarie secondo quanto previsto nel piano finanziario riguardante la Misura 1.4 Sottomisura D, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 9646 del 28 giugno 2002;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente della struttura: Luigi Fogagnoli

G) PROVVEDIMENTI DI ALTRI ENTI

(BUR20030160)

Prov. altri Enti n. 6/01-Se.O. 2003
Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO) – Parma – Atti del comitato di indirizzo – Accordo Stato-Regioni n. 1554 del 24 ottobre 2002. Presa d'atto della proroga della fase transitoria connessa all'istituzione dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po (deliberazione n. 11 del 17 dicembre 2002)

Visto l'art. 4 del d.p.c.m. 14 dicembre 2000 (pubblicato sulla G.U. n. 39 del 16 febbraio 2001), adottato in attuazione dell'art. 7 del d.lgs. 112/1998, che ha previsto un regime di proroga, previo accordo tra il Ministero competente e le Regioni, delle funzioni del Magistrato per il Po fino all'istituzione di un organismo interregionale da parte delle Regioni del bacino del fiume Po, data la necessità di garantire lo svolgimento delle funzioni sopra citate nel rispetto dell'unitarietà del bacino idrografico;

Considerato che in data 2 agosto 2001 le Regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto hanno sottoscritto l'Accordo Costitutivo dell'Agenzia Interregionale per la gestione del fiume Po (AIPO), recepito attraverso l'emanazione di specifiche leggi regionali;

Considerato che l'AIPO è stata formalmente istituita con l'entrata in vigore dell'ultima delle leggi regionali di recepimento del citato Accordo Costitutivo;

Visto l'art. 14, comma 2, dell'Accordo Costitutivo dell'AIPO, che dispone che il subentro dell'Agenzia nelle funzioni del Magistrato per il Po ha effetto secondo le modalità stabilite nell'accordo stipulato, ai sensi dell'art. 4 del d.p.c.m. 14 dicembre 2000, con il Ministero competente;

Visto l'accordo n. 1437 sancito in data 18 aprile 2002 in

sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e Regioni, stipulato ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. n. 281/1997 nonché del richiamato art. 4 del d.p.c.m. 14 dicembre 2000, che prevede una fase transitoria intercorrente tra l'istituzione dell'Agenzia e la sua piena operatività, rappresentata dagli adempimenti organizzativi del nuovo Ente nonché dal necessario trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali da parte dello Stato all'Agenzia;

Considerato che ai sensi del precitato Accordo la scadenza della fase transitoria era prevista al 31 ottobre 2002;

Rilevato che l'Accordo integrativo n. 1554 sancito dalla Conferenza Stato-Regioni in data 24 ottobre 2002, concernente l'esercizio delle funzioni del Magistrato per il Po fino alla piena operatività dell'AIPO, ha disposto la proroga della fase transitoria, disciplinata dal predetto accordo n. 1437, fino al 31 dicembre 2002;

Visto lo schema di d.p.c.m. di trasferimento all'AIPO dei beni e delle risorse per l'esercizio delle funzioni del Magistrato per il Po, sul quale la Conferenza Unificata ha espresso parere favorevole nella seduta del 28 novembre 2002;

Ritenuto di dover procedere alla presa d'atto dell'Accordo integrativo Stato-Regioni n. 1554 del 24 ottobre 2002 ed alla conseguente proroga delle funzioni attribuite al Direttore dell'Agenzia ing. Piero Vincenzo Telesca;

Ritenuto, altresì, di prorogare le funzioni di Segretario vapporizzante del Comitato di Indirizzo, attribuite alla dott.ssa Silvia Riva, funzionario della Regione Piemonte, quale attività di servizio durante la fase transitoria ai sensi dell'art. 2, comma 5, dell'Accordo Stato-Regioni n. 1437;

Ritenuto di dover procedere alla presa d'atto dello schema di d.p.c.m. di trasferimento delle risorse del Magistrato per il Po all'Agenzia, esaminato dalla Conferenza Unificata in data 28 novembre 2002;

Visti l'art. 7 e l'art. 14, comma 2, dell'Accordo Costitutivo dell'AIPO in data 2 agosto 2001;

Visto l'art. 4 del d.p.c.m. 14 dicembre 2000;

Visto l'Accordo Stato-Regioni n. 1437 del 18 aprile 2002;

Considerato che ricorrono i presupposti dell'art. 1, comma 2, del Regolamento interno per lo svolgimento dei lavori del Comitato di Indirizzo;

Tutto ciò premesso e per quanto sopra esposto, il Comitato di Indirizzo dell'AIPO, all'unanimità dei componenti,

Delibera

1. di prendere atto della proroga della fase transitoria connessa all'istituzione dell'Agenzia fino alla data del 31 dicembre 2002, intervenuta con l'Accordo integrativo Stato-Regioni n. 1554 del 24 ottobre 2002,

2. di prorogare conseguentemente le funzioni attribuite al Direttore dell'Agenzia ing. Piero Vincenzo Telesca;

3. di prorogare l'incarico di Segretario del Comitato di Indirizzo affidato alla dott.ssa Silvia Riva, funzionario della Regione Piemonte, quale attività di servizio durante la fase transitoria ai sensi dell'art. 2, comma 5, dell'Accordo Stato-Regioni n. 1437;

4. di prendere atto dello schema di d.p.c.m., esaminato con espressione di parere favorevole dalla Conferenza Unificata in data 28 novembre 2002, per il trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali dallo Stato all'Agenzia a decorrere dal 10 gennaio 2003, escluse le risorse finanziarie per il trattamento economico del personale, che permangono in gestione allo Stato fino al 31 marzo 2003.

La presente deliberazione sarà pubblicata sui Bollettini Ufficiali delle Regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto.

Il presidente: Marioluigi Bruschini
Il segretario verbalizzante: Silvia Riva

(BUR20030161)

Prov. altri Enti n. 6/02-Se.O. 2003

Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO) - Parma - Atti del comitato di indirizzo - Modifiche all'allegato A alla deliberazione n. 9/2002 in data 16 ottobre 2002. Approvazione del Regolamento di organizzazione dell'Agenzia (deliberazione n. 12 del 17 dicembre 2002)

Visto l'articolo 11 dell'Accordo Costitutivo, che prevede che l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia siano disciplinati con apposito regolamento interno da emanarsi nel rispetto dei principi di cui al d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

Considerato che ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lett. d), dell'Accordo Costitutivo il Comitato di Indirizzo procede all'approvazione del regolamento di organizzazione dell'Agenzia su proposta del Direttore;

Esaminata la proposta di Regolamento di organizzazione dell'AIPO elaborata dal Direttore dell'Agenzia e contenuta, quale parte integrante, nell'allegato A alla deliberazione n. 9/2002 adottata in data 16 ottobre 2002;

Preso atto che il Regolamento di organizzazione dell'AIPO è stato posto all'ordine del giorno in alcuni incontri con le organizzazioni sindacali e le R.S.U. in seguito ai quali è emersa la necessità di apportare alcune rettifiche ed integrazioni al testo del regolamento approvato in data 16 ottobre 2002;

Ritenuto di condividere tali rettifiche ed integrazioni e di dover conseguentemente modificare l'allegato A alla D.C.I. n. 9/2002 secondo il testo contenuto nell'allegato A al presente provvedimento;

Visti gli artt. 7, 9 e 11 dell'Accordo Costitutivo;

Visto l'Accordo n. 1437 sancito dalla Conferenza Stato-Regioni in data 18 aprile 2002;

Visto l'Accordo integrativo n. 1554 sancito dalla Conferenza Stato-Regioni in data 24 ottobre 2002;

Considerato che ricorrono i presupposti dell'art. 1, comma 2, del Regolamento interno per lo svolgimento dei lavori del Comitato di Indirizzo;

Tutto ciò premesso e per quanto sopra esposto, il Comitato di indirizzo all'unanimità dei componenti,

Delibera

1. di approvare il testo definitivo del Regolamento di organizzazione dell'AIPO di cui all'allegato A alla presente deliberazione, di cui è parte integrante;

2. di dare comunicazione del presente provvedimento alle organizzazioni sindacali e alle R.S.U.

La presente deliberazione sarà pubblicata sui Bollettini Ufficiali delle Regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto.

Il presidente: Marioluigi Bruschini
Il segretario verbalizzante: Silvia Riva

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DELL'AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO (AIPO)

Titolo I - Disposizioni generali

Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione

Titolo II - Organizzazione

Art. 2 - Struttura organizzativa e dotazione organica

Art. 3 - Prestazioni professionali

Titolo III - Disciplina del rapporto di lavoro

Art. 4 - Il rapporto di lavoro

Art. 5 - Onnicomprensività della retribuzione

Art. 6 - Accesso all'organico dell'Agenzia

Art. 7 - Approvazione della graduatoria

Art. 8 - Requisiti di accesso alla qualifica dirigenziale

Art. 9 - Copertura dei posti della qualifica dirigenziale mediante contratti a tempo determinato

Art. 10 - Gestione e sviluppo professionale del personale

Art. 11 - Incompatibilità

Art. 12 - Mobilità

Art. 13 - Responsabilità dei dipendenti dell'Agenzia

Art. 14 - Codice di comportamento

Art. 15 - Procedimento disciplinare

Art. 16 - Cause di estinzione

Titolo IV - Relazioni sindacali e pari opportunità

Art. 17 - Relazioni sindacali

Art. 18 - Pari opportunità

Titolo V - Disciplina della dirigenza

Art. 19 - Funzioni della dirigenza

Art. 20 - Funzioni del direttore

Art. 21 - Atti della dirigenza

Art. 22 - Incarico di direttore

Art. 23 - Altri incarichi

Art. 24 - Criteri per il conferimento degli altri incarichi

Art. 25 - Assenza, impedimento, vacanza

Art. 26 - Revoca degli incarichi dirigenziali

Art. 27 - Valutazione dei dirigenti e responsabilità dirigenziale

Art. 28 – Comitato dei garanti
Art. 29 – Nucleo di supporto alla valutazione
Art. 30 – Controlli interni

Titolo VI – Disposizioni transitorie

Art. 31 – Disposizioni transitorie

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DELL'AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO (AIPO)

Titolo I

Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Interregionale del fiume PO, di seguito denominata AIPO.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono le disposizioni del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

3. I rapporti tra fonti del diritto e disposizioni dei contratti collettivi nazionali sono regolamentati ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 165 del 2001.

Titolo II Organizzazione

Art. 2

Struttura organizzativa e dotazione organica

1. La struttura organizzativa dell'Agenzia è articolata in:

- a) una Direzione Generale;
- b) strutture dirigenziali di prima e seconda fascia che possono essere gerarchicamente ordinate e posizioni di livello dirigenziale;
- c) posizioni di livello non dirigenziale.

2. Il Comitato d'indirizzo determina la dotazione organica complessiva dell'Agenzia stessa, ed il tetto massimo di spesa secondo i limiti ed i criteri stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva; in sede di prima applicazione la dotazione organica è fissata sulla base del personale in servizio alla data di adozione dei D.P.C.M. di trasferimento delle risorse all'AIPO, potendola incrementare fino ad un massimo del 20 %.

3. Il Comitato d'indirizzo determina altresì l'istituzione delle strutture organizzative a livello dirigenziale e il limite numerico delle posizioni di livello dirigenziale. Qualora esigenze organizzative lo rendano necessario, il Comitato di indirizzo può procedere alla revisione della dotazione organica con i vincoli derivanti dalle capacità di bilancio dell'Agenzia, e tenuto conto delle esigenze correlate all'evoluzione istituzionale e funzionale dell'Agenzia.

Art. 3

Prestazioni professionali

1. Per esigenze speciali o per casi eccezionali, e al fine di integrare le professionalità esistenti nell'organico dell'AIPO, il Direttore può affidare incarichi di prestazioni professionali a soggetti esterni all'AIPO, e che comunque non abbiano con la stessa rapporti di servizio a qualunque titolo, in possesso di specifica e comprovata competenza.

2. Il conferimento degli incarichi di cui al comma 1 deve essere sempre conforme a principi di trasparenza e di economicità nella gestione dell'AIPO.

3. È data altresì facoltà all'AIPO di affidare, per limitati periodi di tempo, e quando ciò non sia in contrasto con le finalità ed i compiti della stessa, consulenze a personale dipendente da altre istituzioni pubbliche.

Titolo III Disciplina del rapporto di lavoro

Art. 4

Il rapporto di lavoro

1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'AIPO è disciplinato dai contratti collettivi, dalle disposizioni del capo I, titolo II del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni legislative.

2. Le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dagli organi preposti alla gestione con le capacità e i poteri del privato datore di lavoro.

3. Per la disciplina del rapporto di lavoro del personale dell'AIPO si applica il contratto collettivo del comparto Regioni – Enti locali.

Art. 5

Onnicomprensività della retribuzione

1. La retribuzione del personale è determinata dai contratti collettivi e remunera tutti i compiti e gli incarichi conferiti in rappresentanza dell'AIPO o in ragione del proprio ufficio.

2. I compensi dovuti da terzi nel caso di cui al comma 1 sono corrisposti direttamente all'Agenzia e confluiscono nelle risorse destinate al relativo trattamento economico accessorio.

Art. 6

Accesso all'organico dell'Agenzia

1. La copertura dei posti vacanti in AIPO avviene con contratto individuale di lavoro tramite:

- a) procedure selettive per l'assunzione dall'esterno e la progressione verticale, ai sensi della normativa contrattuale
- b) chiamata diretta dalle liste di collocamento nei casi previsti dalla legge;
- c) mobilità da altre pubbliche amministrazioni.

2. Il Comitato di indirizzo, nel rispetto dei principi fissati dal presente regolamento e delle disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro, disciplina:

- a) le modalità di assunzione agli impieghi;
- b) i requisiti per l'accesso e le tipologie di selezione;
- c) le competenze e gli ambiti di responsabilità delle commissioni esaminatrici;
- d) le modalità di costituzione delle commissioni, nonché le modalità di individuazione dei relativi membri, nel rispetto dell'art. 35, comma 3, lett. e) del d.lgs. n. 165/2001 e delle disposizioni in materia di pari opportunità;
- e) i criteri di redazione dei bandi;
- f) le procedure di selezione;
- g) i criteri di valutazione dell'esperienza professionale laddove richiesta;
- h) ogni altro aspetto concernente lo svolgimento delle prove fino all'approvazione della graduatoria da parte del Direttore dell'Agenzia.

3. Le procedure di reclutamento di cui al comma 1, lett. a), dovranno garantire l'adeguata pubblicità della selezione, l'imparzialità nello svolgimento della stessa, l'economicità e la celerità di espletamento, ricorrendo, ove opportuno, all'ausilio dei sistemi automatizzati diretti anche a realizzare forme di preselezione.

4. Il Direttore indice le procedure concorsuali di assunzione di cui al presente articolo. I bandi di concorso relativi alle procedure concorsuali sono adottati con determinazione del Direttore. I bandi sono pubblicati sui Bollettini Ufficiali delle Regioni firmatarie dell'Accordo costitutivo dell'AIPO.

5. Il Comitato di indirizzo disciplina altresì le procedure per le assunzioni con contratto a tempo determinato.

Art. 7

Approvazione della graduatoria

1. Il Direttore approva la graduatoria degli idonei e dichiara i vincitori delle procedure selettive di cui all'articolo 6.

2. La graduatoria conserva validità per tre anni dalla data di pubblicazione.

3. L'AIPO può stipulare accordi con le Regioni interessate al fine di effettuare selezioni in comune di personale, ovvero per utilizzare le graduatorie dei candidati risultati idonei ad un concorso bandito da un singolo Ente, previo consenso dei candidati stessi.

Art. 8

Requisiti di accesso alla qualifica dirigenziale

1. I requisiti minimi per l'accesso alla qualifica dirigenziale sono:

- a) il possesso del diploma di laurea;
- b) cinque anni di esperienza professionale maturata nelle amministrazioni pubbliche in categorie per l'accesso alle quali è previsto il diploma di laurea oppure in Enti di diritto pubblico o aziende pubbliche o private nella qualifica immediatamente inferiore a quel-

la dirigenziale o nella qualifica apicale dell'area non dirigenziale.

Art. 9

Copertura dei posti della qualifica dirigenziale mediante contratti a tempo determinato

1. È in facoltà dell'AIPO provvedere alla copertura dei posti della qualifica dirigenziale con contratti a tempo determinato di durata non superiore a cinque anni nel limite del 20 per cento della dotazione organica con arrotondamento per eccesso.

2. Per la copertura dei posti dei cui al comma 1 l'AIPO può altresì stipulare contratti a tempo determinato di durata non superiore a cinque anni con propri dipendenti. In tal caso il dipendente è collocato in aspettativa senza assegni.

3. Per le assunzioni di cui al comma 1 e 2 si provvede per chiamata diretta con atto del Direttore, sentito il Comitato d'Indirizzo.

4. Tali incarichi sono conferiti a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale. I requisiti indispensabili per l'assunzione sono quelli previsti per l'accesso alla qualifica dirigenziale; il requisito di cui alla lettera b) dell'art. 8 può essere maturato anche in attività nell'ambito delle libere professioni e in altre attività professionali di particolare qualificazione.

5. Il trattamento economico è stabilito in riferimento a quello dei dirigenti di ruolo, e può essere motivatamente integrato, per gli incarichi di cui al comma 1, con riferimento alla specifica qualificazione professionale posseduta, nonché in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali.

Art. 10

Gestione e sviluppo professionale del personale

1. L'Agenzia promuove lo sviluppo professionale del personale tramite la programmazione e l'attuazione di interventi di formazione ed aggiornamento continuo, a sostegno del miglioramento della qualità delle prestazioni e dello sviluppo delle potenzialità, anche ai fini della mobilità professionale nell'ambito dell'Agenzia stessa.

Art. 11

Incompatibilità

1. È incompatibile con il rapporto di lavoro di cui all'art. 4:

- l'esercizio di attività commerciali, industriali o professionali;
- l'assunzione di cariche in società con fini di lucro, con esclusione di quelle a partecipazione pubblica;
- la contemporanea sussistenza di un rapporto di impiego alle dipendenze di soggetti pubblici o privati.

2. Non sussiste l'incompatibilità di cui al comma 1 per i dipendenti con rapporti di lavoro a tempo parziale. Le specifiche ipotesi ed i limiti per lo svolgimento delle attività extra-istituzionali del personale a tempo parziale sono disciplinate, nel rispetto dei principi dell'ordinamento vigente, con atto del Comitato di indirizzo.

3. Su richiesta dell'interessato può essere autorizzata l'accettazione di incarichi temporanei ed occasionali a favore di soggetti pubblici o privati, l'assunzione di cariche in società non aventi fini di lucro oppure in società con fini di lucro a partecipazione pubblica. L'autorizzazione viene concessa dopo avere verificato la compatibilità con gli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro con l'AIPO e sempre che non ostino ragioni di opportunità particolarmente in relazione all'esigenza di assicurare la trasparenza dell'operato dell'AIPO.

4. Il dirigente competente in materia di personale diffida il dipendente per il quale sussista una causa di incompatibilità di cui al comma 1 ad eliminare tale situazione fissandogli un termine. Qualora il dipendente non comunichi l'avvenuta cessazione della causa di incompatibilità entro il termine fissato, il Direttore dispone la risoluzione del rapporto per giusta causa. È peraltro fatta salva, pur rimossa la situazione di incompatibilità, l'applicazione di eventuali sanzioni disciplinari.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano qualora il dipendente dell'AIPO sia chiamato a ricoprire incarichi o cariche su designazione o nomina dell'AIPO stessa.

6. Nel caso di rapporto di lavoro instaurato ai sensi degli

articoli 9 e 10 deve essere sospeso, per un periodo corrispondente alla durata del rapporto di lavoro con l'AIPO, lo svolgimento delle prestazioni lavorative derivanti da rapporti di impiego precedentemente assunti, nonché lo svolgimento di prestazioni professionali, salvo quanto stabilito al comma 3.

7. Il dipendente dell'AIPO, inoltre, ha diritto, a domanda, di essere collocato in aspettativa senza assegni qualora intenda stipulare un contratto dirigenziale o relativo alle funzioni direttive presso altra Pubblica amministrazione.

8. Il Comitato di indirizzo adotta i provvedimenti ai fini della determinazione dei requisiti per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni

Art. 12

Mobilità

1. L'AIPO può disporre o richiedere il comando di personale per un tempo determinato presso o da altri Enti pubblici, per riconosciute esigenze di servizio o quando sia necessario avvalersi di specifica competenza. A detti comandi si applicano le disposizioni vigenti.

2. Alla copertura dei posti vacanti della dotazione organica l'AIPO può provvedere anche attraverso il trasferimento di dipendenti di altre Amministrazioni pubbliche

Art. 13

Responsabilità dei dipendenti dell'AIPO

1. Ai dipendenti dell'AIPO si applica la normativa vigente in materia di responsabilità civile, amministrativa e contabile per i dipendenti civili dello Stato.

2. Ai dipendenti dell'AIPO si applicano l'articolo 2106 del codice civile, l'articolo 7, commi 1, 5 e 8 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e le norme dei contratti collettivi di lavoro in materia di responsabilità disciplinare.

3. Salvo quanto previsto dall'articolo 11 e ferma restando la definizione dei doveri dei dipendenti ad opera del codice di comportamento di cui all'articolo 14, la tipologia delle infrazioni disciplinari e delle relative sanzioni è definita dai contratti collettivi di lavoro.

Art. 14

Codice di comportamento

1. Il Comitato d'indirizzo, sentite le rappresentanze sindacali e le associazioni di utenti e consumatori, adotta uno specifico codice di comportamento per i dipendenti dell'AIPO, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 54 del d.lgs. n. 165 del 2001.

2. Il codice è pubblicato sui Bollettini Ufficiali delle Regioni firmatarie dell'accordo costitutivo dell'AIPO e deve essere consegnato al dipendente al momento dell'assunzione.

3. Il dirigente competente in materia di personale organizza attività di formazione per la conoscenza e la corretta applicazione del codice.

Art. 15

Procedimento disciplinare

1. Il Direttore individua la struttura competente per i procedimenti disciplinari ai sensi dell'articolo 55, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001.

2. La struttura di cui al comma 1, su segnalazione del capo della struttura cui il dipendente appartiene, contesta l'addebito al dipendente medesimo, istruisce il procedimento disciplinare. Qualora le sanzioni da applicare siano rimprovero verbale e censura, il capo della struttura di appartenenza del dipendente provvede direttamente. Negli altri casi, all'applicazione della sanzione provvede il Direttore.

3. Le sanzioni disciplinari possono essere impugnate dal lavoratore davanti al collegio di conciliazione di cui all'articolo 66 del d.lgs. n. 165 del 2001.

4. In alternativa le sanzioni possono essere impugnate attraverso le procedure di conciliazione o arbitrato previste dai contratti collettivi nazionali.

Art. 16

Cause di estinzione

1. Il rapporto di lavoro si può estinguere in particolare, fermo restando quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro, per le seguenti cause:

- dimissioni;
- collocamento a riposo d'ufficio dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento del sessantacinquesimo anno di età, ovvero nel caso in cui sia

no decorsi ventiquattro mesi dalla messa in disponibilità del dipendente a seguito di esito negativo della mobilità ai sensi dell'articolo 33 del d.lgs. n. 165 del 2001;

- c) licenziamento per giustificato motivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, o per giusta causa ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile;
- d) risoluzione del rapporto per superamento del periodo di comporto;
- e) risoluzione del rapporto in caso di inabilità permanente;
- f) recesso per mancato superamento del periodo di prova.

2. Nei casi di cui alle lettere c), d) ed f) l'estinzione del rapporto di lavoro è disposta con atto motivato del Direttore.

3. Qualora si tratti del Direttore la risoluzione del rapporto di lavoro è disposta dal Comitato d'indirizzo.

4. Qualora si tratti di dirigente assunto ai sensi dell'articolo 9 la risoluzione del rapporto di lavoro è disposta dal Direttore, sentito il Comitato d'indirizzo.

5. È sempre ammessa la risoluzione consensuale del rapporto.

Titolo IV Relazioni sindacali e pari opportunità

Art. 17 Relazioni sindacali

1. L'AIPO può stipulare protocolli di relazioni sindacali con le rappresentanze sindacali. I protocolli definiscono i destinatari, le procedure, gli oggetti dell'informazione e della consultazione, nonché le modalità di svolgimento della contrattazione collettiva e della concertazione, fermo restando il rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

2. I contratti collettivi di lavoro ed i protocolli di cui al comma 1 possono prevedere istituti di partecipazione del personale dipendente dell'Agenzia all'organizzazione del lavoro.

Art. 18 Pari opportunità

1. Il Direttore, sentito il Comitato d'indirizzo, adotta apposito atto regolamentare volto ad assicurare pari opportunità fra uomini e donne sul lavoro, ai sensi dell'articolo 57 del d.lgs. n. 165 del 2001.

Titolo V Disciplina della dirigenza

Art. 19 Funzioni della dirigenza

1. La funzione dirigenziale è ordinata in un'unica qualifica.

2. Ai dirigenti compete, secondo le rispettive attribuzioni, nel rispetto del principio di distinzione tra la funzione di direzione politica e quella di direzione amministrativa, la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa per la realizzazione degli obiettivi programmatici stabiliti dal Comitato d'indirizzo.

3. I dirigenti svolgono le funzioni loro attribuite con autonomia tecnica, professionale, gestionale ed organizzativa entro i limiti e secondo le modalità previste dalla legge, e sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati, secondo quanto previsto dall'articolo 27. Sono tenuti a garantire l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa con tempestività ed economicità di gestione.

4. Ai dirigenti, secondo la specifica attribuzione di ciascuno, spettano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri:

- a) la formulazione di proposte e pareri al Direttore;
- b) l'attuazione dei progetti e delle gestioni ad essi assegnati dal Direttore, tramite l'adozione dei relativi atti e provvedimenti amministrativi e tramite l'esercizio dei poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;
- c) la direzione, il coordinamento ed il controllo dell'attività delle strutture organizzative assegnate alla loro responsabilità, dei responsabili dei procedimenti amministrativi, e dei responsabili delle funzioni di programmazione e progettazione, di controllo, verifica e vigilanza, di studio, ricerca ed elaborazione, anche con poteri sostitutivi in caso d'inerzia;
- d) la gestione del personale e delle risorse finanziarie e

strumentali assegnate nell'ambito delle rispettive competenze;

- e) lo svolgimento di tutti gli altri compiti ad essi delegati dal Direttore.

5. I dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono delegare per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle competenze comprese nelle funzioni di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 a dipendenti che ricoprano le posizioni funzionali più elevate nell'ambito delle strutture ad essi affidate. Non si applica in ogni caso l'articolo 2103 del codice civile.

Art. 20 Funzioni del direttore

1. Il Direttore, nell'ambito di quanto previsto nell'Accordo costitutivo dell'Agenzia, esercita, tra gli altri, i seguenti compiti e poteri:

- a) formula proposte ed esprime pareri al comitato d'indirizzo nelle materie di competenza dello stesso;
- b) cura l'attuazione dei piani e programmi approvati dal comitato d'indirizzo;
- c) definisce gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire e attribuisce le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali;
- d) istituisce, nel rispetto dei limiti fissati dal Comitato d'indirizzo, le posizioni di livello dirigenziale e determina la loro denominazione e competenza.
- e) attribuisce gli incarichi di cui all'articolo 23, comma 1, nonché gli incarichi di natura non dirigenziale secondo quanto stabilito dai CCNL;
- f) esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza della propria struttura, salvo quelli assegnati ai dirigenti;
- g) istituisce le posizioni di livello non dirigenziale e determina la loro denominazione e competenza;
- h) adotta gli atti generali di organizzazione e di gestione del personale nell'ambito dei criteri fissati dal Comitato d'indirizzo;
- i) dirige, coordina e promuove la collaborazione tra i dirigenti, e ne controlla l'attività, anche con potere sostitutivo in caso d'inerzia;
- j) determina la programmazione dell'orario di lavoro nell'ambito degli indirizzi generali definiti dalla contrattazione collettiva integrativa;
- k) fornisce risposte ai rilievi degli organi di controllo e delle regioni firmatarie dell'Accordo costitutivo dell'Agenzia sugli atti di sua competenza;
- l) costituisce temporanei gruppi di lavoro.

Art. 21 Atti della dirigenza

1. Gli atti assunti dai dirigenti nell'ambito delle funzioni loro attribuite sono definitivi.

2. Gli atti di competenza dirigenziali non sono soggetti ad avocazione da parte del Comitato d'indirizzo.

3. In caso di inerzia o ritardo il Direttore può fissare un termine perentorio entro il quale il dirigente deve adottare gli atti, decorso il quale il Direttore vi provvede direttamente o incarica altro dirigente.

4. Nel caso di inerzia o ritardo del Direttore, il Comitato di indirizzo individua un Commissario ad acta per lo svolgimento di quelle attività.

Art. 22 Incarico di direttore

1. L'incarico di Direttore è attribuito dal Comitato d'indirizzo ai sensi e secondo le modalità di cui all'articolo 9 dell'Accordo costitutivo dell'AIPO.

Art. 23 Altri incarichi

1. Il Direttore generale conferisce gli incarichi di responsabilità di livello dirigenziale, sentito il Comitato di indirizzo; il Direttore conferisce altresì gli incarichi di livello non dirigenziale.

2. I provvedimenti di incarico sono pubblicati sui Bollettini Ufficiali delle Regioni firmatarie dell'Accordo costitutivo dell'AIPO.

Art. 24 Criteri per il conferimento degli altri incarichi

1. Tutti gli incarichi dirigenziali sono conferiti di norma

nel rispetto del criterio di rotazione, tenuto conto, in relazione alla natura ed alle caratteristiche degli obiettivi prefissati, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, valutate anche in considerazione dei risultati conseguiti con riferimento agli obiettivi fissati dal Comitato d'indirizzo. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile.

2. Gli incarichi dirigenziali di struttura organizzativa sono conferiti per una durata di norma non inferiore a due anni e comunque non superiore a cinque, salvo rinnovo.

3. Gli incarichi dirigenziali diversi da quelli di responsabilità di struttura organizzativa sono conferiti per il periodo necessario in relazione alla natura dell'incarico e comunque per non più di cinque anni, e sono rinnovabili.

4. Gli incarichi dirigenziali di cui al presente articolo possono essere conferiti anche ai dirigenti assunti ai sensi dell'articolo 9.

5. I dirigenti ai quali non sia affidata la responsabilità di struttura organizzativa svolgono funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento.

6. Con il provvedimento di conferimento dell'incarico sono individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorità, ai piani e agli obiettivi programmatici del Comitato d'indirizzo ed alle eventuali modifiche degli stessi che intervengano nel corso del rapporto e la durata dell'incarico.

Art. 25

Assenza, impedimento, vacanza

1. In caso di assenza o impedimento del Direttore il Comitato d'indirizzo individua il Dirigente incaricato di sostituirlo. Nel caso di assenza o impedimento per un periodo inferiore a un mese, e comunque limitatamente ad attività di ordinaria amministrazione, è lo stesso Direttore generale che individua il proprio sostituto.

2. In caso di assenza o impedimento di altro dirigente, l'incarico di sostituzione è conferito con atto del Direttore.

3. In caso di vacanza degli incarichi di cui ai commi 1 e 2 si può provvedere alla copertura provvisoria con le stesse modalità ivi indicate, in attesa del conferimento dell'incarico.

Art. 26

Revoca degli incarichi dirigenziali

1. Nel caso di revoca di incarico dovuta a motivate ed eccezionali esigenze organizzative, al dirigente trasferito ad altro incarico può essere conservata la retribuzione di posizione relativa all'incarico revocato, fino alla scadenza naturale stabilita per lo stesso, qualora la retribuzione di posizione relativa al nuovo incarico sia inferiore.

Art. 27

Valutazione dei dirigenti e responsabilità dirigenziale

1. I dirigenti sono responsabili, nell'esercizio delle proprie funzioni, del raggiungimento degli obiettivi fissati, della gestione, delle risorse affidate, del buon andamento, dell'imparzialità e della legittimità dell'azione delle strutture organizzative cui sono preposti.

2. La valutazione può essere effettuata in ogni tempo e comunque va effettuata annualmente:

- a) nei confronti del Direttore dal Comitato d'indirizzo;
- b) nei confronti del dirigente, dal Direttore o da altro dirigente da cui funzionalmente dipende.

3. Nel processo di valutazione si tiene conto dei risultati del controllo di gestione.

4. Il mancato raggiungimento degli obiettivi, ovvero l'inosservanza delle direttive imputabili al dirigente, valutati con i sistemi e le garanzie di cui all'articolo 5 del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 286, comportano, ferma restando l'eventuale responsabilità disciplinare, secondo la disciplina contenuta nel contratto collettivo, l'impossibilità di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale. In relazione alla gravità dei casi, il Direttore, sentito il Comitato di indirizzo può, inoltre, revocare l'incarico, ovvero recedere dal rapporto di lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo.

5. Gli atti sanzionatori conseguenti a valutazione negativa o a grave inosservanza di direttive generali sono adottati dal Direttore.

6. Qualora la valutazione negativa riguardi il Direttore o un dirigente assunto ai sensi dell'articolo 9, può essere dispo-

sto il licenziamento con effetto immediato da parte del Comitato d'indirizzo, su proposta, nel secondo caso, del Direttore.

Art. 28

Comitato dei garanti

1. L'Agenzia può avvalersi, previa convenzione, del comitato dei garanti, istituito ai sensi dell'articolo 22 del d.lgs. n. 165 del 2001, di una Regione firmataria dell'Accordo costitutivo dell'Agenzia medesima.

Art. 29

Nucleo di supporto alla valutazione

1. Il Comitato d'indirizzo può istituire, previa individuazione dei compiti da attribuire e delle modalità di funzionamento, un nucleo di supporto alla valutazione formato da tre componenti, esperti in organizzazione o in tecniche di valutazione del personale. Del nucleo possono far parte anche dirigenti dell'Agenzia.

2. L'Agenzia può, previa stipula di apposita convenzione, avvalersi del nucleo di supporto alla valutazione di una Regione firmataria dell'Accordo costitutivo dell'Agenzia medesima.

Art. 30

Controlli interni

1. L'Agenzia esercita i controlli interni, compreso il controllo di gestione, secondo le modalità stabilite dal d.lgs. 30 luglio 1999, n. 286, nonché dal regolamento di contabilità.

Titolo VI Disposizioni transitorie

Art. 31

Disposizioni transitorie

1. Gli incarichi dirigenziali in essere alla data di entrata in vigore del presente regolamento trovano applicazione fino all'atto di conferimento dei nuovi incarichi dirigenziali.

2. L'Agenzia ha facoltà di utilizzare le graduatorie conseguenti ai concorsi banditi dal Ministero dei Lavori Pubblici per n. 9 ingegneri e per n. 1 geologo, già espletati nell'ambito del programma di assunzione del Magistrato per il Po di cui all'art. 3, comma 1, del d.p.c.m. 12 ottobre 2000.

(BUR20030162)

Prov. altri Enti n. 6/03-Se.O. 2003

Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO) - Parma - Atti del comitato di indirizzo - Presa d'atto della d.g.r. n. 1-7321 dell'8 ottobre 2002 della Regione Piemonte recante «Estensione dei disposti della d.g.r. n. 44-5084 del 14 gennaio 2002 all'intero reticolo idrografico piemontese» (deliberazione n. 13 del 17 dicembre 2002)

Vista la deliberazione della Giunta della Regione Piemonte n. 44-5084 del 14 gennaio 2002, contenuta nell'allegato A al presente provvedimento, con la quale la Giunta regionale ha approvato i criteri e le modalità per l'effettuazione della manutenzione dei corsi d'acqua con asportazione di materiali litoidi;

Considerato che le disposizioni contenute nella suddetta deliberazione erano limitate ai corsi d'acqua di competenza regionale, rimanendo gli altri nella competenza dello Stato, che la esercitava attraverso il Magistrato per il Po;

Considerato che, per esigenze di omogeneità nella gestione degli interventi di manutenzione idraulica di cui alla d.g.r. n. 44-5084 citata, la Giunta regionale ha incaricato la Direzione regionale Difesa del suolo affinché venissero attivate forme di concertazione con il Magistrato per il Po per l'individuazione di criteri comuni e condivisi per la predisposizione dei piani di manutenzione;

Rilevato che con l'attuazione del d.lgs. 112/1998 e l'istituzione dell'AIPO si ritiene opportuno che i disposti della d.g.r. n. 44-5084 citata debbano trovare applicazione anche agli interventi relativi ai corsi d'acqua classificati di II e III categoria rientranti nel territorio della Regione Piemonte, che verranno pertanto inseriti nei piani e programmi regionali e saranno attuati con le procedure indicate nel provvedimento richiamato e secondo le disposizioni individuate dalla Regione Piemonte;

Considerato che con d.g.r. n. 1-7321 dell'8 ottobre 2002, contenuta nell'allegato B al presente provvedimento, la Regione Piemonte ha esteso i disposti della citata d.g.r. n. 44-5084 del 14 gennaio 2002 all'intero reticolo idrografico piemontese;

Ritenuto di dover procedere alla presa d'atto di tale provvedimento adottato dalla Giunta della Regione Piemonte;

Considerato che ricorrono i presupposti dell'art. 1, comma 2, del Regolamento interno per lo svolgimento dei lavori del Comitato di Indirizzo;

Visto l'Accordo Costitutivo sancito in data 2 agosto 2001;

Visto l'Accordo Stato-Regioni n. 1437 del 18 aprile 2002 come modificato dall'Accordo integrativo n. 1554 del 24 ottobre 2002;

Vista la d.g.r. della Regione Piemonte n. 44-5084 del 14 gennaio 2002;

Vista la d.g.r. della Regione Piemonte n. 1-7321 dell'8 ottobre 2002;

Tutto ciò premesso e per quanto sopra esposto, il Comitato di Indirizzo dell'AIPO, all'unanimità dei componenti,

Delibera

1. di prendere atto che con d.g.r. 1-7321 dell'8 ottobre 2002 la Regione Piemonte ha esteso i disposti della d.g.r. n. 44-5084 del 14 gennaio 2002 a tutto il reticolo idrografico piemontese;

2. di riportare quali allegati A e B alla presente deliberazione i provvedimenti di cui al punto n. 1 (*omissis*);

3. di tener conto delle disposizioni contenute in tali provvedimenti per la realizzazione degli interventi di manutenzione con asportazione di materiali litoidi sul reticolo idrografico della Regione Piemonte;

4. di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento e dei relativi allegati sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Il presidente: Marioluigi Bruschini
Il segretario verbalizzante: Silvia Riva

(BUR20030163)

Prov. altri Enti n. 6/04-Se.O. 2003

Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO) - Parma - Atti del comitato di indirizzo - Approvazione dello schema di contratto di lavoro del direttore dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po (deliberazione n. 14 del 17 dicembre 2002)

Vista la deliberazione n. 1/2002 in data 14 maggio 2002, con la quale si è costituito ed insediato il Comitato di Indirizzo dell'AIPO e ne è stata affidata la prima Presidenza biennale all'Assessore competente per materia della Regione Emilia Romagna;

Visto l'art. 14, comma 1, dell'Accordo Costitutivo dell'AIPO, che prevede che il Comitato di Indirizzo scelga il Direttore entro 30 giorni dall'entrata in vigore dell'ultima delle leggi regionali istitutive dell'Agenzia;

Rilevato che l'accordo n. 1437 sancito in Conferenza Stato-Regioni in data 18 aprile 2002, recante disposizioni per la fase transitoria intercorrente tra l'istituzione dell'AIPO e la sua piena operatività, prevede che il Direttore dell'Agenzia assuma le funzioni del Presidente del Magistrato per il Po a decorrere dalla propria nomina;

Vista la deliberazione n. 2/2002 in data 14 maggio 2002, con la quale il Comitato di indirizzo ha provveduto alla designazione del Direttore dell'Agenzia nella persona dell'ing. Piero Vincenzo TELESca, direttore alla Difesa del suolo della Regione Piemonte, richiedendo altresì alla Regione Piemonte di autorizzare il designato ad assumere le funzioni del Presidente del Magistrato per il Po, ai sensi e per gli effetti del citato accordo sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni;

Vista la deliberazione n. 5/2002 in data 29 maggio 2002 con la quale si è proceduto alla nomina, con decorrenza 1° giugno 2002, del Direttore dell'Agenzia nella persona dell'ing. Piero Vincenzo TELESca, ai sensi del punto n. 3 della Deliberazione del Comitato di Indirizzo n. 2/2002 in data 14 maggio 2002;

Considerato che, ai sensi dell'Accordo integrativo n. 1554 sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni in data 24 ottobre 2002, il termine della fase transitoria è stato fissato al 31 dicembre 2002 e che lo schema di d.p.c.m. per il trasferimento delle risorse dallo Stato all'AIPO, esaminato con parere favorevole dalla Conferenza Unificata in data 28 novembre 2002, ha previsto che il trasferimento delle medesime avvenga in data 1° gennaio 2003;

Ritenuto che occorra pertanto procedere alla sottoscrizione del contratto di lavoro del Direttore dell'Agenzia a decorrere dalla scadenza del termine della predetta fase transitoria;

Esaminato lo schema di contratto di lavoro a tempo deter-

minato, di cui all'allegato alla presente deliberazione quale parte integrante;

Ritenuto di corrispondere al Direttore un trattamento economico base di € 149.773 annue lorde oltre gli oneri a carico dell'amministrazione;

Considerata congrua la corresponsione di un'indennità di risultato pari al 30% del trattamento economico base, riservandosi tuttavia il Comitato di Indirizzo di effettuare entro il 30 gennaio di ogni anno la valutazione in ordine al raggiungimento degli obiettivi che con successivo provvedimento saranno assegnati al Direttore;

Ritenuto opportuno munire il Direttore di un apparecchio telefonico cellulare nonché di un'autovettura dell'Agenzia al fine di agevolare gli spostamenti anche in ordine al luogo di residenza rispetto al luogo di lavoro;

Ritenuto di approvare lo schema di contratto allegato e di delegare il Presidente alla sottoscrizione del medesimo in data 2 gennaio 2003;

Visto l'art. 9, comma 2, dell'Accordo Costitutivo dell'AIPO, siglato in data 2 agosto 2001;

Visto l'accordo n. 1437 sancito in Conferenza Stato-Regioni in data 18 aprile 2002 e l'accordo integrativo n. 1554 in data 24 ottobre 2002;

Viste le deliberazioni del Comitato di Indirizzo n. 2/2002 in data 14 maggio 2002 e n. 5/2002 in data 29 maggio 2002;

Considerato che ricorrono i presupposti dell'art. 1, comma 2, del Regolamento interno per lo svolgimento di lavori del Comitato di Indirizzo;

Tutto ciò premesso e per quanto sopra esposto, il Comitato di Indirizzo dell'AIPO, all'unanimità dei componenti,

Delibera

1. di approvare lo schema di contratto di lavoro a tempo determinato del Direttore dell'Agenzia ing. Piero Vincenzo TELESca contenuto nell'allegato al presente provvedimento, quale parte integrante;

2. di delegare il Presidente alla sottoscrizione del contratto in data 2 gennaio 2003;

3. di corrispondere al Direttore un trattamento economico base di € 149.773 annue lorde oltre gli oneri a carico dell'amministrazione;

4. di stabilire un'indennità di risultato pari al 30% del trattamento economico base, fatta salva la valutazione del raggiungimento degli obiettivi assegnati dal Comitato di Indirizzo con successivo provvedimento;

5. di mettere a disposizione del Direttore un apparecchio telefonico cellulare nonché un'autovettura dell'Agenzia per le motivazioni di cui in premessa.

La presente deliberazione sarà pubblicata sui Bollettini Ufficiali delle Regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto.

Il presidente: Marioluigi Bruschini
Il segretario verbalizzante: Silvia Riva

CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO

Premesso:

- che con d.p.c.m. 14 dicembre 2000, pubblicato sulla G.U. n. 39, del 16 febbraio 2001, è previsto all'art. 4, in capo alle Regioni, il riordino del Magistrato per il Po;
- che con provvedimento n. 1437, in data 18 aprile 2002, della Conferenza Stato-Regioni è stato sancito l'accordo per la disciplina del periodo transitorio intercorrente fra l'istituzione dell'Agenzia Interregionale per il Fiume Po e la piena operatività della struttura;
- che in data 2 agosto 2001 le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto hanno sottoscritto l'accordo costitutivo dell'Agenzia Interregionale per il Fiume Po (AIPO);
- che le Regioni interessate hanno recepito con rispettive leggi regionali l'accordo costitutivo;
- che con deliberazione n. 1, del 14 maggio 2002 si è insediato il Comitato di Indirizzo ed è stato nominato il suo Presidente;
- che con deliberazione n. 5, del 29 maggio 2002 il Comitato di Indirizzo ha provveduto alla nomina del Direttore dell'Agenzia a far data dall'1 giugno 2002 nella persona dell'ing. Piero Vincenzo Telesca;

- che con l'insediamento del Comitato di Indirizzo e dalla nomina del Direttore si è fatto luogo all'individuazione di parte degli Organi dell'Agenzia;

Tutto ciò premesso,

- tra l'Agenzia Interregionale per il Fiume Po, rappresentata dal presidente pro-tempore prof. Mario Luigi Bruschini, nato a Piacenza il 3 luglio 1946, domiciliato per la carica in Parma, via Garibaldi, 75;
- e il sig. Piero Telesca (CF TLS PVN 44M02 L874B) nato a Viggiano (PZ) il 2 agosto 1944, residente a Pecetto Torinese (TO), strada Chieri 9/4;

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

L'Agenzia Interregionale per il Po (di seguito indicata AIPO), nella persona del Presidente del Comitato di Indirizzo, assume a tempo determinato, ai sensi dell'art. 9, comma 2, dell'Accordo Costitutivo dell'Agenzia, alle proprie dipendenze, con contratto di lavoro di diritto privato il Sig. Piero Vincenzo Telesca e gli conferisce l'incarico di Direttore dell'AIPO, così come stabilito con deliberazione n. 5/2002 in data 29 maggio 2002.

Il presente contratto ha durata di cinque anni a decorrere dalla data di sottoscrizione ed è rinnovabile una sola volta.

Il rapporto di lavoro, alla scadenza del contratto, cessa automaticamente, senza obbligo di preavviso.

Art. 2

La sede di lavoro è Parma.

Il Direttore si impegna ad esercitare le funzioni stabilite dall'Accordo Costitutivo dell'AIPO, nonché ogni altra funzione a queste connessa, disciplinata da norme di legge, di regolamento e di atti d'indirizzo adottati dal Comitato di Indirizzo dell'AIPO. Nell'esercizio delle proprie funzioni è tenuto al rispetto dei principi di legalità, efficienza, efficacia, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa nonché alla corretta ed economica gestione delle risorse attribuite.

È tenuto altresì, nel rispetto delle norme di cui alla l. 241/90 e s.m.i., alla riservatezza e non può dare informazioni o comunicazioni relative a provvedimenti, atti fatti e notizie di qualsiasi natura di cui sia venuto a conoscenza a causa del suo ufficio, quando da ciò possa derivare un danno per l'AIPO ovvero un ingiusto vantaggio o danno a terzi.

Art. 3

Il Direttore si impegna a svolgere le funzioni di cui al precedente art. 2 a tempo pieno e con impegno esclusivo.

In particolare deve eseguire, con assiduità e personalmente l'incarico ricevuto.

È preclusa in ogni caso la possibilità di una concomitante assunzione di uffici, cariche, obbligazioni di fare che comportino un impegno lavorativo ricorrente, continuativo o comunque tale da pregiudicare l'attività che con il presente contratto si affida.

Sono fatti salvi eventuali incarichi afferenti il titolo di studio posseduto, a seguito di specifica autorizzazione del Presidente dell'AIPO; sono altresì fatti salvi incarichi conferiti antecedentemente ed ancora in corso, purché compatibili con la funzione attribuita.

Art. 4

Le parti convengono che il presente contratto si intende risolto qualora risulti accertata la violazione degli obblighi previsti dai precedenti artt. 2 e 3.

Art. 5

Il trattamento economico base è determinato in € 149.773 annue lorde oltre agli oneri a carico dell'amministrazione.

Tale trattamento economico base è corrisposto in tredici mensilità posticipate.

Al trattamento economico base è aggiunta una percentuale del 30% quale indennità di risultato in ordine al raggiungimento degli obiettivi che saranno assegnati al Direttore con successivo provvedimento del Comitato di Indirizzo.

In caso di missioni e trasferte è dovuto un trattamento pari a quello previsto per i dirigenti generali dello Stato.

È riconosciuto il diritto ad usufruire del servizio mensa secondo le modalità previste dall'AIPO.

Sono garantite le coperture assicurative connesse e conseguenti all'esercizio delle funzioni assegnate, nonché l'assistenza legale.

Art. 6

Il Direttore viene iscritto, per il trattamento di previdenza, assistenza e quiescenza ai relativi istituti previsti per i Dirigenti degli Enti Locali, nel rispetto delle vigenti norme in materia.

Alla risoluzione del rapporto, spetta un trattamento di fine rapporto da calcolarsi in base a quanto disposto dall'art. 2120 del Codice Civile e dalla legge 335/95.

Spetta al Direttore un'annualità della retribuzione base, qualora vi sia rescissione consensuale del contratto o doppia annualità in caso di rescissione anticipata per decisione del Comitato di Indirizzo, comunque in assenza di dolo.

Art. 7

Nell'ambito dell'assetto organizzativo dell'ente, il Direttore assicura la propria presenza in servizio ed organizza il proprio tempo di lavoro correlandoli in modo flessibile alle esigenze della struttura cui è preposto ed all'espletamento dell'incarico affidato alla sua responsabilità in relazione agli obiettivi e programmi da realizzare.

Art. 8

Il Direttore ha il diritto di usufruire annualmente di un periodo di ferie, nell'ammontare e secondo le modalità previste per i dirigenti degli Enti Locali e delle Regioni.

Spettano altresì le ulteriori giornate di riposo riconosciute a diverso titolo (festività sopresse, festa del Santo Patrono).

Nel calcolo delle ferie sono escluse le domeniche, i giorni festivi infrasettimanali considerati tali dalla legge, nonché i giorni comunque non considerati lavorativi.

Qualora, per esigenze di servizio, non fosse possibile la completa fruizione delle ferie, compete, al termine del rapporto di lavoro, un compenso commisurato al trattamento economico spettante per ogni giorno non fruito.

Art. 9

Il Direttore assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di nove mesi.

Ai fini della maturazione del predetto periodo l'assenza in corso si somma alle assenze per malattia intervenute nei due anni precedenti.

In casi particolarmente gravi, a seguito di richiesta documentata e motivata, possono essere concessi ulteriori tre mesi di assenza dal servizio, senza retribuzione.

Il trattamento economico spettante al Direttore che si assenti per malattia è il seguente:

- a) intera retribuzione per i primi sei mesi di assenza;
- b) 90% della retribuzione per i successivi due mesi;
- c) 50% della retribuzione per l'ulteriore mese del periodo di conservazione del posto.

I periodi di assenza per malattia, esclusi quelli concessi senza retribuzione, non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.

Nel caso di malattia o di infortunio dipendente da causa di servizio l'AIPO conserva l'incarico corrispondendo l'intera retribuzione fino ad accertata guarigione o fino a quando sia stata accertata una invalidità permanente, totale o parziale, tale da non far riprendere le normali attribuzioni.

In ogni caso, il periodo di conservazione dell'incarico e di corresponsione della retribuzione non potrà superare la data di scadenza del contratto.

Art. 10

Il contratto è risolto nei seguenti casi:

- per ragioni connesse all'assetto complessivo dell'ente.
- a seguito del verificarsi di fatti comprovati, anche relativi al comportamento professionale del Direttore di gravità tale da determinare il venir meno delle condizioni in base alle quali è stato adottato il provvedimento di attribuzione dell'incarico ovvero situazioni di motivata incompatibilità ambientale;
- quando siano sopravvenuti o, pur preesistenti, siano stati successivamente accertati impedimenti alla nomina previsti dalle leggi vigenti.

La risoluzione anticipata può essere disposta infine a seguito di richiesta da parte del Direttore, previa valutazione delle motivazioni addotte e tenuto conto delle esigenze di servizio.

In caso di decesso del Direttore, l'amministrazione corrisponde agli aventi diritto una indennità equivalente all'impor-

to della retribuzione spettante per un anno di servizio, secondo quanto stabilito dall'art. 2122 del c.c. nonché una somma corrispondente ai giorni di ferie maturati e non goduti.

Art. 11

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rimanda alle norme del Codice Civile e, in via residuale, per quanto non altrimenti disciplinato, alle norme che regolano il rapporto di lavoro dei Dirigenti degli Enti Locali e delle Regioni.

Art. 12

Il presente contratto è esente da bollo (d.P.R. 642/72 tabella art. 25) e da registrazione (d.P.R. 131/86 tabella art. 10).

Letto, approvato e sottoscritto in Parma, il.....

Per l'AIPO

Il presidente: *Marioluigi Bruschini*

Il direttore: *Piero Vincenzo Telesca*

Ai sensi dell'art. 1341, secondo comma del Codice Civile, il sottoscritto Piero Vincenzo Telesca dichiara di approvare espressamente le clausole di cui agli artt. 2, 3, 4, 9 e 10 del presente contratto.

(BUR20030164)

Prov. altri Enti n. 6/05-Se.O. 2003

Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO) – Parma – Atti del comitato di indirizzo – Autorizzazione alla gestione provvisoria del bilancio per l'esercizio 2003 ai sensi dell'articolo 12 del regolamento provvisorio di contabilità (deliberazione n. 15 del 17 dicembre 2002)

Visto l'articolo 12 del Regolamento provvisorio di contabilità, approvato con deliberazione n. 8/2002 in data 16 ottobre 2002, che dispone che nei casi in cui l'approvazione del bilancio non intervenga prima dell'esercizio cui lo stesso si riferisce, il Comitato di Indirizzo può autorizzare, per non oltre quattro mesi, la gestione provvisoria del bilancio deliberato con riferimento all'ultimo bilancio approvato, così come variato da ulteriori atti di variazione del bilancio stesso intervenuti, limitatamente per ogni mese ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascun capitolo ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie e non suscettibili di impegno e pagamento frazionabili in dodicesimi;

Rilevato che ai sensi dell'Accordo integrativo n. 1554 sancito dalla Conferenza Stato-Regioni in data 24 ottobre 2002, concernente l'esercizio delle funzioni del Magistrato per il Po fino alla piena operatività dell'AIPO, il termine della fase transitoria, disciplinata dall'Accordo n. 1437 del 18 aprile 2002, è fissato al 31 dicembre 2002 e che con decorrenza 10 gennaio 2003 le risorse finanziarie riconducibili al Magistrato per il Po saranno trasferite all'AIPO, ad eccezione di quelle necessarie al trattamento economico del personale che saranno trasferite con decorrenza 1 aprile 2003;

Ritenuto di dover autorizzare, per quattro mesi, la gestione provvisoria del bilancio per l'esercizio finanziario 2003 con riferimento al bilancio approvato per il 2002 con deliberazione n. 8/2002 in data 16 ottobre 2002;

Ritenuto altresì di autorizzare, in particolare, la gestione provvisoria degli importi iscritti nei fondi di riserva senza limitazione e di autorizzare l'utilizzo del Fondo di riserva costituito da accantonamenti su spese per interventi, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento provvisorio di contabilità, anche per il pagamento di oneri derivanti da contratti e per spese relative al personale;

Visto l'Accordo Stato-Regioni n. 1437 del 18 aprile 2002;

Visti gli articoli 7, 9 e 13 dell'Accordo Costitutivo del 2 agosto 2001;

Considerato che ricorrono i presupposti dell'art. 1, comma 2, del Regolamento interno per lo svolgimento dei lavori del Comitato di Indirizzo;

Tutto ciò premesso e per quanto sopra esposto, il Comitato di Indirizzo dell'AIPO, all'unanimità dei componenti,

Delibera

1. di autorizzare la gestione provvisoria del bilancio per l'esercizio finanziario 2003 per quattro mesi, con riferimento al bilancio approvato per il 2002 con deliberazione n. 8/2002 in data 16 ottobre 2002, così come variato da ulteriori atti di variazione del bilancio stesso intervenuti, limitatamente per ogni mese ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascun capitolo ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove

si tratti di spese obbligatorie e non suscettibili di impegno e pagamento frazionabili in dodicesimi;

2. di autorizzare, in particolare, senza limitazione la gestione provvisoria degli importi iscritti nei Fondi di riserva e di autorizzare, inoltre, l'utilizzo del Fondo di riserva costituito da accantonamenti su spese per interventi, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento provvisorio di contabilità, anche per il pagamento di oneri derivanti da contratti e per spese relative al personale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sui Bollettini Ufficiali delle Regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto.

Il presidente: *Marioluigi Bruschini*
Il segretario verbalizzante: *Silvia Riva*